

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

PRINCIPI CONTABILI

del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri
modificati dall'OIC in relazione alla riforma del diritto societario

Composizione e schemi del bilancio di esercizio
di imprese mercantili, industriali e di servizi



30 maggio 2005
(versione in sola lettura)

Sostituisce il principio n. 12 del marzo 1996

PRESENTAZIONE

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) nasce dall'esigenza, avvertita dalle principali parti private e pubbliche italiane, di costituire uno "standard setter" nazionale dotato di ampia rappresentatività con il fine di esprimere le istanze nazionali in materia contabile.

L'OIC si è costituito, nella veste giuridica di fondazione, il 27 novembre 2001.

Esso predispone i principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati delle imprese, dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende non profit e delle amministrazioni pubbliche, nazionali e locali. Inoltre, l'OIC, coordinando i propri lavori con le attività degli altri "standard setter" europei, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, fornisce il supporto tecnico per l'applicazione in Italia dei principi contabili internazionali e delle direttive europee in materia contabile. L'OIC svolge altresì un'opera di assistenza al legislatore nazionale nell'emanazione delle norme in materia contabile e connesse per l'adeguamento della disciplina interna di bilancio alle direttive europee e ai principi contabili internazionali omologati dalla Commissione Europea.

L'OIC si propone infine la promozione della cultura contabile ed il progresso della prassi aziendale e professionale con la pubblicazione di documenti e ricerche in materia, nonché con l'organizzazione di convegni, seminari e incontri di studio.

Per il conseguimento dei compiti assegnati, i Fondatori hanno concepito e realizzato un assetto istituzionale in grado di assicurare, negli organi che governano la Fondazione, una equilibrata presenza delle parti sociali – private e pubbliche – interessate all'informazione contabile e, al contempo, atta a garantire il soddisfacimento dei requisiti di imparzialità e indipendenza delle scelte. Il conseguimento dell'autorevolezza necessaria per influire efficacemente in ambito nazionale e internazionale sulla disciplina dell'informazione contabile è infatti maggiore quanto più ampia e rappresentativa è la composizione dei soggetti investiti dei ruoli decisionali.

Il governo dell'OIC è attribuito ai seguenti organi: Collegio dei Fondatori, Consiglio di Amministrazione, Comitato Esecutivo, Comitato Tecnico-Scientifico e Collegio dei Revisori dei Conti.

I principi contabili dell'OIC sono soggetti al parere della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Comitato Esecutivo.

* * * * *

I principi contabili nazionali sono pubblicati dall'OIC nelle seguenti due serie:

- la serie OIC con nuova numerazione di cui il primo è l'OIC 1 *I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio*;
- la precedente serie a cura dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri (attualmente in vigore dal n. 11 al n. 30) che hanno mantenuto la precedente numerazione anche nella versione modificata dall'OIC in relazione alla riforma del diritto societario, allo scopo di facilitarne l'uso da parte del lettore.

INDICE

SCOPO E CONTENUTO	1
COMPOSIZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO SECONDO LA LEGISLAZIONE CIVILISTICA	2
RICHIAMO DEI PRINCIPI CONTABILI GENERALI.....	4
COMPOSIZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI.....	4
COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO DI IMPRESE MERCANTILI, INDUSTRIALI E DI SERVIZI: DEFINIZIONE DEGLI STESSI ED ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI PER LA LORO RAPPRESENTAZIONE..	6
SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE.....	6
<i>Schema di stato patrimoniale secondo la legislazione civilistica</i>	6
Considerazioni di carattere generale.....	8
<i>Schema di stato patrimoniale secondo i principi contabili</i>	11
Finalità dello stato patrimoniale	11
Forma ed elementi strutturali.....	12
Conclusioni	16
Attività e passività a breve termine	17
Conti ed operazioni con consociate e soggetti che esercitano l'attività di direzione e coordinamento ..	18
SCHEMA DI CONTO ECONOMICO.....	19
<i>Schema di conto economico secondo la legislazione civilistica</i>	19
Considerazioni di carattere generale.....	20
<i>Schema di conto economico secondo i principi contabili</i>	22
Finalità del conto economico.....	22
Forma ed elementi strutturali.....	23
Commento allo schema di conto economico civilistico in base ai principi contabili	23
Conclusioni	31
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO	32
INFORMATIVA RICHIESTA DALLA NORMATIVA CIVILISTICA	32
INFORMATIVA RICHIESTA DAI PRINCIPI CONTABILI	37
CONCLUSIONI.....	39
SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	40
NORMATIVA CIVILISTICA	40
RENDICONTO FINANZIARIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI	40
<i>Finalità del rendiconto finanziario</i>	40
<i>I concetti di risorse finanziarie ai fini del rendiconto finanziario</i>	41
<i>Forma e contenuto del rendiconto finanziario</i>	42
Parte generale	42
Il rendiconto finanziario in termini di variazioni di capitale circolante netto.....	43
Il rendiconto finanziario in termini di liquidità	44
CONCLUSIONI.....	48
APPENDICE 1 INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI	49
APPENDICE 2 OPERAZIONI DI LOCAZIONE E COMPRAVENDITA CON RETROLOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING E SALE/LEASE BACK)	52
APPENDICE 3 INFORMATIVA PER AREA GEOGRAFICA	62
APPENDICE 4 ANALISI DEI MOVIMENTI NELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO	64

APPENDICE 5 OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE.....	67
APPENDICE 6 INFORMATIVA SULL' ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETÀ.....	71
APPENDICE 7 INFORMATIVA SULLE PARTI CORRELATE	76

SCOPO E CONTENUTO

L'OIC – Organismo Italiano di Contabilità - ha curato la revisione del Principio contabile 12, emanato il 1° gennaio 1994, a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri, per aggiornarlo alle nuove disposizioni legislative.

Con il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, era stata data attuazione alle Direttive CEE n. 78/660 e n. 83/349 in materia societaria relative rispettivamente al bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato. La disciplina di bilancio è stata modificata con il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, recante la riforma del Diritto Societario in attuazione alla legge Delega 3 ottobre 2001, n. 366.

Il Principio riedito riporta, dunque, le modifiche rese necessarie per effetto delle novità legislative introdotte con il D.Lgs. n. 6/2003. Non sono stati curati altri aggiornamenti normativi o di prassi contabile. Nella stesura del Principio si è provveduto al coordinamento del testo con le regole contabili indicate nel Principio OIC 1 e nell'Appendice di aggiornamento all'OIC 1.

Il nuovo Principio non tratta i principi contabili connessi agli aspetti inerenti:

- i patrimoni destinati ad uno specifico affare, e
- le operazioni di: a) scioglimento e liquidazione (Libro V, Titolo V, Capo VIII c.c.); b) trasformazione, fusione e scissione (Libro V, Titolo V, Capo X c.c.),

che saranno oggetto di specifici documenti.

Esula altresì dal presente Principio la trattazione dei principi contabili connessi al D. Lgs. 394/03 in tema di informativa in nota integrativa delle valutazioni al *fair value* degli strumenti finanziari.

La composizione e gli schemi dei prospetti che costituiscono il bilancio d'esercizio della generalità delle imprese (fatta esclusione dei bilanci per i quali esiste una specifica normativa come per le imprese assicurative, bancarie, di pubblici servizi, editrici, di intermediazione finanziaria ecc.) vengono esaminati in questo Principio contabile nelle loro linee essenziali alla luce di tali decreti.

COMPOSIZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO SECONDO LA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

Le principali norme civilistiche relative alla composizione del bilancio d'esercizio sono qui di seguito brevemente richiamate.

A) L'art. 2423 c.c. dispone che:

“Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

Se in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.”

L'art. 2423-*bis* c.c. stabilisce che nella redazione del bilancio:

- 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
- 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
- 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- 4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- 5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;
- 6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. Deroche a questo principio sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

La classificazione dei valori di bilancio, da un punto di vista giuridico, va effettuata nel rispetto dell'esigenza di chiarezza, cui fa riferimento l'art. 2423 c.c. richiamato sopra.

B) Gli articoli 2424 e 2425 del codice civile stabiliscono rispettivamente lo schema obbligatorio dello stato patrimoniale e del conto economico; l'art. 2427 del codice civile stabili-

sce il contenuto della nota integrativa¹; l'art. 2428 del codice civile fissa il contenuto minimo della relazione sulla gestione redatta dagli amministratori².

C) L'art. 2435-*bis* del codice civile concede la facoltà di redazione del bilancio in forma abbreviata alle società che non abbiano superato certi limiti dimensionali e operativi specificamente indicati per un certo periodo di tempo e che non abbiano emesso titoli negoziati sui mercati regolamentati.

D) Le società a responsabilità limitata e le società in accomandita per azioni devono seguire per la stesura del bilancio le norme previste per le società per azioni.

E) Gli imprenditori debbono redigere l'inventario, il quale si chiude con lo stato patrimoniale ed il conto economico³. Inoltre, è stabilito dalla legge che nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per le società per azioni in quanto applicabili.

F) Per le società di persone, ferma l'applicazione della normativa riguardante l'imprenditore (artt. 2302 e 2315 c.c.), si fa richiamo, volta a volta, al rendiconto (art. 2262, cui rinvia per le società in nome collettivo l'art. 2293, a sua volta richiamato per le società in accomandita semplice dall'art. 2315) e al «bilancio regolarmente approvato» (art. 2320 c.c.). È auspicabile che dette società si uniformino per la redazione dei documenti contabili richiamati agli schemi desumibili dalle norme previste per le società per azioni, con le semplificazioni previste dall'art. 2435-*bis* del codice civile.

Da quanto detto in precedenza secondo l'attuale legislazione civilistica il bilancio d'esercizio della generalità delle imprese è composto dai seguenti documenti:

- a) stato patrimoniale;
- b) conto economico;
- c) nota integrativa.

Questi tre documenti costituiscono un insieme unitario e inscindibile. Il bilancio d'esercizio delle società di capitale deve altresì essere corredato dalla relazione sulla gestione da redigersi a cura degli amministratori.

¹ Vi sono, però, informazioni richieste anche da altri articoli (si veda sezione relativa alla nota integrativa in questo Principio).

² Si ricorda che l'art. 2429 del codice civile stabilisce che i sindaci devono redigere una relazione sul bilancio d'esercizio con le proposte in ordine alla sua approvazione (regola che deve essere rispettata anche dalle società a responsabilità limitata nelle fattispecie previste dall'art. 2477 cod. civ.). Analoga relazione è predisposta dal soggetto incaricato del controllo contabile (art. 2429, 2° comma). Si ricorda infine che per le società con azioni quotate in Borsa: a) una società di revisione deve esprimere con apposite relazioni un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato (art. 156, 1° comma, D.Lgs. 58/98); b) gli amministratori devono predisporre, alla fine del primo semestre, una relazione sull'andamento della gestione redatta secondo i criteri e gli obblighi di pubblicità stabiliti dalla Consob (art. 2428, 3° comma cod. civ.).

³ L'art. 2217 del codice civile riporta ancora la vecchia terminologia di «bilancio» per lo stato patrimoniale e di «conto dei profitti e delle perdite» per il conto economico.

RICHIAMO DEI PRINCIPI CONTABILI GENERALI

I principi contabili generali o postulati del bilancio d'esercizio, di cui i principali sono elencati nel Principio contabile 11 *Bilancio d'esercizio – finalità e postulati*, costituiscono i fondamenti dei principi contabili applicati e sono da tener presente, pertanto, nella definizione della composizione e degli schemi del bilancio d'esercizio. In particolare si richiamano i principi di comprensibilità, di prevalenza della sostanza sulla forma, d'imparzialità, di prudenza, di continuità di applicazione dei principi contabili, della competenza, di adeguata informativa della nota integrativa esplicativa del bilancio e della verificabilità dell'informazione.

COMPOSIZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI

Il bilancio d'esercizio redatto secondo i principi contabili costituisce un insieme unitario ed organico di documenti e deve essere composto da:

1) stato patrimoniale, redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2424 del codice civile, integrato dall'art. 2423-ter del codice civile;

2) conto economico, redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2425 del codice civile, integrato dall'art. 2423-ter del codice civile;

3) nota integrativa, contenente tutte le informazioni previste dall'art. 2427 del codice civile e dagli altri articoli che rinviano allo stesso. Nella nota integrativa devono essere effettuati i rinvii alla relazione di gestione necessari per specifici argomenti; e devono essere fornite tutte le informazioni complementari indispensabili per la chiara redazione e la veritiera e corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. Pertanto, i singoli documenti relativi alle poste di bilancio richiameranno le informazioni richieste dalla legge e quelle complementari eventualmente necessarie. Tra le informazioni che devono essere fornite nella nota integrativa vi sono quelle riguardanti:

a) le variazioni avvenute nei conti di patrimonio netto;

b) le variazioni avvenute nella situazione patrimoniale e finanziaria, cioè nei componenti attivi e passivi del patrimonio aziendale, esposte in modo da evidenziare le fonti di finanziamento e i relativi impieghi.

La presentazione nella nota integrativa delle variazioni avvenute nell'esercizio nelle voci di patrimonio netto è indispensabile. In particolare le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, n. 7-bis) e con specifico riferimento alla "formazione" delle voci del patrimonio netto (art. 2427, n. 4).

La presentazione delle predette variazioni nella forma di prospetto è da ritenersi particolarmente utile per il raggiungimento della chiarezza nella redazione e per la rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.

La presentazione nella nota integrativa, nella forma di prospetto, del rendiconto finanziario che espone le variazioni nei componenti attivi e passivi del patrimonio aziendale avvenute nell'esercizio, in modo da riassumere le fonti di finanziamento ed i relativi impieghi, è di particolare importanza in considerazione della rilevanza delle informazioni fornite. Tale prospetto consente di riassumere le informazioni già richieste dalla vigente legislazione in modo sintetico ma organico ed atto a fornire informazioni di natura finanziaria altrimenti non ottenibili dallo stato patrimoniale e dal conto economico.

Sebbene la sua mancata presentazione non venga considerata, in via generale, allo stato attuale, come violazione del principio della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio, tale mancanza, tuttavia, in considerazione della rilevanza delle informazioni di carattere finanziario fornite e della sua diffusione sia su base nazionale che internazionale si assume limitata soltanto alle aziende amministrativamente meno dotate, a causa delle minori dimensioni.

Tenuto presente quanto premesso relativamente alla composizione del bilancio d'esercizio secondo la legislazione vigente, si ritiene che esista una sostanziale coerenza tra la composizione del bilancio prevista dalla legislazione e quella ritenuta valida dai principi enunciati nel Principio contabile 11 *Bilancio d'esercizio - finalità e Postulati* per la veritiera e corretta esposizione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio, sempreché siano rispettate le specifiche precisazioni suindicate.

Per quanto concerne gli schemi che compongono il bilancio d'esercizio e la loro attitudine ad assicurare una redazione chiara del bilancio ed una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico si fa riferimento alle successive sezioni di questo Principio contabile.

Con riferimento ai criteri di valutazione, il citato D. Lgs. 6/03 ha apportato alcune importanti integrazioni ai criteri previsti dall'art 2426 c.c., e in particolare ha, tra l'altro, introdotto al novellato art. 2423-*bis* c.c., esplicitamente che la valutazione delle voci dovrà essere fatta tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

Detti criteri verranno compiutamente analizzati nei principi contabili pertinenti a ciascuna voce di bilancio.

COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO DI IMPRESE MERCANTILI, INDUSTRIALI E DI SERVIZI: DEFINIZIONE DEGLI STESSI ED ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI PER LA LORO RAPPRESENTAZIONE

Dopo aver esaminato la normativa civilistica, l'evoluzione della tecnica in materia di bilanci e tenuto conto del Principio contabile 11 *Bilancio d'esercizio – finalità e postulati*, vengono enunciati i principi contabili indicati nei paragrafi successivi, ritenuti corretti ed atti a definire e rappresentare la composizione e gli schemi del bilancio d'esercizio o di funzionamento.

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE

Schema di stato patrimoniale secondo la legislazione civilistica

L'art. 2424 del codice civile prescrive lo schema ed il contenuto obbligatori dello stato patrimoniale. Qui di seguito viene riportato, rispettando le suddivisioni e la numerazione della legge, lo schema di stato patrimoniale da redigersi secondo tale norma.

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:

I - Immobilizzazioni immateriali:

- 1) costi di impianto e di ampliamento;
 - 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;
 - 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
 - 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
 - 5) avviamento;
 - 6) immobilizzazioni in corso e acconti;
 - 7) altre.
- Totale.

II - Immobilizzazioni materiali:

- 1) terreni e fabbricati;
 - 2) impianti e macchinario;
 - 3) attrezzature industriali e commerciali;
 - 4) altri beni;
 - 5) immobilizzazioni in corso e acconti.
- Totale.

III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

- 1) partecipazioni in:
 - a) imprese controllate;
 - b) imprese collegate;
 - c) imprese controllanti;

- d) altre imprese;
 - 2) crediti:
 - a) verso imprese controllate;
 - b) verso imprese collegate;
 - c) verso controllanti;
 - d) verso altri;
 - 3) altri titoli;
 - 4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.
- Totale.
- Totale immobilizzazioni (B).
- C) Attivo circolante:
- I - Rimanenze:
- 1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
 - 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
 - 3) lavori in corso su ordinazione;
 - 4) prodotti finiti e merci;
 - 5) acconti.
- Totale.
- II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
- 1) verso clienti;
 - 2) verso imprese controllate;
 - 3) verso imprese collegate;
 - 4) verso controllanti;
 - 4-bis) crediti tributari;
 - 4-ter) imposte anticipate;
 - 5) verso altri.
- Totale.
- III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
- 1) partecipazioni in imprese controllate;
 - 2) partecipazioni in imprese collegate;
 - 3) partecipazioni in imprese controllanti;
 - 4) altre partecipazioni;
 - 5) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo;
 - 6) altri titoli.
- Totale.
- IV - Disponibilità liquide:
- 1) depositi bancari e postali;
 - 2) assegni;
 - 3) danaro e valori in cassa.
- Totale.
- Totale attivo circolante (C).
- D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.

Passivo

A) Patrimonio netto:

I - Capitale

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

- III - Riserve di rivalutazione
 - IV - Riserva legale
 - V - Riserve statutarie
 - VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio
 - VII - Altre riserve, distintamente indicate
 - VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
 - IX - Utile (perdita) dell'esercizio.
- Totale.

B) Fondi per rischi e oneri:

- 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
- 2) per imposte, anche differite;
- 3) altri.

Totale.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- 1) obbligazioni;
- 2) obbligazioni convertibili;
- 3) debiti verso soci per finanziamenti;
- 4) debiti verso banche;
- 5) debiti verso altri finanziatori;
- 6) acconti;
- 7) debiti verso fornitori;
- 8) debiti rappresentati da titoli di credito;
- 9) debiti verso imprese controllate;
- 10) debiti verso imprese collegate;
- 11) debiti verso controllanti;
- 12) debiti tributari;
- 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
- 14) altri debiti.

Totale.

E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.

Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.

In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.

È fatto salvo quanto disposto dall'art. 2447-*septies* con riferimento ai beni e rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-*bis*.

Considerazioni di carattere generale

Si ritiene di evidenziare in proposito quanto segue:

a) Il legislatore italiano tra i due schemi previsti dagli art. 9 e 10 della IV Direttiva CEE ha scelto quello a sezioni contrapposte, perché, come risulta dalla Relazione Ministeriale, «quello in forma scalare è sembrato presentare vantaggi informativi modesti, tali da non giustificare l'innovazione».

b) Il legislatore nell'art. 2424 del codice civile prescrive uno schema obbligatorio⁴ analitico e redatto in modo tale da evidenziare aggregati parziali. Lo schema previsto dal legislatore italiano presenta una maggiore analiticità rispetto a quello previsto dalla Direttiva, sia per tener conto delle peculiarità del sistema giuridico italiano (p.e. voce C del passivo, cioè trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato), sia per conservare qualche distinzione di voce già esistente (p.e. voci B, I 3 e 4 dell'attivo).

c) L'attivo è suddiviso in 4 classi principali, evidenziate da lettere maiuscole. Le classi sono le seguenti: A - Crediti verso soci, B - Immobilizzazioni, C - Attivo circolante, D - Ratei e risconti. La classificazione non è effettuata sulla base del criterio finanziario (cioè sulla base del periodo di tempo entro il quale le attività si trasformeranno in liquidità convenzionalmente rappresentato dall'anno), bensì sulla base del ruolo svolto dalle diverse attività nell'ambito dell'ordinaria gestione aziendale. In sostanza, la classificazione dei valori patrimoniali attivi si fonda sul criterio della «destinazione» degli stessi rispetto all'attività ordinaria. Inoltre, il legislatore richiede la separata indicazione: dei crediti considerati tra le immobilizzazioni finanziarie (cioè di origine finanziaria) i cui importi sono esigibili entro l'esercizio successivo (si veda voce B, III, 2 dell'attivo); e dei crediti ricompresi nell'attivo circolante (cioè di origine commerciale) i cui importi sono esigibili oltre l'esercizio successivo (si veda voce C, II dell'attivo). In questo modo lo schema in esame fornisce, benché in modo frazionato e senza un riepilogo, alcune informazioni di natura finanziaria.

d) Il passivo è suddiviso in 5 classi principali evidenziate da lettere maiuscole: A - Patrimonio netto, B - Fondi per rischi e oneri, C - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, D - Debiti, E - Ratei e risconti. La classificazione è effettuata sulla base della «natura» delle fonti di finanziamento, in modo da distinguere in particolare i mezzi di terzi dai mezzi propri. Anche per il passivo il legislatore richiede la separata indicazione dei debiti i cui importi sono esigibili oltre l'esercizio successivo. In questo modo risulta possibile ottenere alcune informazioni di tipo finanziario sulla struttura del passivo.

e) Lo schema obbligatorio, impone l'iscrizione delle varie poste dell'attivo al netto delle rettifiche di valore, quali ad esempio, fondi di ammortamento e eventuali altri fondi rettificativi. L'iscrizione delle voci attive al netto delle relative poste rettificative consente alle predette voci attive di mantenere il loro significato tecnico.

Il legislatore non richiede la esplicita esposizione dei fondi rettificativi portati a detrazione dei valori corrispondenti, quindi implicitamente richiede l'iscrizione dei valori attivi al netto dei relativi fondi. L'informazione sui fondi di ammortamento deve essere fornita nella nota integrativa. La Relazione ministeriale all'art. 6 del D.Lgs. 127/91 chiarisce la portata di questo disposto, consentendo per le immobilizzazioni ammortizzabili anche l'indicazione nell'attivo, in distinte colonne, del valore lordo, dell'ammortamento già operato e del valore netto. Si ritiene, tuttavia, utile fornire l'informativa di una qualsiasi altra posta rettificativa non espressamente richiesta dalla legge, come ad esempio il fondo svalutazione crediti o il

⁴ Il significato di «obbligatorio» non deve essere inteso in modo eccessivamente rigido. La struttura complessiva dello schema ed il suo contenuto sono obbligatori, non le appostazioni formali inserite dal legislatore solo per facilitare i richiami all'interno del testo legislativo. Si ritiene, quindi, che non sia obbligatoria l'indicazione delle lettere e dei numeri (sia romani che arabi) nello schema né l'indicazione di una voce se l'importo è pari a zero salvo che vi sia un valore alla voce corrispondente dell'esercizio precedente (art. 4, par. 5, IV Direttiva CEE).

fondo svalutazione rimanenze di magazzino per obsolescenza o lenta movimentazione. Tale informativa potrà essere indicata nella nota integrativa.

f) Le voci indicate nello schema dell'art. 2424 del codice civile devono essere iscritte separatamente e nell'ordine indicato. Sono vietati i compensi di partite, salvo quelli espressamente previsti dalla legge (art. 2423-ter, 1° e 6° comma, cod. civ.).

g) Per ogni voce dello stato patrimoniale deve essere indicato l'importo della voce relativo all'esercizio precedente. Se la comparazione delle voci non fosse possibile le voci relative all'esercizio precedente devono essere adattate (art. 2423-ter, 5° comma, cod. civ.).

h) In calce allo stato patrimoniale devono essere separatamente elencate le informazioni sui conti d'ordine previste dall'art. 2424, comma 3 del codice civile⁵. In altri termini gli ammontari indicati non devono essere sommati né ai totali dell'attivo né a quelli del passivo, e vanno elencati una sola volta senza esposizione della contropartita.

Inoltre, per quanto concerne la disciplina dei patrimoni destinati, come indicato dall'art. 2447 – septies, comma 4, se nella deliberazione costitutiva del patrimonio destinato dovesse essere prevista una responsabilità illimitata della società per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, l'impegno derivante da ciò dovrà risultare in calce allo stato patrimoniale. I criteri in base ai quali viene formulata la valutazione devono essere illustrati in nota integrativa.

i) Il legislatore permette l'ulteriore suddivisione, senza l'eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente e/o il raggruppamento di alcune voci, nelle seguenti due circostanze:

a) quando il raggruppamento è irrilevante ai fini della chiarezza del bilancio e della rappresentazione veritiera e corretta;

b) quando, in generale, il raggruppamento favorisce la chiarezza del bilancio.

Nel caso di cui alla lettera b) la nota integrativa deve contenere il dettaglio delle voci oggetto del raggruppamento stesso (art. 2423-ter, 2° comma, cod. civ.).

Inoltre, il legislatore obbliga l'adattamento o l'aggiunta di voci, qualora questo risulti necessario, anche in relazione alla particolare natura dell'attività esercitata (art. 2423-ter, 3° e 4° comma, cod. civ.).

Tutte le operazioni di cui sopra sono ammesse o obbligatorie, in base ai diversi casi, sempre limitatamente alle voci precedute da numeri arabi e, ovviamente, anche per le sotto-voci precedute da lettere minuscole.

l) L'art. 2424 del codice civile indica inoltre che se un elemento dell'attivo e del passivo ricade sotto più voci dello schema nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto. Peraltro l'iscrizione va effettuata nella voce che è preminente ai fini della significatività dell'informativa. Così ad esempio, nel caso di debito rappresentato da titoli di credito verso un'impresa controllata, tale debito va classificato nella voce «Debiti verso imprese controllate».

m) Si deve, in casi eccezionali, derogare alle disposizioni dell'art. 2424, se queste sono incompatibili con l'esposizione⁶ veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanzia-

⁵ Il comma 3 dell'art. 2424 cod. civ. richiede esplicitamente che siano fornite informazioni «sulle garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine».

⁶ In questa sede ci si riferisce solo all'esposizione dei dati. Il legislatore ha utilizzato il termine «rappresentazione» per riferirsi non solo all'esposizione, ma anche alla valutazione. Limitatamente alla struttura dello stato patrimoniale l'esposizione è l'elemento rilevante.

ria. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicare l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico (art. 2423, 4° comma, cod. civ.).

n) L'art. 2424-*bis*, comma 5, in ossequio al principio stabilito dall'art. 2423-*bis*, che impone la registrazione degli elementi patrimoniali secondo la loro funzione economica, prescrive che le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine siano iscritte nello stato patrimoniale del venditore.⁷

o) L'art. 2424-*bis* indica che nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.

Il D. Lgs. 6/2003 richiede che negli schemi di stato patrimoniale, e conseguentemente anche nel conto economico, sia fornita l'informativa degli importi relativi alla contabilizzazione delle imposte differite ed anticipate.

In particolare le imposte anticipate andranno indicate nello stato patrimoniale nella voce C) II, punto 4 ter "imposte anticipate"; mentre le imposte differite nella voce B) II "fondi per imposte, anche differite"⁸.

Schema di stato patrimoniale secondo i principi contabili

In questa sezione sono state esposte le finalità e le caratteristiche formali e strutturali dello schema di stato patrimoniale considerate necessarie da un punto di vista dell'informativa finanziaria, affinché lo stesso possa assolvere, per quanto concerne la rappresentazione, la sua funzione di strumento d'informazione della situazione patrimoniale-finanziaria dell'impresa in funzionamento secondo i principi contabili di rappresentazione (esposizione) dei dati di bilancio e con il rispetto quindi degli altri postulati e requisiti del bilancio di esercizio⁹ ed in particolare dell'utilità, completezza, comparabilità, rilevanza, costanza di applicazione dei criteri di classificazione, neutralità e comprensibilità per il più ampio numero di categorie di destinatari.

Finalità dello stato patrimoniale

Lo stato patrimoniale, congiuntamente alla nota integrativa, deve esporre il patrimonio aziendale alla data di riferimento cioè la situazione patrimoniale dell'azienda e la sua situazione finanziaria nei limiti delle informazioni fornite dalla classificazione, dalla separazione

⁷ Trattasi, per la precisione, del "venditore a pronti". Per ciò che riguarda il trattamento contabile di tali operazioni, si veda l'appendice "Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione", al termine di questo Principio.

⁸ Al riguardo chiarisce la Relazione Ministeriale di accompagnamento al D.Lgs. 6/03 che per le imposte anticipate stante la loro natura "che non è esattamente quello di credito riscuotibile quanto piuttosto di minori imposte da corrispondere in futuro", l'indicazione "imposte anticipate" non è preceduta dal termine "crediti", né dalla preposizione "per".

In relazione alle imposte differite la stessa Relazione Ministeriale afferma che: "si è ritenuto sufficiente integrare la dizione della voce B (2) fondi per imposte con la precisazione "anche differite", in considerazione della natura della posta.

⁹ Definiti nel Principio contabile 11 *Bilancio di esercizio - finalità e postulati*.

e dall'identificazione per gruppi omogenei delle attività e delle passività, in conformità ai principi contabili¹⁰.

Forma ed elementi strutturali

La forma dello stato patrimoniale è quella di un prospetto a sezioni divise denominate rispettivamente «attività», quella a sinistra e «passività e patrimonio netto» quella a destra. La forma a sezioni contrapposte è prescritta obbligatoriamente dall'art. 2424 del codice civile¹¹. Le caratteristiche principali dello schema di stato patrimoniale, di cui alcune concernenti la struttura, sono indicate qui di seguito.

Gli elementi strutturali riportati successivamente sono quelli che si ritiene che uno stato patrimoniale debba avere per il raggiungimento delle finalità dello stesso indicate nel paragrafo precedente. Essi vengono elencati nelle pagine successive al fine di attuare il confronto tra detti elementi e quelli considerati dal legislatore nell'emendato art. 2424 del codice civile e già in precedenza illustrati. Le conclusioni di tale raffronto sono quindi riportate nell'apposita sezione con tale titolo.

1. Le poste attive e passive devono essere classificate, separate ed identificate per gruppi omogenei

Lo stato patrimoniale espone un quadro necessariamente sintetico ma significativo delle attività e delle passività alla data di riferimento con l'evidenziazione distinta di quei componenti o poste la cui conoscenza è essenziale per comprendere e valutare la situazione dell'impresa, esposta secondo i principi contabili e quindi con le limitazioni da essi imposti. Tale conoscenza trova quindi uno dei suoi limiti nel concetto di significatività o rilevanza dei dati esposti.

Al fine di raggiungere tale obiettivo lo stato patrimoniale espone distintamente i conti accesi ai componenti attivi e passivi significativi del patrimonio aziendale ed ai componenti del patrimonio netto (poste dello stato patrimoniale).

La classificazione delle poste attive e passive riportata successivamente è quella ritenuta più appropriata per la corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria nell'ottica dei principi contabili ed è basata sul criterio di liquidità delle poste attive e su quello di esigibilità delle poste passive. Tale classificazione è diversa da quella adottata dal legislatore, in precedenza esposta, che è per destinazione.

Le poste attive e passive dello stato patrimoniale sono classificate ed identificate per gruppi omogenei, in modo da mettere in evidenza gli aspetti tecnici e finanziari delle poste stesse. Con tale classificazione ed identificazione si intende ottenere delle indicazioni circa il grado di liquidità e di equilibrio finanziario dell'impresa. Precisamente, si intende individuare da un punto di vista tecnico la diversa funzionalità dei componenti del patrimonio aziendale al processo produttivo (destinazione) e dal punto di vista finanziario la diversa attitudine a trasformarsi in numerario (attitudine alla liquidità). Le attività sono pertanto distinte in attività a breve (o correnti) ed attività immobilizzate.

Le passività vanno anch'esse distinte in: a breve (o correnti) ed a medio e lungo termine.

Per quanto concerne i criteri da utilizzarsi per attuare tale classificazione, si ritiene che la teoria del ciclo operativo aziendale normale nella sua compiutezza possa presentare delle

¹⁰ Si fa riferimento al Principio contabile 11 *Bilancio di esercizio-Finalità e postulati* per quanto concerne i principi contabili generali ed ai principi contabili specifici per quanto concerne i principi applicati alle singole poste di bilancio.

¹¹ La norma di legge parla di *attivo e passivo*, concetti assimilabili a quelli di *attività e passività*.

difficoltà pratiche di applicazione¹². Pertanto si considera opportuno per esigenze di ordine pratico effettuare la predetta classificazione sulla base della seguente convenzione:

a) assumere, come regola generale, la durata del *periodo amministrativo annuale* come criterio per la classificazione dei conti, cioè per la separazione delle poste tra attività e passività a breve (o correnti) e attività immobilizzate e passività a medio e lungo termine;

b) considerare le rimanenze di magazzino come attività a breve (correnti).

Pertanto:

a) Attività a breve (o correnti) includono, come regola generale, quelle che si prevede (in base ai termini di contratto, d'uso ecc.) verranno trasformate in numerario entro un anno dalla data di chiusura dell'esercizio, e le rimanenze di magazzino. Rientrano fra le attività realizzabili a breve: la cassa, i conti bancari disponibili, i crediti e le cambiali attive scadenti entro un anno (al netto del fondo svalutazione crediti eventualmente evidenziato separatamente), gli anticipi a fornitori per magazzino, le rimanenze di magazzino, i titoli posseduti per investimento temporaneo ed i ratei ed i risconti attivi riferentisi all'anno successivo. I risconti attivi sono attività a breve per la parte di competenza del periodo successivo che non eccede i 12 mesi.

b) Rientrano di conseguenza tra le immobilizzazioni: le partecipazioni destinate ad essere mantenute durevolmente (immobilizzazioni finanziarie), le immobilizzazioni tecniche e gli eventuali anticipi a fornitori per immobilizzazioni (al netto del relativo fondo ammortamento eventualmente evidenziato separatamente) e gli altri costi differibili di natura pluriennale (al netto del relativo ammortamento), i crediti di qualsiasi natura (ivi inclusi i depositi bancari vincolati) che verranno incassati dopo un anno al netto del relativo fondo svalutazione crediti eventualmente evidenziato separatamente, i ratei e i risconti attivi per la parte di competenza del periodo che eccede i 12 mesi.

c) Le passività a breve sono, come regola generale, quelle che in base ai termini di contratto, d'uso ecc. dovrebbero essere estinte entro un anno dalla data di riferimento del bilancio. Esse includono anche la quota dei prestiti a medio e lungo termine da rimborsare entro l'anno, gli anticipi da clienti, i ratei e risconti passivi ed i ricavi differiti di competenza dell'esercizio successivo.

d) Le passività a medio e lungo termine includono la parte dei prestiti e tutte quelle altre passività che per termini contrattuali, d'uso ecc. dovrebbero essere estinte oltre l'anno ed i ratei e risconti passivi per la parte di competenza del periodo che eccede i 12 mesi.

e) Il capitale circolante netto o attività nette a breve, per quanto concerne il bilancio d'esercizio, è rappresentato dall'eccedenza delle attività a breve sulle passività a breve. L'eccedenza delle passività a breve sulle attività a breve chiamasi deficit di capitale circolante o passività nette a breve.

f) Lo stato patrimoniale che espone le predette classificazioni si definisce «a zone». Ciascuna delle due sezioni contabili (attività e passività) dello stato patrimoniale è infatti suddivisa in zone: attività a breve (o correnti o realizzabili a breve), attività immobilizzate, passività a breve (o correnti), passività a medio e lungo termine. Ciascuna di tali zone mostra un totale ed è suddivisa in voci (o poste) principali sovente ripartite in sottovoci.

Va sottolineato che la classificazione e la contrapposizione nel bilancio tra attività a breve e passività a breve è soltanto indicativa di un rapporto finanziario convenzionale e non va certo intesa come indice espressivo di tutto l'aspetto finanziario della gestione. Un'analisi

¹² Il ciclo operativo aziendale comprende tutte le fasi di provvista, trasformazione tecnico-economica e scambio sino al conseguimento monetario dei ricavi. Il ciclo operativo aziendale normale è pertanto rappresentato dal tempo medio che intercorre tra l'acquisto dei beni o dei servizi che entrano a far parte del processo produttivo e l'incasso di numerario derivante dalla vendita.

completa dell'aspetto finanziario della gestione richiede dati supplementari rispetto a quelli che appaiono in uno stato patrimoniale, che vanno indicati nella nota integrativa.

Conti ed operazioni con controllanti, controllate, collegate ed altre consociate.

Le classificazioni in conti e sottoconti delle varie poste di bilancio sono trattate negli specifici principi contabili. Inoltre, il problema dei rapporti con controllanti, controllate, collegate, ed altre consociate (inclusi i conti e le operazioni connesse, l'identificazione delle situazioni in cui si ha il controllo ecc.) esula dallo scopo di questo Principio. Tuttavia, si ritiene utile anticipare in questa sede alcuni cenni sul problema delle classificazioni dei conti e della evidenziazione delle operazioni con controllanti, controllate, collegate ed altre consociate.

L'art. 2359 del codice civile definisce le società controllate e collegate come segue:

«Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati».

Per la società che redige il bilancio il termine “consociata” in questo Principio viene impiegato con un significato più ampio di quello di società controllata usato dal codice civile ed è qui inteso ad indicare un ente (persona fisica o giuridica) che direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, controlla o è controllato o si trova sotto unico controllo.

Il termine «collegate» ha lo stesso significato di società collegate come definito dal codice civile ed intende coprire tutti quei casi di collegamento per i quali non si raggiunge il controllo.

Ai fini della evidenziazione in bilancio dei conti ed operazioni con consociate, per controllo si intende il possesso diretto o indiretto dei poteri derivanti da proprietà, vincoli contrattuali ecc. che permettono di intervenire, direttamente o indirettamente, sulla gestione di un ente e sulle sue politiche aziendali.

La ragione fondamentale della evidenziazione dei rapporti con consociate sta nel fatto che le operazioni con le medesime non possono essere considerate come operazioni condotte su una base contrattuale indipendente, sebbene, in molti casi i risultati possano essere molto simili a quelli ottenuti da operazioni indipendenti. Il punto essenziale è che ciò non può oggettivamente determinarsi; anche se le operazioni con consociate vengono effettuate a prezzi simili a quelli praticati a terzi, non vi è la possibilità di determinare se le operazioni si sarebbero effettuate con gli stessi termini e per gli stessi volumi. L'evidenziazione in bilancio dei rapporti con consociate è essenziale poiché l'esistenza dei medesimi può talvolta avere effetti sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sui risultati d'esercizio delle parti interessate, non facilmente percettibili e non misurabili, ma non per questo meno significativi. Alcuni

di tali effetti possono essere connessi con il volume delle operazioni svolte tra le parti, altri possono essere connessi a fattori intangibili come l'uso di un nome molto noto eccetera.

*2. Le poste rettificative sono esposte a riduzione delle voci a cui si riferiscono*¹³

Le poste rettificative, ed in particolare le poste rettificative dell'attivo¹⁴, possono essere esposte secondo le due seguenti modalità:

- esposizione dell'importo lordo, dell'importo del fondo rettificativo, e conseguentemente dell'importo netto;

- esposizione del solo importo netto con ricostruzione delle movimentazioni dei fondi rettificativi nella nota integrativa.

L'obiettivo di queste modalità espositive è quello di facilitare l'identificazione dell'ammontare delle poste nette che maggiormente interessano il lettore e di non modificare il significato tecnico di attività e passività.

Il lettore del bilancio è interessato a conoscere gli ammontari che derivano dall'applicazione dei principi contabili che ad esempio, per quanto concerne i crediti è rappresentato dall'ammontare che si ritiene possa essere realizzato in numerario e per quanto concerne il magazzino è rappresentato, come regola generale, dal minore valore tra quello di costo e quello di mercato.

Per le immobilizzazioni tecniche, ad esempio, il lettore del bilancio è altresì interessato al residuo di costi anticipati che dovranno essere impiegati nella produzione successiva e tale valore netto non può essere ottenuto che esponendo a riduzione dei valori dei cespiti i relativi fondi ammortamento. I fondi stanziati per svalutazione crediti e per deprezzamento materiali ed i fondi ammortamento, che sono esempi classici di poste rettificative dell'attivo, vanno esposti in bilancio a diminuzione della posta attiva a cui si riferiscono per non alterare il significato tecnico di attività e passività.

*3. I conti di patrimonio netto sono raggruppati e separati dalle passività*¹⁵

I conti di patrimonio netto sono esposti distintamente nello stato patrimoniale in una sezione o zona denominata «patrimonio netto», per evitare che possano sorgere errate interpretazioni sui suoi componenti e difficoltà di segregazione dalle passività. Inoltre, l'ammontare del patrimonio netto ed il totale delle passività sono dati di troppa rilevanza per non essere esposti in bilancio.

Per quanto concerne il patrimonio netto, nello schema di stato patrimoniale o nella nota integrativa sono indicate distintamente la composizione del capitale sociale (numero, valore nominale, ammontare per singole classi di azioni, cioè ordinarie, privilegiate ecc.), le riserve di capitale (soprapprezzo azioni), le riserve legali e statutarie, le riserve speciali (esempio: per conguaglio monetario), le riserve facoltative, gli utili e le perdite di esercizi precedenti riportati a nuovo, l'utile o la perdita dell'esercizio.

¹³ Questa regola di esposizione è richiesta anche dalla normativa civilistica.

¹⁴ Le poste rettificative dell'attivo includono i fondi ammortamento e quei fondi svalutazione delle voci attive che si rende necessario iscrivere in bilancio affinché la posta netta rappresenti il valore determinato secondo i principi contabili.

¹⁵ Come disposto anche dalla normativa civilistica (art. 2424, cod. civ.).

4. L'utile netto conseguito nell'esercizio è parte integrante del patrimonio netto ed è incluso tra i suoi componenti

L'utile netto conseguito nell'esercizio costituisce parte integrante del patrimonio netto e pertanto è esposto tra i componenti del medesimo.

5. Le perdite a nuovo e la perdita netta dell'esercizio sono componenti negativi del patrimonio netto e pertanto sono esposte a chiara ed evidente riduzione dei componenti positivi del medesimo

Le perdite a nuovo e la perdita netta dell'esercizio rappresentano elementi negativi di patrimonio netto.

Il conto «perdite a nuovo» (o perdite esercizi precedenti) e la perdita netta dell'esercizio sono esposti a chiara ed evidente riduzione dei componenti positivi del patrimonio netto al fine di evidenziare l'ammontare netto del medesimo.

6. I conti d'ordine sono esclusi dai totali delle attività e passività e patrimonio netto¹⁶

I conti d'ordine sono annotazioni di memoria, a corredo della situazione patrimoniale-finanziaria esposta dallo stato patrimoniale ma che non costituiscono attività e passività in senso proprio. Pertanto essi devono essere elencati separatamente, una sola volta e senza l'indicazione della contropartita e non devono essere sommati né ai totali dell'attivo né ai totali del passivo. I conti d'ordine devono inoltre trovare adeguate informazioni nella nota integrativa in tutti quei casi in cui le necessarie informazioni di contenuto non siano facilmente desumibili dalla denominazione dei conti stessi.

Al riguardo l'art. 2427 n. 6 stabilisce che nella nota integrativa si deve indicare specificamente la natura delle garanzie reali su beni sociali.

7. Per conti con denominazione generica e di ammontare rilevante ovvero che includono conti di rilevanza per il lettore del bilancio e per i conti che includono elementi eterogenei rilevanti è necessario fornire ulteriori informazioni in sottoconti o nella nota integrativa¹⁷

Nei casi in cui i conti con denominazione generica (altri crediti, altri debiti, crediti diversi, debiti diversi, ratei attivi e passivi, risconti attivi e passivi ecc.) siano di ammontare rilevante ovvero includano conti di rilevanza ai fini conoscitivi del lettore del bilancio e per i conti che includono elementi eterogenei rilevanti, si rende necessario fornire un dettaglio delle voci più significative in sottoconti ovvero nella nota integrativa al bilancio d'esercizio.

Conclusioni

Dall'analisi e dalle osservazioni effettuate emerge che lo schema obbligatorio di stato patrimoniale previsto dall'art. 2424 del codice civile non presenta tutti gli elementi strutturali illustrati in precedenza. Tuttavia, si ritiene che esso possa essere in grado, con i limiti indicati successivamente, di esporre i dati di bilancio relativamente alla situazione patrimoniale e finanziaria, secondo i principi contabili.

Di conseguenza si ritiene che lo stato patrimoniale redatto secondo le classificazioni previste dall'art. 2424 possa costituire lo schema di base per assolvere la funzione informativa propria di questo Principio.

¹⁶ Come si deduce anche dalla normativa civilistica (art. 2424, 3° comma cod. civ.).

¹⁷ Come richiesto anche dalla normativa civilistica (art. 2423-ter, 2° comma cod. civ.).

Per il carattere di indirizzo generale di questo Principio, indicazioni specifiche sul contenuto, ossia sui conti, e, se necessario, sulla struttura dello stato patrimoniale, sono fornite nei principi contabili relativi alle singole poste del bilancio d'esercizio; ciò vale particolarmente per aggiunte di voci o per loro raggruppamenti ovvero per i casi eccezionali di deroga allo schema necessari secondo i principi contabili.

Le limitazioni più importanti degli elementi strutturali riscontrate nello schema legislativo ai fini della corretta informativa secondo i principi contabili sono qui di seguito evidenziate.

Attività e passività a breve termine

Lo schema codicistico di stato patrimoniale è in grado di fornire un'informativa completa a livello patrimoniale, cioè a livello di struttura dell'attivo (per destinazione) e del passivo (per natura). Invece a livello finanziario esso non consente di pervenire in via autonoma ad un raffronto delle poste secondo il criterio della liquidità ed esigibilità, ancorché per la maggior parte delle attività e passività sia data indicazione separata dei valori esigibili o pagabili entro 12 mesi e di quelli oltre 12 mesi.

L'esigenza di informazioni riguardanti il grado di mobilità e di equilibrio finanziario dell'impresa è dovuta ad una serie di motivazioni tra le quali si ricordano, per la loro rilevanza, le seguenti due: in primo luogo l'utilità per il lettore del bilancio, per il quale l'esposizione in modo organico delle attività e passività a breve (o correnti) consente una migliore comprensione dell'aspetto finanziario della gestione di impresa e contribuisce alla rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione finanziaria stessa; in secondo luogo perché la determinazione di tutte le attività e le passività correnti costituisce il presupposto della preparazione del rendiconto finanziario, se esso viene preparato in termini di «capitale circolante netto» (si veda sezione sul rendiconto finanziario). Per queste ragioni è utile che l'indicazione dei totali delle attività e passività a breve termine (o correnti) e, per maggiore completezza, delle loro componenti venga fornita dalla nota integrativa. Le attività e passività a breve (o correnti) si otterranno enucleando i valori a breve, ove non già separati, contenuti nelle singole poste dello stato patrimoniale, secondo i criteri di classificazione a breve termine definiti in questo Principio contabile.

Si ritiene particolarmente utile la presentazione nella nota integrativa di queste informazioni riguardanti la situazione finanziaria anche se la loro mancanza, che costringe il lettore a ricavarle in modo approssimativo, non sia ritenuta, allo stato attuale, di rilevanza tale da inficiare la chiarezza nella redazione del bilancio e la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria.

La determinazione delle attività e delle passività a breve (o correnti) può effettuarsi, a titolo indicativo, sommando algebricamente le seguenti voci:

Attività a breve

- A - Crediti verso soci;
- B, III, 2 - Crediti considerati immobilizzazioni finanziarie, limitatamente alla parte esigibile entro l'esercizio successivo;
- C - Attivo circolante, con esclusione dei crediti esigibili oltre l'esercizio successivo;
- D - Ratei e risconti, esclusi quelli con scadenza oltre l'anno.

Passività a breve

B - Fondi per rischi e oneri, limitatamente ai fondi utilizzabili entro l'esercizio successivo;

D - Debiti, limitatamente a quelli esigibili dai creditori entro l'esercizio successivo;

E - Ratei e risconti, esclusi quelli con scadenza oltre l'anno.

Il calcolo appena richiamato è puramente indicativo perché la determinazione della natura «a breve» o «a lungo» di alcune specifiche poste secondo le regole fissate in questo Principio contabile può essere effettuata soltanto dal compilatore dello stato patrimoniale. Infatti, l'accurata determinazione delle predette poste prevede un grado di dettaglio che la legge non richiede.

Conti ed operazioni con consociate e soggetti che esercitano l'attività di direzione e coordinamento

L'art. 2428 del codice civile stabilisce, al 1° comma, il contenuto della relazione sulla gestione da redigersi a cura degli amministratori, nella quale devono essere fornite informazioni sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.

Il 2° comma del medesimo articolo stabilisce che dalla relazione sulla gestione devono risultare tra l'altro i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime.

Dalla combinazione tra le disposizioni precedenti e dall'analisi congiunta con l'articolo 2359 del codice civile, risulta che:

a) il termine «rapporti» si estende non solo alle operazioni che danno origine a costi, ricavi ed investimenti di cui al 1° comma, bensì a tutti i rapporti qualitativi e quantitativi con le categorie di imprese menzionate: quindi per «rapporti» si considerano tutti i costi e i ricavi, tutti i debiti e i crediti e tutti i valori di conti o di operazioni con dette imprese;

b) il significato di imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime deve essere inteso in senso lato, considerando sia i rapporti diretti che quelli indiretti. Quindi devono essere indicati i rapporti: con tutte le controllate e collegate (anche con quelle per via indiretta incluse quelle per interposta persona o per società fiduciarie); con tutte le controllanti (e non solo con la prima in ordine gerarchico); con tutte le società sottoposte al controllo di queste ultime (e non solo con la prima).

Con riferimento ai soggetti che esercitano l'attività di direzione e coordinamento, l'art. 2497 c.c. prevede che: *“Parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati”*.

In sintesi, sulla base di queste interpretazioni, si desume che dalla relazione sulla gestione risultano i valori dei conti e delle operazioni con le imprese che sono definite collegate e consociate da questo Principio contabile¹⁸.

Tale interpretazione rende uniforme la normativa legislativa con i principi contabili.

Poiché tali informazioni, che secondo i principi contabili dovrebbero essere espone nella nota integrativa¹⁹, sono espone nella relazione sulla gestione che non è parte integrante del

¹⁸ Come già indicato per «consociata» si intende un'impresa che direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o per interposta persona, controlla o è controllata o si trova sotto unico controllo.

¹⁹ Si veda la sezione relativa alla nota integrativa in questo Principio contabile.

bilancio, è indispensabile che la nota integrativa faccia un chiaro ed esplicito rinvio a detta relazione per ciò che riguarda queste informazioni²⁰.

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO

Schema di conto economico secondo la legislazione civilistica

L'art. 2425 del codice civile prescrive lo schema e il contenuto obbligatorio del conto economico, qui di seguito riportato, rispettando le suddivisioni e la numerazione della legge:

A) Valore della produzione:

- 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
- 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
- 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

Totale

B) Costi della produzione:

- 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
- 7) per servizi;
- 8) per godimento di beni di terzi;
- 9) per il personale:
 - a) salari e stipendi;
 - b) oneri sociali;
 - c) trattamento di fine rapporto;
 - d) trattamento di quiescenza e simili;
 - e) altri costi;
- 10) ammortamenti e svalutazioni:
 - a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
 - b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
 - c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
 - d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;
- 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- 12) accantonamenti per rischi;
- 13) altri accantonamenti;
- 14) oneri diversi di gestione.

Totale.

²⁰ A questa informativa va aggiunta – per le società che fanno ricorso al mercato dei capitali - quella riferita alle parti correlate come definite ai sensi dell'art. 2391-bis.

Si ricorda che tale articolo prevede che: *“Gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell'operazione.*

I principi di cui al primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. L'organo di controllo vigila sull'osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all'assemblea”.

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.

17-bis) Utile e perdite su cambi.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.

Totale delle rettifiche (18 - 19).

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);

21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.

Totale delle partite straordinarie (20 - 21).

Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E);

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;

23) utile (perdite) dell'esercizio.

Considerazioni di carattere generale

Si ritiene di evidenziare in proposito quanto segue:

a) Il legislatore italiano tra i quattro schemi previsti dagli artt. 23, 24, 25, 26 della IV Direttiva CEE ha scelto quello previsto dall'art. 23 che presenta le seguenti caratteristiche:

- forma espositiva scalare, considerata più adatta a evidenziare risultati intermedi significativi e a suddividere aree gestionali omogenee;

- classificazione dei costi per natura, che la Relazione Ministeriale considera «più idonea di quella dell'art. 25 (a costi classificati per destinazione) a recepire ulteriori suddivisioni di voci già esistenti nella disciplina vigente, ed a consentire collegamenti e correlazioni con lo stato patrimoniale».

b) Il legislatore prescrive all'art. 2425 del codice civile uno schema obbligatorio²¹ da rispettare salve alcune variazioni, talvolta ammesse e altre volte richieste (si veda punto g) di questa sezione).

c) Lo schema di conto economico prevede cinque raggruppamenti di voci o classi (indicati con lettere maiuscole e per i quali sono previsti sub-totali) e risultati intermedi. La struttura di conto economico può essere così riassunta:

A - Valore della produzione

B - Costi della produzione

Differenza tra valori e costi della produzione (A - B)

C - Proventi e oneri finanziari

D - Rettifiche di valore di attività finanziarie

E - Proventi e oneri straordinari

Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)

22 - Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;

23 - Utile (perdita) dell'esercizio.

Con le lettere A e B si confrontano i componenti positivi costituenti il valore della produzione con i costi della produzione classificati per natura, cioè sulla base della natura del costo. I primi due raggruppamenti (valore della produzione e costi della produzione) si riferiscono alla gestione caratteristica e alla gestione accessoria come definite successivamente.

Le lettere C e D sono relative ai componenti positivi e negativi e alle rettifiche di valore di natura finanziaria. Questi due raggruppamenti si riferiscono alla gestione finanziaria.

La lettera E si riferisce alla gestione straordinaria ossia ai proventi e oneri straordinari. Essa comprende i seguenti numeri:

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5;

21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14, e delle imposte relative a esercizi precedenti.

La Relazione Ministeriale di accompagnamento al D.Lgs. 127/91 chiarisce il significato del termine straordinario: si rinvia poco oltre per l'esposizione e il commento di questo concetto.

d) A seguito del D.Lgs. 6/03 è stato abrogato l'ultimo comma dell'art. 2426, con il quale era consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie.

In questo modo il legislatore prevede che il bilancio sia redatto in ottemperanza alle disposizioni del codice civile in quanto uniche disposizioni in materia. Come precisato nella relazione ministeriale, ciò consente che ogni variazione, in sede di dichiarazione dei redditi, apportata all'utile civilistico per giungere all'imponibile fiscale non incida in alcun modo sul bilancio e di conseguenza non ne influenzi il risultato. Si veda, per quanto riguarda questo aspetto il Principio contabile 25 *Il trattamento contabile delle imposte sul reddito*.

e) Le voci indicate nello schema dell'art. 2425 del codice civile devono essere iscritte separatamente e nell'ordine indicato. Sono vietati i compensi di partite (art. 2423-ter, 1° e 6° comma cod. civ.).

f) Per ogni voce del conto economico deve essere indicato l'importo della voce relativo all'esercizio precedente. Se la comparazione delle voci non fosse possibile le voci relative all'esercizio precedente devono essere adattate (art. 2423-ter, 5° comma cod. civ.).

²¹ Per quanto concerne il significato di obbligatorio si veda la nota 4 relativa allo stato patrimoniale.

g) Il legislatore permette l'ulteriore suddivisione, senza l'eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente e/o il raggruppamento di alcune voci, nelle seguenti due circostanze:

- quando il raggruppamento è irrilevante ai fini della chiarezza del bilancio e della rappresentazione veritiera e corretta;

- quando, in generale, il raggruppamento favorisce la chiarezza del bilancio.

Nel caso di raggruppamento di cui alla lettera b) la nota integrativa deve contenere il dettaglio delle voci oggetto del raggruppamento stesso (art. 2423-ter, 2° comma cod. civ.).

Inoltre, il legislatore obbliga l'adattamento o l'aggiunta di voci, qualora questo risulti necessario, anche in relazione alla particolare natura dell'attività esercitata (art. 2423-ter, 3° e 4° comma cod. civ.).

Infine, all'art. 2425-bis, il legislatore ha disciplinato ulteriormente i criteri di "iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri", come segue:

"I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.

I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell'esercizio".

Tutte le operazioni di cui sopra sono ammesse o obbligatorie, in base ai diversi casi, sempre limitatamente alle voci precedute da numeri arabi.

h) Si deve, in casi eccezionali, derogare alle disposizioni dell'art. 2425, se queste sono incompatibili con l'esposizione²² veritiera e corretta. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicare l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico (art. 2423, 4° comma cod. civ.).

Schema di conto economico secondo i principi contabili

In questa sezione sono espone le finalità e le caratteristiche formali e strutturali dello schema di conto economico considerate necessarie da un punto di vista economico-tecnico, affinché lo stesso assolva alla sua funzione di rappresentare il risultato economico conseguito nell'esercizio e dimostrare i relativi componenti positivi e negativi di reddito, con l'inclusione dei risultati intermedi, in conformità ai principi contabili relativi all'esposizione dei dati di bilancio e nel rispetto dei postulati e requisiti del bilancio di esercizio tra i quali l'utilità, la completezza, la comparabilità, la rilevanza, la costanza di applicazione dei criteri di classificazione, la neutralità e la comprensibilità, la prevalenza della sostanza sulla forma²³.

Finalità del conto economico

Il conto economico deve fornire un'espressiva rappresentazione e dimostrazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico conseguito, raggruppati in modo da fornire significativi risultati intermedi, in conformità ai principi contabili.

²² In questa sede ci si riferisce all'esposizione dei dati. Il legislatore ha utilizzato il termine «rappresentazione» per riferirsi non solo all'esposizione, ma anche alla valutazione. Limitatamente alla struttura del conto economico l'esposizione è l'elemento rilevante.

²³ Definiti nel Principio contabile 11 *Bilancio d'esercizio - finalità e postulati*.

Forma ed elementi strutturali

Il conto economico deve essere presentato in una forma che sia la più comprensibile per il lettore del bilancio. Si ritiene che la forma scalare, prevista anche dal legislatore nell'attuazione della IV Direttiva CEE, contrapposta a quella a sezioni divise, sia attualmente quella di più facile comprensibilità per il lettore e sia la più idonea a rappresentare ed a dimostrare il risultato economico conseguito in quanto consente di evidenziare risultati (aggregati) intermedi ottenuti tramite significativi raggruppamenti.

In uno schema scalare la classificazione dei costi operativi può essere effettuata secondo due modalità:

a) Classificazione per destinazione (o per funzione o per centro di responsabilità) con la quale si suddividono: il costo del venduto, con o senza l'indicazione dei suoi componenti (magazzino iniziale, acquisti, spese industriali, ammortamento industriale, magazzino finale); spese di vendita; spese generali e amministrative; spese di ricerca e sviluppo.

b) Classificazione per natura con la quale si suddividono i costi in base alla causa economica dell'evento che ha prodotto il costo (p.e. costo del lavoro, costi per acquisti, per servizi, ammortamenti ecc.).

Indipendentemente dal tipo di classificazione adottata, il conto economico dovrebbe evidenziare risultati intermedi significativi atti ad assicurare l'obiettivo dell'organica conoscenza della gestione ordinaria e straordinaria e nell'ambito di quella ordinaria della:

- gestione tipica o caratteristica, da cui scaturisce il risultato operativo;
- gestione accessoria, che nello schema di conto economico previsto dal legislatore è inscindibile dalla gestione caratteristica;
- gestione finanziaria.

La classificazione per destinazione consente di esprimere i valori relativi al costo della produzione venduta e di separare costi aventi finalità economica diversa. Pertanto, l'informativa, ed in particolare i risultati intermedi forniti da tale conto economico, ed il raffronto degli stessi e dei suoi componenti con quelli dell'esercizio precedente consentono di ottenere elementi di particolare rilevanza che contribuiscono alla valutazione della gestione.

La gestione caratteristica è costituita dalle operazioni che si manifestano in via continuativa nello svolgimento della gestione e che esprimono componenti positivi e negativi di reddito i quali identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività economica svolta dall'impresa, per la quale la stessa è finalizzata.

La gestione finanziaria è rappresentata da proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, svalutazioni e ripristini di valore tutti relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi e utili e perdite su cambi.

La gestione accessoria è rappresentata convenzionalmente da proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, anche di origine patrimoniale, tutti relativi ad operazioni che fanno parte della gestione ordinaria ma che non rientrano nella gestione caratteristica, in quella finanziaria ed in quella straordinaria. Si riferisce in sostanza a operazioni residuali rispetto alle predette tre gestioni, di cui vengono forniti esempi nelle pagine successive.

Commento allo schema di conto economico civilistico in base ai principi contabili

Lo schema di conto economico previsto dall'art. 2425 del codice civile presenta una classificazione per natura. Tale schema è finalizzato a determinare il valore ed i costi della produzione.

Peraltro esso:

a) espone un valore della produzione che è una somma di elementi eterogenei, in quanto i ricavi riflettono prezzi di vendita, la variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti è determinata generalmente sulla base di costi e la variazione delle rimanenze dei lavori in corso su ordinazione è basata su costi o corrispettivi contrattuali secondo il criterio di valutazione adottato;

b) non consente di identificare il risultato operativo, la cui rilevanza come valore segnaltico è fondamentale. Tale mancanza riduce la capacità informativa del conto economico.

Lo schema legislativo è basato sulla distinzione tra attività o gestione ordinaria e straordinaria. Nella gestione ordinaria è separatamente evidenziata quella finanziaria, mentre, a differenza del sistema per destinazione non viene distinta la gestione caratteristica o tipica da quella accessoria. In sostanza la gestione ordinaria si considera formata da:

- gestione tipica o caratteristica,
- gestione accessoria,
- gestione finanziaria, inclusiva dei «proventi e oneri finanziari» nonché delle «rettifiche di valore di attività finanziarie», che il legislatore evidenzia entrambi separatamente.

Nel caso in cui la gestione caratteristica sia costituita da più categorie di attività è opportuno fornire specifiche informazioni sulle singole categorie nella nota integrativa. Nella nota integrativa tali informazioni sono richieste dal n. 10 dell'art. 2427 del codice civile secondo il quale deve essere indicata «la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche».

Per ciò che riguarda la gestione straordinaria è necessario riferirsi alla Relazione Ministeriale al D.Lgs 127/91 che chiarisce il significato dell'aggettivo straordinario. Secondo la Relazione «l'aggettivo straordinario, riferito a proventi ed oneri, non allude all'eccezionalità o anormalità dell'evento, bensì all'estraneità, della fonte del provento o dell'onere, alla attività ordinaria».

Secondo la Relazione dunque per considerare straordinario un componente di reddito non è sufficiente l'eccezionalità (a livello temporale) o l'anormalità (a livello quantitativo) dell'evento; è necessaria l'estraneità rispetto alla gestione ordinaria della fonte del provento o dell'onere.

Di conseguenza, indicativamente, i proventi e oneri straordinari comprendono:

- plusvalenze e minusvalenze derivanti da fatti per i quali la fonte del provento o dell'onere è estranea alla gestione ordinaria (come in precedenza identificato);
- sopravvenienze e insussistenze attive e passive²⁴ derivanti da fatti per i quali la fonte del provento o dell'onere è estranea alla gestione ordinaria (come in precedenza identificata);
- componenti positivi o negativi relativi ad esercizi precedenti, inclusi gli errori di rilevazione di fatti di gestione o di valutazione di poste di bilancio²⁵;
- effetti di variazioni dei criteri di valutazione adottati.

Un'esemplificazione delle specifiche operazioni e fattispecie che originano componenti straordinari è fornita successivamente, nonché nel Principio interpretativo n. 1 a questo Principio contabile, cui si rinvia per una più completa analisi.

Sulla base delle precedenti definizioni di gestione ordinaria e straordinaria si fornisce un commento sintetico sulle singole voci dello schema legislativo.

²⁴ Sempre che non siano originate da aggiornamenti nelle stime di valore, effettuate in precedenti esercizi, dovute a mutate condizioni.

²⁵ Gli errori possono consistere in calcoli errati, nell'errata applicazione di principi contabili ed in particolare di criteri di valutazione o da sviste o in errate misurazioni di fatti che già esistevano nella predisposizione dei bilanci di esercizi precedenti. A tal fine si rinvia allo specifico Principio contabile 29.

Le elencazioni fatte per le singole voci hanno un valore puramente esemplificativo senza essere esaustive.

Per tutte le questioni valutative si fa rinvio ai principi contabili applicativi relativi alle diverse poste di bilancio.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

L'espressione «valore della produzione» si intende nell'accezione lata di produzione economica; pertanto, la stessa è riferita oltrech  alle imprese industriali a quelle mercantili e di servizi.

1) *Ricavi delle vendite e delle prestazioni*

Sono indicati i ricavi derivanti dall'attivit  ordinaria limitatamente alla parte avente natura caratteristica (vendite di prodotti o prestazioni di servizi).

I ricavi sono indicati al netto di resi, sconti, abbuoni, premi e imposte direttamente connesse con le vendite (imposte di fabbricazione ecc.) (art. 2425-*bis* cod. civ.).

Non   richiesta la separata indicazione per categorie omogenee; tuttavia questa informazione, se significativa,   riportata in nota integrativa con riferimento a categorie di attivit  e aree geografiche (art. 2427, n. 10, cod. civ.).

2) *Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti*

In questa voce   indicata la differenza algebrica tra il valore delle rimanenze finali e delle iniziali relative ai prodotti risultanti dalla produzione e a quelli in corso di fabbricazione. Sono escluse le materie prime, sussidiarie, di consumo e merci per esplicita disposizione di legge, e tutti quei beni che pur costituendo rimanenze non hanno subito alcun processo di trasformazione o lavorazione in azienda.

Le rettifiche di valore relative a svalutazioni e agli eventuali ripristini del valore originario delle rimanenze correggono direttamente le stesse rimanenze (art. 2426, n. 9, cod. civ.). Questo disposto di legge si applica altres  alle successive voci 3 e 11.

3) *Variazioni dei lavori in corso su ordinazione*

In questa voce   indicata la differenza tra il valore delle rimanenze finali e delle iniziali relative alle commesse su ordinazione in corso a fine esercizio.

4) *Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni*

  il totale dei costi capitalizzati per la realizzazione interna, nel corso dell'esercizio, delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

Si rileva che l'eventuale ammontare degli oneri finanziari capitalizzati   indicato nella nota integrativa specificando la voce di attivit  sulla quale sono stati capitalizzati (art. 2427, n. 8, cod. civ.).

5) *Altri ricavi e proventi*

  una voce di natura residuale comprendente i ricavi e proventi diversi da quelli indicati al precedente punto 1 (cio  relativi alla gestione caratteristica), purch  inerenti alla gestione ordinaria. Si tratta dei ricavi, proventi e plusvalenze da cessione relativi alla gestione accessoria come in precedenza identificata, e pertanto derivanti da operazioni che non rientrano nella gestione caratteristica, finanziaria o straordinaria. In via esemplificativa trattasi di:

- proventi derivanti dalla gestione, ma non dalla cessione, di immobili o di altri beni di natura patrimoniale, posseduti per investimento e, pertanto, non relativi alla gestione caratteristica (ovviamente non ci si riferisce ad imprese immobiliari), esempio: affitti attivi;
- proventi patrimoniali, rappresentati da plusvalenze relative alla cessione di beni strumentali impiegati nella normale attivit  produttiva, commerciale o di servizi, alienati in se-

guito al loro deperimento economico-tecnico²⁶ ed aventi scarsa significatività rispetto alla totalità dei beni strumentali utilizzati per la normale attività produttiva, mercantile o di servizi, e comunque di entità tale da non stravolgere il significato tecnico del valore intermedio indicato dal legislatore come differenza tra valore e costo della produzione;

- sopravvenienze e insussistenze relative a valori stimati, che non derivino da errori (p.e. eccedenze di fondi quali fondi premi, fondi di garanzia e fondi rischi);

- contributi in conto esercizio, maturati secondo il criterio della competenza, che sono indicati separatamente (questa voce è espressamente richiesta dalla legge).

Quando questa voce contiene importi significativi se ne fornisce la composizione e l'analisi nella nota integrativa.

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

L'espressione «costi della produzione» si intende nell'accezione lata di produzione economica; pertanto, la stessa si riferisce oltreché alle imprese industriali a quelle mercantili e di servizi.

Include tutti i costi che sono inerenti al valore della produzione; è quindi espressione di fattori produttivi impiegati per il suo ottenimento.

6) *Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci*

Sono iscritti in tale voce i costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie di consumo, e merci necessarie alla produzione e/o al commercio dei beni oggetto dell'attività ordinaria d'impresa al netto di resi, sconti, abbuoni, premi e imposte direttamente connesse con gli acquisti.

7) *Per servizi*

Sono indicati i costi relativi all'acquisizione di servizi connessi all'attività ordinaria. Per servizio si intende l'oggetto di un rapporto contrattuale con terzi consistente nel fornire una prestazione di fare. In via esemplificativa si ricordano costi per: energia elettrica, trasporti (tranne quelli rientranti tra i costi di acquisto, in quanto addebitati dal fornitore in fattura), consulenze, compensi agli amministratori e sindaci, pubblicità, assistenza tecnica, royalties, lavorazioni esterne, manutenzioni e riparazioni, provvigioni, assicurazioni ecc.

8) *Per godimento di beni di terzi*

Questa voce comprende i corrispettivi pagati per il godimento di beni materiali ed immateriali non di proprietà sociale destinati all'esercizio dell'attività d'impresa (p.e. canoni di locazione anche finanziaria, affitti, corrispettivi per l'utilizzo di brevetti e marchi di terzi ecc.).

9) *Per il personale*

Sono indicate le componenti di costo relative al personale dipendente suddivise nella seguente classificazione:

a) salari e stipendi (al lordo delle imposte e degli oneri sociali a carico del dipendente) inclusi gli stanziamenti per ferie maturate e non godute;

b) oneri sociali (a carico del datore di lavoro) inclusi gli oneri afferenti gli stanziamenti quali ad esempio, quelli per ferie maturate e non godute;

c) trattamento di fine rapporto;

d) trattamento di quiescenza e simili;

²⁶ Ci si riferisce ad operazioni di fisiologica sostituzione, diverse dalle cessioni di rami di azienda o dall'attuazione di piani di ristrutturazione aziendale.

e) altri costi (residuale - p.e. erogazioni, servizi alla generalità dei dipendenti per specifiche finalità di educazione, ecc.).

10) *Ammortamenti e svalutazioni*

Sono separatamente indicati:

a) gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali, così come definite alla voce B I dell'attivo dello stato patrimoniale.

b) gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, così come definite alla voce B II dell'attivo dello stato patrimoniale. Si ricorda che eventuali modifiche dei criteri devono essere indicate nella nota integrativa (art. 2426, n. 2, cod. civ.).

c) altre svalutazioni. Sono indicate le svalutazioni dei beni di cui ai punti a) e b), estranee per loro natura al normale procedimento di ammortamento purché la perdita di valore dei beni possa considerarsi durevole (art. 2426, n. 3, cod. civ.).

d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide. Sono indicate le quote di accantonamento per svalutazione del valore nominale dei crediti a breve termine e delle disponibilità liquide, come ad esempio le valute estere, a fronte di rischi di inesigibilità degli stessi (p.e. quota svalutazione crediti).

11) *Variazioni delle rimanenze di materie prime sussidiarie di consumo e merci*

Sono indicate le differenze tra il valore delle rimanenze finali e iniziali di quei beni i cui costi di acquisto sono stati indicati alla voce 6 del conto economico.

12) *Accantonamento per rischi*

Accoglie gli accantonamenti per rischi che hanno contropartita nella voce B 3 del passivo dello stato patrimoniale. In via esemplificativa si menzionano:

- rischi penali su forniture;
- rischi per cause in corso;
- rischi per garanzie prodotti (di natura non ricorrente).

13) *Altri accantonamenti*

La voce accoglie gli accantonamenti per costi e spese future che hanno contropartita nella voce B3 del passivo dello stato patrimoniale. In via esemplificativa si menzionano:

- accantonamenti per garanzia prodotti (di natura ricorrente e, quindi, oneri ragionevolmente certi);
- accantonamenti per manutenzione ciclica;
- accantonamenti per operazioni a premio.

14) *Oneri diversi di gestione*

Si tratta di una voce residuale comprendente i costi e gli oneri diversi da quelli indicati ai precedenti punti da 6 a 13, purché inerenti alla gestione ordinaria. Si tratta in particolare dei costi, oneri e minusvalenze da cessione (risultanti da operazioni di natura non fiscale) che siano relativi alla gestione accessoria, come identificata in precedenza, e, pertanto, derivanti da operazioni che non rientrano nella gestione caratteristica, in quella finanziaria e in quella straordinaria.

In via esemplificativa si tratta di:

- oneri derivanti dalla gestione, ma non dalla cessione, di immobili o di altri beni di natura patrimoniale, posseduti per investimento (da imprese non immobiliari) e, pertanto, non relativi alla gestione caratteristica; esempio: spese di manutenzione di immobili civili, ecc.;
- oneri patrimoniali, quali minusvalenze relative alla cessione di beni strumentali impiegati nella normale attività produttiva, commerciale o di servizi che vengono alienati per effetto di deperimento economico-tecnico ed aventi comunque scarsa significatività rispetto

alla totalità dei beni strumentali utilizzati per la normale attività produttiva, commerciale o di servizi, al fine di non stravolgere con elementi di natura straordinaria il significato tecnico del valore intermedio indicato dal legislatore come differenza tra valore e costo della produzione;

- sopravvenienze e insussistenze passive relative a valori stimati, che non derivino da errori (p.e. carenza di fondi quali fondi premi, fondi di garanzie e fondi rischi);
- imposte indirette e tasse.

Quando questa voce contiene importi significativi si fornisca la composizione e l'analisi nella nota integrativa.

* * *

Tutti gli ammortamenti, le svalutazioni e gli accantonamenti esaminati fino ad ora trovano giustificazione nelle norme civilistiche di valutazione, e ciò in osservanza della novellata disposizione che prevede l'eliminazione delle c.d. "interferenze fiscali" dal bilancio d'esercizio. Dalla contrapposizione del valore della produzione e dei costi della produzione deriva un primo risultato intermedio, chiamato dal legislatore «differenza tra valore e costi della produzione». Questo risultato assume particolare significatività in quanto, se ottenuto rispettando le indicazioni fornite da questo Principio, rappresenta un risultato parziale comprensivo del:

- risultato operativo (cioè risultato relativo alla gestione tipica o caratteristica), e del
- risultato della gestione accessoria, come in precedenza identificata.

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Questa classe di componenti economiche include principalmente i proventi derivanti dalla gestione degli investimenti finanziari, sia temporanei che duraturi, nonché gli oneri finanziari.

15) *Proventi da partecipazioni*

In questa voce sono evidenziati, con distinta indicazione del soggetto erogante:

- i dividendi percepiti al lordo delle ritenute subite, ove applicabili;
- gli altri proventi da partecipazioni, tra cui, in particolare, le plusvalenze derivanti da cessione delle partecipazioni escluse quelle di natura straordinaria. Gli eventuali proventi diversi dai dividendi devono essere indicati nella nota integrativa (art. 2427, punto 11, cod. civ.).

16) *Altri proventi finanziari*

In questa voce sono indicati gli altri proventi finanziari (interessi e altre componenti attive) secondo la classificazione seguente, con separata indicazione di quelli da imprese controllate, collegate e controllanti:

- a) proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni (p.e. interessi da finanziamenti duraturi);
- b) proventi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni (p.e. interessi su BTP, su prestiti obbligazionari, su altri titoli rappresentativi di investimenti duraturi);
- c) proventi da titoli iscritti nell'attivo circolante (p.e. interessi su BOT, su altri titoli rappresentativi di investimenti circolanti);
- d) proventi diversi dai precedenti (interessi su conti correnti bancari, interessi di mora, proventi relativi ad operazioni di pronti contro termine, ivi compresa la differenza tra prezzo

a termine e prezzo a pronti, relativamente alla parte di competenza dell'esercizio) con separata indicazione di quelli da imprese controllate, collegate e controllanti.

17) Interessi e altri oneri finanziari

In questa voce sono indicate tutte le componenti economiche negative di natura finanziaria (comprese quelle che sono state capitalizzate nella voce A 4), con separata indicazione di quelle verso imprese controllate, collegate e controllanti.

In via esemplificativa:

- interessi passivi su debiti verso le banche, su debiti verso altri finanziatori, su prestiti obbligazionari;

- minusvalenze su cessioni di partecipazioni, escluse quelle di natura straordinaria.

Inoltre dovranno essere ricompresi in questa voce gli oneri relativi a titoli iscritti nelle immobilizzazioni o iscritti nell'attivo circolante, che non costituiscono partecipazioni, per operazioni di pronti contro termine.

17 - bis) utili e perdite su cambi

In questa voce sono indicati gli utili e le perdite su cambi realizzati nel corso dell'esercizio nonché quelli valutativi determinati dalla conversione delle attività e passività in valuta al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio (art. 2426, n. 8-bis).

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Questa classe raggruppa le rettifiche di valore delle attività finanziarie, ivi inclusa la quota di pertinenza del risultato d'esercizio di partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto, previste dal nuovo art. 2426 del codice civile suddividendole tra rivalutazioni (voce 18) e svalutazioni (voce 19)²⁷. Il termine rivalutazioni²⁸ si riferisce esclusivamente ai ripristini di valore delle attività finanziarie quando sono venuti meno i motivi di una precedente svalutazione; non si riferisce invece alle rivalutazioni monetarie, le quali non transitano per il conto economico, ma incidono direttamente su una voce del patrimonio netto. Per quanto concerne le rivalutazioni monetarie dovute alla scarsa significatività dei valori storici per effetto dell'inflazione, la Relazione Ministeriale al D.Lgs. 127/91 chiarisce che esse non costituiscono «casi eccezionali» ai sensi dell'art. 2423 del codice civile e che pertanto la loro iscrizione può avvenire solo per effetto di disposizioni legislative.

Il termine «svalutazioni» si riferisce a tutte le svalutazioni di attività finanziarie richieste dalla nuova normativa.

Le rivalutazioni e le svalutazioni devono essere esposte sulla base della seguente classificazione, rispettivamente alle voci 18 e 19:

- a) su partecipazioni (stato patrimoniale, voci B III 1 e C III dell'attivo);
- b) su immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni (stato patrimoniale, voci B III 2, 3, 4 dell'attivo);
- c) su titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni (stato patrimoniale, voce C III dell'attivo).

²⁷ La problematica della valutazione ivi incluso il metodo di contabilizzazione delle partecipazioni secondo il criterio del patrimonio netto è affrontata nel Principio contabile 21.

²⁸ Le rivalutazioni non rientrano nel concetto di plusvalenza realizzata.

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

In questa classe sono indicate tutte le componenti positive o negative considerate straordinarie sulla base della definizione precedentemente fornita. Si tratta di proventi e di oneri la cui fonte è estranea all'attività ordinaria, di componenti relativi ad esercizi precedenti e di effetti di variazioni dei criteri di valutazione.

In via esemplificativa si ricordano i seguenti proventi o plusvalenze, oneri o minusvalenze, da indicare rispettivamente nelle voci 20 e 21:

- plusvalenze o minusvalenze derivanti da operazioni o eventi che hanno un effetto rilevante sulla struttura dell'azienda (p.e. cessioni di rami aziendali o di parte significativa delle partecipazioni, conferimenti, ristrutturazioni aziendali²⁹, altre operazioni che incidono sulla struttura aziendale);

- plusvalenze o minusvalenze derivanti da cessioni di immobili civili e di altri beni non strumentali all'attività produttiva, commerciale o di servizi e non afferenti la gestione finanziaria;

- plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali alla normale attività produttiva, commerciale o di servizi aventi una notevole rilevanza rispetto alla totalità dei beni strumentali utilizzati per la suddetta attività produttiva, commerciale o di servizi;

- errori di rilevazione di fatti di gestione o di valutazione delle poste di bilancio relativi ad esercizi precedenti;

- effetti delle variazioni dei criteri di valutazione (p.e. passaggio dal criterio LIFO al FIFO nella valorizzazione delle rimanenze);

- limitatamente alla voce 21, le imposte relative agli esercizi precedenti (p.e. condoni, accertamenti definitivi), posta espressamente indicata dalla legge.

* * *

Dalla somma algebrica dei sub-totali delle cinque classi precedenti deriva un secondo risultato intermedio chiamato dal legislatore «risultato prima delle imposte».

22) *Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate*

In questa voce si indicano le imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate cioè IRES e IRAP. Le imposte differite e anticipate saranno analizzate, ove opportuno, con specificazione in un apposito prospetto, separatamente nella nota integrativa (art. 2427, n. 14). Per la problematica riguardante le imposte, incluse quelle differite e anticipate e relativa classificazione ed informativa di bilancio, si rinvia allo specifico Principio contabile.

Per quanto riguarda la classificazione degli oneri derivanti da accantonamenti a fronte di contenziosi tributari, si rinvia al paragrafo B12 del Documento 1 interpretativo del Principio contabile 12.

²⁹ A titolo puramente indicativo e non esaustivo, si considerano ristrutturazioni aziendali le operazioni di riassetto aziendale normalmente originate da condizioni di necessità connesse al superamento di situazioni di difficoltà economica che devono comportare un profondo cambiamento nella struttura produttiva (cambiamento nei prodotti o nei processi produttivi), commerciale ed amministrativa a seguito dell'attuazione di un piano di ristrutturazione come conseguenza del quale l'attivo aziendale residuo da tale piano viene inserito in un nuovo ciclo economico e contabile; il trattamento delle operazioni di ristrutturazione esula dallo scopo di questo Principio contabile.

Conclusioni

Sulla base dell'analisi e delle osservazioni effettuate, lo schema di conto economico previsto dall'art. 2425 del codice civile può rappresentare i dati di bilancio, relativamente al risultato economico d'esercizio, secondo i principi contabili, purché vengano rispettate le condizioni per l'imputazione dei diversi componenti positivi e negativi esplicitate in questo Principio. Il rispetto delle predette condizioni relative al conto economico di legge consente di far conoscere la formazione del risultato economico di esercizio ed i risultati intermedi più significativi ottenibili da tale schema.

Per il carattere di indirizzo generale di questo Principio, indicazioni specifiche sul contenuto, ossia sui conti, e, se necessario, sulla struttura di conto economico, sono fornite dai Principi contabili (nonché dal citato Documento interpretativo a questo Principio) relativi alle singole poste del bilancio d'esercizio; ciò vale particolarmente per aggiunte di voci o per loro raggruppamenti ovvero per i casi eccezionali di deroga allo schema necessari secondo i principi contabili.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

INFORMATIVA RICHIESTA DALLA NORMATIVA CIVILISTICA

Come già è stato detto nella parte di questo Principio relativa alla composizione del bilancio, il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Come risulta dalle informazioni richieste dalla normativa civilistica, la funzione della nota integrativa dei dati presentati nello stato patrimoniale e nel conto economico, che per loro natura sono sintetici e quantitativi, è quella di fornire informazioni integrative, esplicative e, ove necessario, complementari.

Le fonti che definiscono il contenuto della nota integrativa sono:

- 1) l'art. 2427 del codice civile;
- 2) alcune altre norme civilistiche;
- 3) altre norme di legge attinenti la materia del bilancio;
- 4) l'art. 2423 del codice civile, che fissa una prescrizione generale riguardante la necessità di informazioni complementari.

1. Informazioni richieste dall'art. 2427

L'art. 2427 stabilisce che la nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;

3) la composizione delle voci «costi di impianto e di ampliamento» e «costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità», nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;

3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio;

4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;

5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;

6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica

indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;

6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;

6-ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;

7) la composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e della voce «altri fondi» dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce «altre riserve»;

7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi,

8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;

9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;

11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'art. 2425, n. 15), diversi dai dividendi;

12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'art. 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;

13) la composizione delle voci «proventi straordinari» e «oneri straordinari» del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;

14) un apposito prospetto contenente:

a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;

b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;

15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;

16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;

17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;

18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono.

19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;

19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;

20) i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447-*septies* con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-*bis*;

21) i dati richiesti dall'articolo 2447-*decies*, ottavo comma;

22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio.

Relativamente alla norma in esame si possono effettuare le seguenti osservazioni di carattere generale:

a) La nota integrativa espone informazioni di natura patrimoniale, finanziaria ed economica; le informazioni sulla situazione della società e sull'andamento della gestione vanno incluse in un altro documento, la relazione sulla gestione (di cui all'art. 2428 cod. civ.), che deve corredare il bilancio.

b) Le informazioni richieste dall'art. 2427 del codice civile possono essere raggruppate in quattro categorie:

- illustrazione dei criteri contabili adottati;
- indicazione delle informazioni, dei dettagli e, in taluni casi, delle motivazioni relativi all'iscrizione di voci nello stato patrimoniale;
- indicazione delle informazioni, dei dettagli e, in taluni casi, delle motivazioni relativi all'iscrizione di voci nel conto economico;
- una serie di altre informazioni.

Relativamente alle principali disposizioni dell'art. 2427 del codice civile si ritiene necessario effettuare le seguenti precisazioni:

a) Il n. 1 richiede l'indicazione dei criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e delle rettifiche di valore. Si tratta di un'informazione che non deve né limitarsi a riportare i criteri legislativi, né essere troppo dettagliata, perché in entrambi i casi non sarebbe rispettato il principio generale della chiarezza nella redazione del bilancio. In sostanza deve essere fornita un'informazione esauriente, seppure sintetica³⁰.

b) Il n. 2 richiede un sommario dei movimenti dei conti accesi alle immobilizzazioni ed ai relativi fondi di ammortamento. Le informazioni richieste in maniera specifica sono già indicate all'inizio di questa sezione laddove si riporta il contenuto dell'art. 2427 del codice civile. Le informazioni richieste sono numerose e, pertanto, rendono necessaria la loro esposizione in forma tabellare per tipologia di immobilizzazione ovvero di prospetto.

c) Il n. 3 richiede la composizione delle voci «costi di impianto e ampliamento» e «costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità», nonché l'indicazione delle ragioni della iscrizione e dei criteri di ammortamento. A tale riguardo va indicato che il legislatore ha posto grande attenzione e cautela sulla possibilità del differimento di tali oneri per evitare che la loro iscrizione contrasti con la rappresentazione veritiera e corretta. Di conseguenza si rende necessario che l'eventuale differimento dei predetti oneri venga effettuato utilizzando regole

³⁰ Vedasi nel Principio contabile 11 il postulato sulla funzione informativa e completezza della nota integrativa al bilancio e delle informazioni necessarie.

che, trovando fondamento nei postulati del bilancio, stabiliscano le condizioni e i limiti del differimento (vedasi il Principio contabile 24 *Le immobilizzazioni immateriali*).

d) Il n. 3-*bis* richiede la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio.

e) Il n. 4 richiede le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo, e, in particolare per le voci del patrimonio netto, per i fondi, e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni.

Poiché gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico indicano, per ogni voce, gli importi dell'esercizio precedente (e quindi raffrontano i saldi dei due esercizi), si ritiene che non ci si possa limitare ad evidenziare le variazioni intervenute nella consistenza delle voci, ma si debbano identificare, almeno per le voci che presentano variazioni significative, i principali motivi che le hanno determinate. Infatti, la stessa Relazione Ministeriale al D.Lgs. 127/91 stabilisce che l'indicazione delle variazioni intervenute nella consistenza di queste voci non può limitarsi al confronto con l'ammontare della voce nel bilancio dell'esercizio precedente.

Per quanto concerne i fondi, invece, si rende necessario, oltre alla spiegazione, indicare la loro formazione e le utilizzazioni; possono anche essere indicati i saldi iniziali e finali.

f) Lo stesso n. 4 richiede anche l'indicazione dei movimenti nelle poste del patrimonio netto.

g) Il n. 5 richiede l'elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate, comprensivo di una serie dettagliata di dati. Le informazioni richieste sono già indicate all'inizio di questa sezione laddove si riporta il contenuto dell'art. 2427 del codice civile. Invece le informazioni relative ai rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime devono essere fornite nella relazione sulla gestione.

h) Il n. 6-*bis* richiede l'evidenziazione di eventuali effetti significativi derivanti dalla variazione nei cambi valutari verificatasi successivamente alla chiusura dell'esercizio.

i) Il n. 6-*ter* richiede l'indicazione dell'ammontare dei crediti e dei debiti inerenti ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

l) Il n. 7-*bis* richiede la redazione di appositi prospetti nei quali vanno riportate le poste del patrimonio netto distinte sulla base dell'origine, la distribuibilità e la disponibilità.

m) Il n. 14 richiede di fornire utili informazioni in merito alle modalità di calcolo delle imposte differite. In particolare, è prevista la redazione di un apposito prospetto con le seguenti specificazioni: la descrizione delle differenze temporanee che hanno generato la rilevazione di imposte differite ed anticipate, indicando il relativo effetto fiscale e l'aliquota applicata, le differenze rispetto al precedente esercizio, gli importi accreditati o addebitati nel conto economico o nel patrimonio netto, l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio inerenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti, nonché le ragioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione.

n) Il n. 19-*bis* richiede l'illustrazione dei finanziamenti fatti dai soci alla società, suddivisi per scadenza e con separata indicazione di quelli postergati rispetto agli altri creditori. Per maggior chiarimento circa gli strumenti finanziari, complessi nella loro natura e tipologia, si veda la Appendice 1 di questo Principio.

o) Il n. 20 richiede l'illustrazione, in relazione alla disciplina dei patrimoni destinati ad uno specifico affare, del valore e della tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio, compresi quelli apportati da terzi, dei principi adottati per l'imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo e del regime della responsabilità.

p) Il n. 22 richiede la redazione di un prospetto dal quale devono risultare: il valore attuale delle rate di canone non scadute, quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo relativo ai singoli contratti; l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio; l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio, nell'ipotesi in cui fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero state riferibili all'esercizio. Pertanto per le operazioni di leasing finanziario occorre fornire informazioni in relazione alla loro rappresentazione secondo il metodo c.d. finanziario, in luogo di quello c.d. patrimoniale. In considerazione della novità normativa introdotta con il D.Lgs. 6/2003 in tema di locazione finanziaria e della complessità della materia, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti sul suo trattamento che sono riportati nella Appendice 2 di questo Principio.

2. Informazioni richieste da altre norme civilistiche

Le altre disposizioni legislative previste dal D.Lgs. 127/91 e dal D.Lgs. 6/03 che obbligano a fornire informazioni nella nota integrativa sono principalmente le seguenti:

a) L'art. 2423, 4° comma, del codice civile richiede, nei casi eccezionali di deroga ad una disposizione sul bilancio, la motivazione della deroga e l'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.

b) L'art. 2423-*bis*, 2° comma, del codice civile richiede, in caso di variazioni ai criteri e principi di valutazione adottati (variazioni consentite solo in casi eccezionali), la motivazione della deroga e l'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.

c) L'art. 2423-*ter*, 2° comma, del codice civile richiede nel caso in cui sia ammesso il raggruppamento delle voci negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico per favorire la chiarezza del bilancio, l'indicazione delle singole voci raggruppate.

d) L'art. 2423-*ter*, 5° comma, del codice civile richiede la segnalazione ed il commento della non comparabilità e dell'adattamento o dell'impossibilità di questo, delle voci relative all'esercizio precedente.

e) L'art. 2424, 2° comma, del codice civile richiede, nel caso in cui un elemento dell'attivo ricada sotto più voci dello schema, l'annotazione della sua appartenenza anche a voci diverse da quella in cui è iscritto.

f) L'art. 2426 del codice civile contiene una serie di disposizioni che obbligano all'indicazione di dati nella nota integrativa. I casi previsti da questo articolo che richiedono l'indicazione della motivazione o la semplice evidenziazione degli effetti nella nota integrativa sono i seguenti:

- modifiche dei piani di ammortamento (n. 2);
- partecipazioni in imprese controllate e collegate considerate immobilizzazioni per le quali la valutazione al costo risulti superiore a quella derivante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto o, se non vi sia l'obbligo di redigere il bilancio consolidato, alla frazione di patrimonio netto della partecipata (n. 3, 2° capoverso);
- iscrizione di un valore di costo della partecipazione superiore a quello derivante dall'applicazione per la prima volta del metodo del patrimonio netto (n. 4, 2° capoverso);

- ammortamento dell'avviamento in un periodo superiore ai cinque anni (n. 6, 2° capoverso);

- differenza apprezzabile tra valutazione delle rimanenze secondo uno dei criteri ammessi dal n. 10 dell'art. 2426, ossia metodo della media ponderata, «primo entrato, primo uscito» o «ultimo entrato, primo uscito», e costi correnti delle stesse alla chiusura dell'esercizio.

Dato che queste disposizioni si riferiscono a singole poste di bilancio e ad aspetti valutativi si rinvia ai principi contabili applicativi relativi alle singole poste.

g) L'art. 45 del D.Lgs. 127/91 consente di utilizzare il più remoto valore conosciuto di un'immobilizzazione acquistata o prodotta prima della pubblicazione del decreto suddetto, allorché il costo originario non possa essere agevolmente determinato.

h) L'art. 27 del D.Lgs. 127/91 richiede le ragioni dell'esonero, nei casi previsti dalla legge, dalla predisposizione del bilancio consolidato.

i) L'art. 2361 del D.Lgs 6/03, al secondo comma richiede che la nota integrativa dia specifica informazione dell'assunzione di partecipazioni in altre imprese nel caso in cui essa comporti una responsabilità illimitata.

j) L'art. 2497-*bis* del D.Lgs. 6/03 al quarto comma richiede la presentazione di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento sulla società cui si riferisce il bilancio.

3. Informazioni richieste da altre norme di legge

Tra le informazioni da fornire in nota integrativa previste da altre norme, ricordiamo:

- l'art. 10, legge 72/83 e l'art. 11, legge 342/00 che richiedono l'indicazione dei beni rivalutati ancora in patrimonio.

4. Informazioni complementari richieste dall'art. 2423

È necessario richiamare la norma-quadro dell'art. 2423, 3° comma, del codice civile³¹ secondo cui si devono fornire informazioni complementari quando quelle richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta (si veda il Principio contabile 11). Evidentemente uno dei documenti destinati a raccogliere queste informazioni, anche se ciò non è esplicitamente detto dalla norma di legge, è proprio la nota integrativa.

INFORMATIVA RICHIESTA DAI PRINCIPI CONTABILI

La rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico non dipendono soltanto dalla determinazione degli ammontari (valori) esposti nei conti di sintesi secondo le norme di legge ed i principi contabili; dipende altresì da un'adeguata informativa avente funzione esplicativa ed integrativa dei suddetti valori.

Le informazioni esplicative ed integrative sono fornite nella nota integrativa, la quale espone un'adeguata informativa di supporto a quella espressa nei documenti prevalentemente quantitativi, essenziale per comprendere e valutare la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell'esercizio.

Le informazioni e le spiegazioni, in particolare quelle relative alle variazioni nelle consistenze nelle voci dell'attivo e del passivo, sono fornite rispettando il postulato di bilancio sul-

³¹ Si veda il Principio contabile 11.

la «funzione informativa e completezza della nota integrativa e delle altre informazioni necessarie» (vedasi il citato Principio contabile 11). Tale postulato indica che l'informativa deve consentire la comprensibilità del bilancio ma l'informazione data non deve essere eccessivamente lunga tale da celare ciò che invece l'informazione deve rivelare.

La legge fornisce un'indicazione dettagliata dell'informativa da esporre nella nota integrativa, prevedendo altresì l'esposizione di informazioni complementari quando ciò si renda necessario ai fini della chiarezza nella redazione e della rappresentazione veritiera e corretta dei dati di bilancio.

Ciò nonostante si rendono necessarie precisazioni e integrazioni che possono così riassumersi:

1) Alcune informazioni che secondo i principi contabili dovrebbero essere espresse nella nota integrativa perché direttamente attinenti al bilancio, sono da indicare secondo la legge nella relazione sulla gestione.

Ciò riguarda:

a) la natura dell'attività d'impresa;
b) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
c) i rapporti con imprese controllate, collegate e altre consociate (cioè imprese che direttamente o indirettamente controllano o sono controllate o si trovano sotto unico controllo), come già indicato nel capitolo sullo stato patrimoniale di questo Principio³²;

d) i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati. Per una più dettagliata analisi dell'informativa sull'attività di direzione e coordinamento sulla società, si rinvia alla apposita appendice a questo Principio³³.

Dato che la relazione di gestione non è parte integrante del bilancio si rende necessario effettuare nella nota integrativa un esplicito rinvio alla predetta relazione per ciò che riguarda le informazioni di cui sopra.

2) Sono da fornire adeguate informazioni sulle operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci della società o di imprese collegate o consociate, se di ammontare significativo e/o di rilevanza particolare.

3) Le variazioni nelle poste del patrimonio netto, che rientrano tra quelle richieste dal legislatore, devono essere fornite per tutte le voci elencate nello schema di stato patrimoniale sotto la lettera A del passivo con l'indicazione degli incrementi, decrementi e semplici trasferimenti. Tali informazioni per essere facilmente intelligibili devono essere presentate nel corpo della nota integrativa nella forma di prospetto. Tale prospetto indipendentemente dalla forma specifica con cui è redatto, deve evidenziare: i valori dei singoli conti di netto all'inizio dell'esercizio; il dettaglio dei movimenti, senza compensazioni tra variazioni di segno opposto relative a singole voci; i valori dei singoli conti alla fine dell'esercizio. Per un più dettagliato commento all'analisi dei movimenti nelle voci di Patrimonio netto, si rinvia all'apposita appendice a questo Principio.

4) Il legislatore, come indicato nel precedente punto 3, richiede l'indicazione delle variazioni delle poste dell'attivo e del passivo. Il Principio contabile *Bilancio d'esercizio - finalità e postulati* richiede che la nota integrativa esponga le variazioni nei componenti attivi e passivi del patrimonio aziendale avvenute nell'esercizio in modo da riassumere le fonti di finanziamento ed i relativi impieghi. Pertanto, in aggiunta ai commenti sulle variazioni richieste

³² Per ciò che riguarda i contenuti dei conti e delle operazioni con collegate e consociate che devono essere indicati nella relazione sulla gestione si rinvia alla sezione sullo stato patrimoniale di questo Principio.

³³ Si rinvia all'apposita appendice di questo Principio anche per l'informativa relativa alle parti correlate.

dal legislatore, la nota integrativa dovrebbe esporre le predette variazioni sotto forma di prospetto nel rendiconto finanziario. Tali variazioni costituiscono la base per la redazione di detto rendiconto (vedasi sezione relativa al rendiconto finanziario in questo Principio). Sebbene la sua mancata presentazione non venga considerata, in via generale, allo stato attuale, come violazione del principio della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio, tale mancanza, tuttavia, in considerazione della rilevanza delle informazioni di carattere finanziario fornite e della sua diffusione sia su base nazionale che internazionale si assume limitata soltanto alle aziende a cui sono concesse alcune semplificazioni.

5) Come già specificato nella sezione relativa al conto economico, nella nota integrativa deve essere fornita la composizione delle voci «altri ricavi e proventi» (A, 5) e «oneri diversi di gestione» (voce 14), quando il loro ammontare complessivo sia significativo. La distinta indicazione delle componenti di queste voci residuali consente una migliore comprensione del risultato intermedio A - B³⁴.

6) In linea generale il contenuto della nota integrativa deve ricomprendere tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per assolvere la funzione informativa del bilancio d'esercizio relative alle singole poste di bilancio, che saranno richieste dai documenti sui principi contabili. A tale riguardo, il Principio relativo a *Bilancio d'esercizio - finalità e postulati* fornisce le direttive in base alle quali tali informazioni complementari verranno identificate; in particolare, si fa riferimento ai paragrafi di detto Principio relativi a «Ruolo e funzione dei principi contabili» e «Prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali».

CONCLUSIONI

Sulla base dell'analisi e delle osservazioni effettuate il contenuto della nota integrativa richiesto dalla legge risulta in grado, con le precisazioni ed integrazioni menzionate nel paragrafo precedente, di completare l'informativa di bilancio ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

Per il carattere di indirizzo generale di questo Principio, le indicazioni specifiche sul contenuto della nota integrativa sono fornite nei documenti relativi alle singole poste del bilancio d'esercizio.

³⁴ L'informativa in nota integrativa non occorre nel caso di utilizzo della facoltà di suddivisione delle voci in sottoconti (art. 2423-ter, 2° comma, cod. civ.).

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO

NORMATIVA CIVILISTICA

L'art. 2427 del codice civile stabilisce che:

- al punto 4 devono essere indicate nella nota integrativa le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;
- al punto 2 devono essere indicate nella nota integrativa, in particolare, le movimentazioni delle immobilizzazioni³⁵.

RENDICONTO FINANZIARIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI

Finalità del rendiconto finanziario

Il rendiconto o prospetto finanziario - detto anche prospetto delle variazioni avvenute nell'esercizio nella situazione patrimoniale-finanziaria o prospetto delle fonti e degli impieghi delle risorse finanziarie - ha lo scopo di riassumere:

1. L'attività di finanziamento (autofinanziamento e finanziamento esterno) dell'impresa durante l'esercizio espressa in termini di variazioni delle risorse finanziarie.
2. Le variazioni delle risorse finanziarie, come definite successivamente, determinate dall'attività produttiva di reddito svolta dall'impresa nell'esercizio.
3. L'attività d'investimento dell'impresa durante l'esercizio.
4. Le variazioni nella situazione patrimoniale-finanziaria dell'impresa avvenute nell'esercizio.
5. Le correlazioni che esistono tra le fonti di finanziamento e gli investimenti effettuati.

Tale prospetto fornisce elementi di natura finanziaria non ottenibili dallo stato patrimoniale comparativo, anche se corredato dal conto economico, in quanto tale stato patrimoniale non mostra chiaramente le variazioni avvenute nelle risorse finanziarie e patrimoniali e le cause che hanno determinato tali variazioni.

Le variazioni avvenute nell'esercizio nella situazione patrimoniale-finanziaria dell'impresa, cioè gli scostamenti che derivano dal confronto dei valori dello stato patrimoniale alla fine dell'esercizio con quelli dello stato patrimoniale all'inizio dell'esercizio vengono, dopo opportune elaborazioni, espone nel rendiconto finanziario in modo da fornire un sommario organico di tali variazioni che sia utile e significativo per il lettore. Le variazioni riassunte in tale prospetto sono quelle richieste dall'art. 2427 del codice civile.

Il rendiconto finanziario va incluso nella nota integrativa. Sebbene la sua mancata presentazione non venga considerata, in via generale, allo stato attuale, come violazione del principio della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio, tale mancanza, tuttavia, in considerazione della rilevanza delle informazioni di carattere finanziario fornite e della sua diffusione sia su base nazionale che internazionale si assume limitata soltanto alle aziende amministrative meno dotate, a causa delle minori dimensioni³⁶.

³⁵ Si veda anche sezione sulla Nota integrativa in questo Principio, in cui si indica la necessità di fornire informazioni sulla situazione finanziaria nella Nota integrativa.

³⁶ Lo IAS n. 7 richiede la presentazione di un rendiconto finanziario redatto in base ai flussi delle disponibilità liquide (e valori assimilabili) sia pur concedendo due diverse alternative di calcolo. Poiché l'Italia ha esercitato l'opzione prevista dal Regolamento comunitario n. 1606 del 2002 circa l'adozione dei principi contabili inter-

I concetti di risorse finanziarie ai fini del rendiconto finanziario

Il rendiconto finanziario, in generale, al fine di raggiungere le finalità descritte nel paragrafo precedente deve esporre tutte le variazioni significative avvenute nell'esercizio nella situazione patrimoniale-finanziaria. Per riassumere l'attività finanziaria dell'impresa è necessario identificare il concetto di risorse finanziarie da accogliere a fondamento del rendiconto stesso. I significati di tale termine ritenuti attualmente validi per ragioni pratiche e di comparabilità nell'ottica della chiarezza nella redazione e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria dell'impresa sono i seguenti:

1. Disponibilità liquide in cassa e presso banche (cassa e conti correnti bancari attivi) più altri depositi di denaro immediatamente prelevabili senza rischio di cambiamento di valore (p.e. conti correnti postali), successivamente per semplicità riferite con il termine di liquidità. Per una più completa analisi della voce si rinvia al Principio contabile 14 *Disponibilità liquide*³⁷.

2. Capitale circolante netto (o attività nette a breve), ossia l'eccedenza delle attività a breve o correnti sulle passività a breve o correnti.

La preparazione del rendiconto finanziario utilizzando tale seconda configurazione di risorse finanziarie comporta l'evidenziazione delle attività a breve e delle passività a breve. Se tali poste non fossero indicate nella nota integrativa si renderebbe necessario indicarle come parte integrante del rendiconto finanziario, in quanto esse costituiscono un presupposto per la sua formulazione.

Il concetto di risorse finanziarie da utilizzare dipende dall'attività dell'impresa (mercantile, industriale, o di servizi) e dalla significatività delle informazioni ottenibili nelle varie fattispecie.

Si ritiene che il rendiconto finanziario delle imprese mercantili, industriali e di servizi debba mostrare le variazioni avvenute nell'esercizio, per effetto della gestione, nella situazione patrimoniale-finanziaria dell'impresa, esponendo separatamente nello stesso rendiconto le variazioni di liquidità ovvero di capitale circolante netto come già definiti convenzionalmente in questo Principio contabile.

La capacità dell'impresa mercantile, industriale e di servizi di generare liquidità o capitale circolante netto dalla gestione è infatti fattore di grande rilevanza nella valutazione della sua situazione finanziaria.

Il flusso di liquidità ovvero di capitale circolante netto originato dalla gestione reddituale dell'impresa è un elemento fondamentale nell'analisi finanziaria del bilancio. Tale flusso, infatti, costituisce l'anello di congiunzione fra l'aspetto economico e l'aspetto finanziario della gestione, anello essenziale per comprendere come l'andamento economico della gestione si ripercuota sulla dinamica finanziaria dell'impresa.

La gestione reddituale è composta da operazioni che si concretizzano in ricavi e nelle spese necessarie per produrre tali ricavi, da cui deriva il reddito. Tali operazioni sono riflesse nel conto economico e rappresentano anche le fonti di finanziamento dell'impresa ed in par-

nazionali per le società cui si applicheranno tali principi, il legislatore dovrà adottare ai fini dello schema di rendiconto finanziario quanto previsto dallo IAS 7, edizione rivista nel 1992 ed allo stato ancora in vigore.

³⁷ I principi contabili internazionali e alcuni principi esteri considerano anche come concetto di risorsa finanziaria il «cash equivalent», che è comprensivo, oltre alle attività del punto 1, anche delle attività finanziarie a breve termine altamente liquide. Tale configurazione non viene sviluppata per la sua similarità con quella di cui al punto 1. Va tuttavia rilevato che l'utilizzo di risorse finanziarie diverse da quella di cui al punto 1 rende necessario mettere in evidenza:

a) le voci componenti tali risorse;
b) le variazioni subite dalle stesse durante l'esercizio.

ticolare quelle dell'autofinanziamento. Da esse si genera liquidità o capitale circolante netto necessario per finanziare la gestione futura.

Nel caso in cui i ricavi eccedano i costi che richiedono utilizzo di liquidità o di capitale circolante netto si determina un aumento dello stesso. Detto aumento netto rappresenta le risorse finanziarie generate dalla gestione reddituale, ossia la liquidità o il capitale circolante netto prodotto dalla medesima. Al contrario, l'eccedenza dei costi che richiedono utilizzo di liquidità o di capitale circolante netto determina una riduzione della risorsa finanziaria.

Qualunque sia la nozione di risorsa finanziaria presa a fondamento del rendiconto finanziario quest'ultimo viene ad accogliere nel suo seno in primo luogo il flusso di tale risorsa originato o consumato dalla gestione reddituale. Il flusso prodotto dalla gestione reddituale viene accostato poi ai flussi originati da:

- Investimenti o disinvestimenti nel settore degli immobilizzi tecnici, finanziari e patrimoniali.
- Accensioni o rimborsi di debiti a medio e lungo termine.
- Variazioni di capitale «estranee alla gestione» (aumenti o rimborsi di capitale, assegnazioni di dividendi).

L'insieme di tutti questi flussi determina l'incremento od il decremento subito dalla risorsa finanziaria iniziale nel corso dell'esercizio.

Riassumendo, il rendiconto finanziario delle imprese mercantili, industriali e di servizi deve esporre le variazioni avvenute nella liquidità ovvero nel capitale circolante netto e negli altri elementi della situazione patrimoniale-finanziaria per effetto della gestione. Le risorse finanziarie generate o consumate dalla gestione costituiscono l'anello di congiunzione tra il conto economico e lo stato patrimoniale attraverso le variazioni subite dalla situazione patrimoniale-finanziaria per effetto della gestione.

Il rendiconto finanziario diventa quindi uno strumento d'informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa in funzionamento di rilevante importanza.

Infatti, il rendiconto finanziario ha un contenuto informativo che, pur derivando in parte dal conto economico ed in parte dallo stato patrimoniale di inizio o di fine periodo, non può essere sostituito dalle informazioni ricavabili da questi prospetti. Se è vero, però, che il rendiconto finanziario non può essere surrogato dagli altri prospetti di bilancio, è altresì vero che il rendiconto finanziario non sostituisce, ma integra il potenziale informativo del conto economico e dello stato patrimoniale. In particolare, il flusso di liquidità ovvero di capitale circolante netto prodotto dalla gestione reddituale non può in alcun modo sostituire - nella loro funzione di indicatore economico - le varie nozioni di reddito ottenibili da un ben strutturato conto economico (utile netto, utile operativo, utile prima delle imposte ecc.).

Forma e contenuto del rendiconto finanziario

Parte generale

Il rendiconto finanziario può essere predisposto in due forme in relazione al concetto di risorse finanziarie preso a base dello stesso. Le forme sono le seguenti:

- Rendiconto finanziario in termini di capitale circolante netto.
- Rendiconto finanziario in termini di liquidità.

In entrambi i casi il rendiconto finanziario deve esporre:

1. Le risorse finanziarie generate dalla gestione reddituale dell'esercizio, cioè il flusso di liquidità ovvero di capitale circolante netto generato dalla medesima. Tale flusso viene ottenuto rettificando l'utile netto o la perdita di quelle voci che non hanno generato o non hanno richiesto l'esborso di liquidità (o di capitale circolante netto).

2. Le assunzioni ed i pagamenti di mutui e prestiti obbligazionari.

3. Il ricavato della vendita di immobilizzazioni tecniche, finanziarie, immateriali, da indicare distintamente come al punto 4 (vedasi anche sezione relativa a: Alcuni chiarimenti e Problemi applicativi).

4. Gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, finanziarie ed immateriali. Le tre categorie devono essere indicate distintamente. Per le immobilizzazioni finanziarie e le immateriali si rende necessario specificare il tipo di attività acquisite (partecipazioni, brevetti ecc.).

5. I dividendi pagati.

6. Le variazioni avvenute nell'esercizio nei singoli conti componenti il capitale circolante netto ed il totale di tali variazioni (aumento o diminuzione del capitale netto).

7. Tutta quella serie di variazioni patrimoniali di rilievo che non influisce sul livello della liquidità ovvero del capitale circolante le cui connesse variazioni monetarie restano escluse dal prospetto in parola (aumenti di capitale coperti mediante conferimento di impianti, acquisizioni di immobilizzi tecnici contro rilascio di obbligazioni, pagamento di partecipazioni mediante obbligazioni o azioni, conversione di obbligazioni convertibili in azioni).

8. Tutte quelle altre variazioni significative subite dallo stato patrimoniale, esclusi i trasferimenti tra conti del patrimonio netto, i quali vengono evidenziati nell'apposito prospetto.

Le compensazioni tra flussi finanziari di segno opposto in linea di principio devono escludersi onde non alterare la significatività del rendiconto finanziario. Esse trovano il loro limite nel principio contabile generale della rilevanza o significatività dei dati.

Il rendiconto finanziario assume maggiore significatività se espone comparativamente i dati dell'esercizio precedente.

Il rendiconto finanziario in termini di variazioni di capitale circolante netto

Tale rendiconto finanziario si compone di tre parti: la prima che mostra le variazioni subite durante l'esercizio dalla situazione patrimoniale-finanziaria connesse a variazioni di capitale circolante netto, ossia le fonti e gli impieghi di capitale circolante netto tra l'inizio e la fine dell'esercizio; la seconda che mostra le variazioni avvenute nei singoli componenti del capitale circolante netto e la terza che mostra quelle altre variazioni che non sono connesse a modifiche del capitale circolante netto, esclusi i trasferimenti tra conti del patrimonio netto che sono esposti nel relativo prospetto.

Le fonti e gli impieghi di capitale circolante netto possono indicativamente così riassumersi:

Fonti:

Flusso di capitale circolante netto generato dalla gestione reddituale.

Ricavato della vendita di immobilizzazioni (tecniche, finanziarie, immateriali).

Assunzioni di nuovi debiti a lungo termine.

Aumenti di capitale.

Impieghi:

Flusso negativo di capitale circolante netto generato dalla gestione reddituale.

Acquisizione di immobilizzazioni (tecniche, finanziarie e immateriali).

Pagamenti di debiti a lungo termine.

Riduzioni di capitale.

Pagamento di dividendi.

Il flusso di capitale circolante prodotto dalla gestione reddituale si determina aggiungendo all'utile netto (o algebricamente alla perdita) dell'esercizio le poste del conto economico

che non hanno richiesto l'esborso od originato capitale circolante durante l'esercizio, come l'ammortamento dell'esercizio, lo stanziamento per l'indennità di anzianità ecc.³⁸. Tali voci non costituiscono fonti di finanziamento ma rappresentano poste in riconciliazione tra l'utile netto ed il flusso di circolante prodotto dalla gestione reddituale. Se il valore ottenuto costituisce una riduzione di fondi, il flusso di capitale circolante assorbito dalla gestione reddituale viene generalmente indicato tra gli impieghi con lo stesso dettaglio fornito nel caso in cui si fosse trattato di fondi generati dalla gestione reddituale.

Alcuni chiarimenti e problemi applicativi

1. La vendita di immobilizzazioni. Per porre in evidenza il contributo di liquidità ovvero di capitale circolante netto derivante dalla vendita di tali beni, per semplicità, si suggerisce di seguire uno dei due seguenti metodi:

a) esporre il valore netto contabile dei beni alienati tra le fonti di finanziamento.

Poiché il conto economico indica soltanto l'utile derivante dall'operazione si rende necessario esporre il valore netto contabile (costo originario al netto dell'ammortamento) dei cespiti alienati tra i fattori che hanno generato le risorse finanziarie. Infatti, il valore netto contabile più l'utile ammonta al ricavato;

b) esporre il ricavato della vendita tra le fonti di finanziamento stornando la plusvalenza o minusvalenza dall'utile (perdita) netto dell'esercizio, in modo da evidenziare unitamente la fonte di risorse finanziarie generata dall'operazione in esame.

2. Riduzione dei debiti a lungo termine. In molti casi la riduzione dei debiti a lungo termine è rappresentata dal trasferimento della quota corrente, cioè della quota da rimborsarsi entro un anno, tra le passività correnti o a breve. Tale trasferimento deve essere chiaramente esposto nel rendiconto finanziario. Nel caso di rendiconto finanziario per liquidità vengono esposte soltanto le riduzioni per pagamento. Se vi sono assunzioni e diminuzioni di debiti a lungo termine esse debbono essere esposte separatamente.

3. Nel caso vi siano:

- variazioni patrimoniali di rilievo che non influiscono sul livello del capitale circolante (ad esempio: aumenti di capitale coperti mediante conferimento di impianti, acquisizioni di immobilizzi tecnici contro rilascio di obbligazioni, pagamento di partecipazioni mediante emissione di obbligazioni o azioni, conversione di obbligazioni convertibili in azioni);

- altre variazioni significative subite dallo stato patrimoniale, esclusi i trasferimenti tra conti del patrimonio netto, i quali vengono evidenziati nell'apposito prospetto; (esempio di variazioni da considerare: rivalutazione dei cespiti patrimoniali);

tali variazioni sono indicate in una sezione separata del rendiconto finanziario intitolata «Variazioni nella situazione patrimoniale-finanziaria che non comportano movimento di capitale circolante netto».

Per una esemplificazione del rendiconto finanziario in termini di capitale circolante netto si veda l'Allegato 1.

Il rendiconto finanziario in termini di liquidità

Tale forma di rendiconto finanziario può essere predisposto secondo due impostazioni.

La prima, che può essere definita tradizionale, pone l'enfasi sull'esposizione delle variazioni nella situazione patrimoniale e finanziaria in termini di liquidità.

³⁸ Il flusso di capitale circolante prodotto dalla gestione potrebbe determinarsi anche detraendo dall'ammontare dei ricavi dell'esercizio i costi operativi e le spese che hanno richiesto esborso di capitale circolante netto.

La seconda impostazione, che rappresenta l'evoluzione tecnica della prima, invece, pur utilizzando le variazioni nella situazione patrimoniale e finanziaria come strumento di redazione, pone l'enfasi sui flussi di liquidità derivanti da tali variazioni.

Al rendiconto finanziario in termini di liquidità, ed in particolare a quello in termini di flussi di disponibilità liquide, viene oggi attribuita una crescente capacità segnaletica della situazione finanziaria rispetto al rendiconto finanziario in termini di capitale circolante. Conseguentemente, il rendiconto finanziario in termini di liquidità rappresenta la forma maggiormente diffusa e con minori differenze rispetto alla forma delle analisi dei flussi di cassa prevista dai principi contabili internazionali.

Vengono qui di seguito analizzate le due impostazioni con particolare attenzione alla seconda per la sua maggiore rispondenza alla prassi internazionale.

Rendiconto finanziario che espone le variazioni nella situazione patrimoniale e finanziaria in termini di liquidità

Tale rendiconto finanziario si compone di due parti. La prima che espone le variazioni subite durante l'esercizio dalla situazione patrimoniale-finanziaria connesse con movimenti nelle liquidità come precedentemente identificate; la seconda che mostra tutte quelle altre variazioni che non sono connesse a movimenti finanziari, esclusi i trasferimenti tra conti del patrimonio netto che sono esposti nel relativo prospetto. Pertanto, il rendiconto finanziario in termini di variazioni di liquidità riassume i movimenti finanziari dell'esercizio.

Le variazioni nei crediti, nelle giacenze di magazzino e nei debiti costituiscono fonti ed impieghi di liquidità.

Il flusso di liquidità generato dalla gestione reddituale viene determinato aggiungendo algebricamente all'utile (perdita) netto dell'esercizio tutte le poste che nell'esercizio non hanno richiesto esborso ovvero non hanno originato liquidità. Ad esempio, si aggiunge all'utile netto l'ammortamento dell'esercizio, l'aumento dei debiti verso fornitori, l'aumento dei ratei passivi, la diminuzione dei crediti e del magazzino ecc. e si sottrae l'aumento dei crediti, delle giacenze di magazzino ecc..

Tali aumenti e diminuzioni rappresentano gli scostamenti rispetto ai saldi dell'esercizio precedente.

Le ragioni per cui si aggiungono o si sottraggono alcune poste dall'utile netto sono qui di seguito riportate a titolo esemplificativo. Tali poste hanno lo scopo di modificare i componenti positivi e negativi di reddito in incassi e pagamenti (cioè in variazioni di liquidità).

- L'aumento dei crediti è sottratto dall'utile netto in quanto tale aumento rappresenta il minore ammontare incassato dai clienti rispetto ai ricavi di competenza dell'esercizio ed accreditati al conto economico.

- La diminuzione dei crediti è aggiunta all'utile netto in quanto essa rappresenta il maggior ammontare dei crediti incassati rispetto ai ricavi di competenza dell'esercizio ed accreditati al conto economico.

- L'aumento dei ratei passivi è aggiunto all'utile netto in quanto tale aumento rappresenta il maggior ammontare delle spese non ancora pagate tramite liquidità rispetto alle spese addebitate a conto economico.

- L'incremento (decremento) delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci è sottratto (sommato) all'utile netto poiché nel calcolo dell'utile si sono considerati i costi della produzione, che comprendono oltre agli acquisti anche la variazione delle rimanenze, mentre per le variazioni di liquidità hanno rilievo solo gli acquisti. A titolo esemplificativo, nel caso di aumento delle rimanenze di merci, detto aumento è sottratto dall'utile net-

to in quanto gli acquisti effettuati durante l'esercizio sono stati superiori alle merci vendute nell'esercizio stesso per un ammontare pari alla differenza tra magazzino finale (superiore) e magazzino iniziale (inferiore). Sottraendo dall'utile netto l'aumento di magazzino si riflette nel conto economico l'ammontare dei soli acquisti effettuati nell'esercizio.

Se tali acquisti non sono stati interamente pagati, l'ammontare degli acquisti effettuati nell'esercizio viene ulteriormente rettificato per determinare solo l'ammontare dei medesimi pagati nell'esercizio stesso. Tale rettifica avviene aumentando o diminuendo l'utile netto rispettivamente dell'aumento o della diminuzione dei debiti verso fornitori, di cui si dirà successivamente. L'aumento o la diminuzione del magazzino e dei debiti verso fornitori hanno un effetto complementare sulla liquidità.

Parimenti, nel caso di diminuzione delle rimanenze di merci detta diminuzione è aggiunta all'utile netto in quanto gli acquisti effettuati durante l'esercizio sono stati inferiori alla merce venduta nell'esercizio per un ammontare pari alla differenza tra magazzino iniziale (superiore) e magazzino finale (inferiore). Aggiungendo all'utile netto la diminuzione di magazzino si riflette nel conto economico l'ammontare dei soli acquisti effettuati nell'esercizio. Se tali acquisti non sono stati interamente pagati si rende necessario rettificare l'ammontare ottenuto per determinare l'ammontare già pagato nell'esercizio stesso. Valgono a tale riguardo i commenti già indicati per l'aumento delle rimanenze.

- L'incremento (decremento) dei debiti verso fornitori è sommato (sottratto) all'utile netto in quanto rappresenta una parte di costi della produzione non ancora pagata (una parte di costi della produzione pagata in più rispetto ai costi di competenza). In altri termini, per esempio, nel caso di aumento dei debiti verso fornitori aggiungendo all'utile netto tale aumento si rettificano gli acquisti per riflettere solo quelli pagati nell'esercizio.

Le variazioni nei debiti e nei crediti per l'acquisizione o la vendita di attivo immobilizzato (ad esempio immobilizzazioni tecniche e partecipazioni) devono essere espresse nel rendiconto finanziario separatamente dalle variazioni connesse con la gestione reddituale. Nel caso in cui debiti a breve vengano assunti per l'acquisizione di attivo immobilizzato, per ragioni di intelligibilità si rende necessario esporre separatamente nel rendiconto finanziario i debiti pagabili entro l'anno da quelli pagabili oltre l'anno.

Per un'esemplificazione di tale forma di rendiconto finanziario si veda l'Allegato II.

Rendiconto finanziario che espone flussi di liquidità³⁹

Tale rendiconto ha lo scopo di riassumere i flussi di liquidità avvenuti durante l'esercizio. L'obiettivo è, dunque, quello di rappresentare in modo organico e analitico tali flussi al fine di consentire la comprensione e la valutazione della situazione finanziaria dell'impresa (p.e. capacità di affrontare gli impegni finanziari a breve, capacità di autofinanziamento, effetti sulla posizione finanziaria degli investimenti effettuati ecc.).

Per raggiungere tali finalità il rendiconto che espone flussi di liquidità classifica tali flussi in relazione alla tipologia o alla natura dell'operazione che li ha generati. Il documento è, in pratica, suddiviso in tre sezioni relative alle operazioni d'investimento, alle operazioni di finanziamento e a quelle di gestione reddituale.

Le operazioni d'investimento comprendono gli acquisti o le vendite di immobilizzazioni tecniche, finanziarie e immateriali. In via esemplificativa i flussi relativi alle predette operazioni che vanno esposti separatamente, sono i flussi negativi o positivi derivanti da:

- acquisti o vendite di fabbricati, impianti, attrezzature o altre immobilizzazioni tecniche;
- acquisti o vendite di beni immateriali, quali brevetti;

³⁹ Tale tipologia di rendiconto finanziario è nota all'estero come «cash flow statement».

- acquisizioni o cessioni di partecipazioni in imprese controllate e collegate;
- acquisizioni o cessioni di altre partecipazioni;
- acquisizioni o cessioni di altri titoli, inclusi titoli di Stato e obbligazioni;
- erogazione di prestiti o rimborso degli stessi.

Le operazioni di finanziamento comprendono l'ottenimento o la restituzione di risorse finanziarie sotto forma di capitale di rischio o di debito. In via esemplificativa i flussi relativi alle operazioni di finanziamento sono i flussi positivi o negativi derivanti da:

- emissione di azioni o di quote rappresentative del capitale di rischio, pagamento dei dividendi o rimborso del capitale (anche sotto forma di acquisto di azioni proprie);
- emissione o rimborso di prestiti obbligazionari, accensione o restituzione di mutui;
- incremento o decremento di altri debiti, anche a breve o medio termine, aventi natura finanziaria.

Le operazioni di gestione reddituale sono quelle non ricomprese nelle due categorie precedenti pur essendo presentate nella prima sezione del corpo del documento. Esse riguardano la principale attività gestionale e pertanto sono costituite generalmente dalle operazioni relative alla produzione e distribuzione di beni e alla fornitura di servizi. In via esemplificativa i flussi generati o assorbiti dalle operazioni di gestione reddituale sono:

- incassi derivanti dalla vendita di prodotti o dalla prestazione di servizi;
- incassi di royalties, provvigioni, rimborsi assicurativi;
- pagamenti per l'acquisto di materia prima, semilavorati, merci e altri fattori produttivi;
- pagamenti ai dipendenti;
- pagamenti e rimborsi di imposte⁴⁰;
- altri flussi positivi o negativi derivanti da operazioni diverse da quelle di investimento o finanziamento.

Interessi e dividendi

Con riferimento agli interessi e dividendi pagati e ricevuti, data la natura delle operazioni da cui scaturiscono, gli stessi possono essere considerati flussi derivanti da operazioni di finanziamento e gli interessi e i dividendi ricevuti possono essere considerati flussi derivanti da operazioni di investimento.

Alternativamente, tutti questi flussi possono essere considerati flussi derivanti dalla gestione reddituale, in quanto rientrano nella determinazione del reddito di esercizio.

In ogni caso ciascuno di tali flussi è esposto separatamente nell'ambito della categoria scelta e tale classificazione viene mantenuta costante nel tempo. In altri termini non può essere esposto un unico ammontare per dividendi e interessi.

Determinazione dei flussi di liquidità derivanti dalla gestione reddituale

I flussi di liquidità derivanti dalla gestione reddituale si determinano con il metodo indiretto⁴¹, cioè rettificando l'utile (perdita) netto di esercizio per tenere conto di:

- quelle operazioni che hanno determinato differimenti nelle variazioni di liquidità (p.e. aumenti di crediti, debiti, del magazzino ecc.). Per effettuare tale processo di rettifica si usa

⁴⁰ Una più appropriata classificazione delle imposte comporterebbe di dedurre dai flussi di gestione reddituale quella parte di imposte specificamente identificabili e attribuibili alle attività di finanziamento e investimento.

⁴¹ I flussi di liquidità derivanti dalla gestione reddituale si possono altresì ottenere con il metodo diretto, cioè confrontando i flussi positivi e negativi lordi derivanti dalle attività di gestione reddituale. L'applicazione di tale metodo è più complessa dell'applicazione di quello indiretto in quanto richiede di disporre in contabilità degli incassi e dei pagamenti relativi alle singole classi di attività (reddituale, di investimento o di finanziamento) da esporre nel rendiconto finanziario.

la stessa tecnica indicata per il rendiconto finanziario che espone le variazioni nella situazione patrimoniale e finanziaria in termini di liquidità;

- quelle operazioni i cui effetti devono essere ricompresi tra i flussi connessi ad operazioni d'investimento o finanziamento (p.e. plusvalenze o minusvalenze su cespiti ceduti).

Le operazioni di investimento o di finanziamento che non danno luogo a movimenti finanziari sono riportate in forma tabellare in calce al rendiconto finanziario.

CONCLUSIONI

Le variazioni nella consistenza delle poste dell'attivo e del passivo che sono indicate nella nota integrativa costituiscono la base per la redazione del rendiconto finanziario. Tali variazioni, ottenute dall'analisi di uno stato patrimoniale comparativo, non sono sufficienti a fornire un'informativa completa e approfondita sulla situazione finanziaria e patrimoniale, cioè sulle variazioni avvenute nelle risorse finanziarie e sui fattori che le hanno determinate.

È necessario pertanto che, sempre nella nota integrativa, tali variazioni «grezze» siano presentate nel rendiconto finanziario, che è un modo organico e strutturato di esposizione di tali informazioni. Nel rendiconto finanziario i dati derivanti da due stati patrimoniali consecutivi e dal conto economico sono elaborati e presentati, secondo i principi contabili, in modo tale da comprendere la reale dinamica finanziaria dell'esercizio.

APPENDICE 1

INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

La riforma del diritto societario disciplinata dal D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 ha apportato importanti innovazioni in materia di emissione di strumenti finanziari da parte delle società concedendo all'autonomia statutaria di quest'ultime la possibilità, entro i limiti posti dall'ordinamento, di configurare tali strumenti con le modalità più confacenti alle esigenze di finanziamento.

L'articolo 2427 c.c. amplia e specifica l'informativa richiesta in Nota Integrativa circa gli strumenti finanziari emessi dalla Società ed i finanziamenti (diversi da quelli destinati) ottenuti dai soci.

Le nuove norme richiedono che la Nota Integrativa indichi “*il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative*” (art. 2427, numero 19), e “*i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori*” (art. 2427, numero 19-bis).

In questa sede ci si limita a fornire indicazioni sull'informativa richiesta in Nota Integrativa a seguito di tali previsioni.

Strumenti finanziari partecipativi⁴²

Gli strumenti finanziari cosiddetti *partecipativi* di cui agli artt. 2346, sesto comma e 2349, secondo comma del Codice Civile, rappresentano un modo nuovo, rispetto alla tradizionale alternativa tra partecipazione (azionaria) al capitale di rischio e partecipazione (obbligazionaria) al capitale di credito, per concorrere al finanziamento dell'impresa.

Strumenti finanziari, infatti, possono essere emessi per remunerare coloro, soci o terzi, che apportano opere o servizi. In questo modo si consente alle società di utilizzare attività che non possono formare oggetto di conferimento stante il divieto posto dalla seconda direttiva comunitaria.⁴³ Tuttavia, possono essere emessi strumenti finanziari anche a fronte di apporti, in via di principio, imputabili a capitale - quali il danaro, i beni e i crediti - ma che non sono comunque imputati a capitale se vengono eseguiti per acquisire strumenti finanziari.

I titolari di strumenti finanziari non acquistano dunque la qualità di soci (se non altrimenti acquisita)⁴⁴, sebbene anche essi, al pari dei soci, possano essere partecipi al rischio d'impresa per effetto della disciplina con cui - in concreto - lo statuto decida di regolare i loro diritti patrimoniali. È quanto accadrebbe, ad esempio, se lo statuto prevedesse di remunerare l'investimento attribuendo ai titolari di strumenti finanziari una somma fissa esclusivamente al raggiungimento di una soglia predeterminata di fatturato.

⁴² Il D.Lgs. n. 37/04 all'art. 6 delle disposizioni transitorie prevede che le disposizioni attuative e regolamentari dei decreti legislativi n. 385/93 e n. 58/98 in materia di categorie di azioni diverse dalle ordinarie e di strumenti finanziari siano emanate entro nove mesi dalla pubblicazione del presente decreto, avvenuta in data 14 febbraio 2004.

⁴³ L'art. 7 di tale direttiva (n. 77/91/CEE del Consiglio) recita quanto segue: “*Il capitale sottoscritto può essere costituito unicamente da elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Tali elementi dell'attivo non possono, tuttavia, essere costituiti da impegni di esecuzione di lavori o di prestazioni di servizi.*”

⁴⁴ Potrebbero essere già soci, in seguito a precedenti acquisizioni di partecipazioni azionarie.

Gli strumenti finanziari partecipativi possono essere emessi a fronte di:

- apporto di un'opera;
- apporto di servizi;
- apporto congiunto di un'opera e di servizi.

Si pensi, ad esempio, a strumenti finanziari emessi per la realizzazione di una nuova linea di produzione. Si pensi, ancora, a strumenti finanziari emessi per remunerare coloro che si dedicano alla manutenzione di una linea di produzione, oppure a strumenti finanziari emessi a seguito sia della realizzazione che della successiva manutenzione di una linea di produzione.

Occorrerà inoltre specificare se l'emissione è effettuata a favore dei soci o a favore di terzi e se si tratta di strumenti finanziari destinati alla circolazione.

Non è invece richiesta l'indicazione analitica della disciplina cui lo statuto assoggetta le diverse emissioni di strumenti finanziari. In particolare, non sono richieste la descrizione delle condizioni per l'emissione, né l'indicazione delle sanzioni previste nell'ipotesi che i titolari degli strumenti finanziari non siano adempienti alle prestazioni che si sono obbligati ad effettuare in favore della società. L'art. 2427 c.c. al n. 19 limita infatti l'informativa obbligatoria, oltre che alle caratteristiche degli strumenti finanziari e ai diritti patrimoniali e partecipativi agli stessi attribuiti, alle "principali caratteristiche delle operazioni".

Tale obbligo può ritenersi assolto evidenziando in Nota Integrativa il numero degli strumenti finanziari, le modalità per il loro trasferimento e, infine, titolare la suddivisione in base alle principali caratteristiche degli stessi con l'indicazione dei relativi apporti.⁴⁵

I diritti relativi agli strumenti finanziari sono regolati dallo statuto, tuttavia all'autonomia dei soci non è consentito dotare tali strumenti finanziari del diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti, né di diritti esclusivamente "amministrativi". È invece consentita l'attribuzione del diritto di voto su argomenti specifici e previamente individuati dallo statuto e, in particolare, gli strumenti finanziari possono recare il diritto di nominare un componente del consiglio di amministrazione (purché si tratti di un componente "indipendente") ovvero del consiglio di sorveglianza oppure, ancora, di un sindaco (art. 2351, ultimo comma Cod. Civ.).

Pertanto, si può, ad esempio, riconoscere ai titolari di strumenti finanziari, esclusivamente il diritto ("patrimoniale") ad una quota degli utili realizzati a condizione che l'utile d'esercizio superi un ammontare predeterminato e pure si può riconoscere, accanto a tale diritto, il diritto ("amministrativo") d'intervenire in assemblea. Non si può invece, continuando nell'esempio, attribuire ai titolari degli strumenti finanziari esclusivamente il diritto d'intervento in assemblea.

La concreta articolazione dei diritti relativi agli strumenti finanziari prevista nello statuto deve essere puntualmente indicata in nota integrativa.

Le informazioni sin qui indicate devono essere fornite anche in merito agli strumenti finanziari emessi a favore dei prestatori di lavoro. Al fine di rafforzare la partecipazione dei dipendenti alle sorti dell'impresa sociale o delle società da queste controllate, infatti, il D.Lgs. n. 6 del 2003 consente all'assemblea straordinaria di deliberare l'emissione di strumenti finanziari riservati appunto a tali soggetti.

Si osservi che le modalità di trasferimento, eventuali cause di decadenza o riscatto e le condizioni di esercizio dei diritti degli strumenti finanziari emessi a favore dei prestatori di lavoro, possono essere disciplinate dallo statuto anche in deroga alle norme generali in materia.

⁴⁵ Ciò, naturalmente, non impedisce che tali informazioni vengano fornite, laddove si ritengano rilevanti, ai fini della chiarezza e trasparenza del bilancio.

Finanziamenti postergati

Il D.Lgs. n. 6 del 2003, prendendo atto della diffusa prassi dei finanziamenti dei soci alla società e dei complessi problemi sollevati in sede d'individuazione della natura giuridica degli stessi, impone di dare distinta evidenza nella nota integrativa ai finanziamenti che i soci abbiano effettuato a favore della società nel caso in cui sia espressamente previsto che tali finanziamenti possano essere rimborsati solo dopo la soddisfazione dei “creditori - non soci”. Si tratta dei finanziamenti cosiddetti “postergati”.

Il fenomeno deve essere tenuto distinto dall'ipotesi della postergazione *ex lege* che si verifica, non già per volontà dei finanziatori (come appunto accade nei finanziamenti “postergati”) ma in via automatica e dunque anche contro la volontà dei finanziatori, al ricorrere di alcune condizioni fissate dal legislatore.

In particolare l'art. 2467 c.c. prevede che il rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci a favore di una società a responsabilità limitata “è *postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito*”.

Tale disciplina trova applicazione con riguardo ai finanziamenti “in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.

Analoga previsione non è stata esplicitata dal legislatore con riferimento alle società per azioni; per effetto dell'art. 2497-*quinquies*, l'art. 2467 c.c. si applica anche “*Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti*”.

La nota integrativa deve indicare i finanziamenti effettuati dai soci raggruppandoli in ragione delle scadenze.

Si osservi che a fronte dei finanziamenti possono essere emessi anche strumenti finanziari che sono sottoposti alla disciplina dei titoli obbligazionari nell'ipotesi in cui “*condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società*” (art. 2411, comma 3).

APPENDICE 2

OPERAZIONI DI LOCAZIONE E COMPRAVENDITA CON RETROLOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING E SALE/LEASE BACK)

La nuova normativa

L'articolo 2424 prevede che, nella macroclasse B dell'attivo del bilancio dei soggetti locatori, le immobilizzazioni siano rappresentate *“con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria”*.

Più precisamente, tale disposizione riguarda esclusivamente le società concedenti iscritte nell'apposita sezione dell'elenco generale di cui all'art. 113 del t.u.b. – soggetti non operanti nei confronti del pubblico - in quanto le altre società concedenti iscritte all'elenco generale di cui all'art. 106 del t.u.b. (intermediari finanziari) ovvero all'albo di cui all'art. 13 del t.u.b. (banche) devono redigere il bilancio secondo quanto disposto dal D.Lgs. 87/92 ed il connesso provvedimento della Banca d'Italia 31 luglio 1992.

L'ultimo comma dell'articolo 2425-bis stabilisce che le plusvalenze derivanti da operazioni di retrolocazione finanziaria sono rilevate per competenza, così esprimendosi: *“Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione”*.

L'articolo 2427 al n. 22, con riferimento all'informativa che deve fornire il locatario di beni in leasing, stabilisce che nella Nota Integrativa al bilancio debbano essere descritte *“le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio”*.

Definizione di leasing

Le operazioni di leasing finanziario sono rappresentate dai contratti di locazione di beni materiali (mobili e immobili) o immateriali (ad esempio, software), acquistati o fatti costruire dal locatore su scelta e indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi e con facoltà di quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito (riscatto)⁴⁶.

Conseguentemente, con una operazione di locazione (leasing) il concedente (locatore, o *lessor*) concede ad un utilizzatore (locatario, o *lessee*) l'uso di un bene per un determinato periodo di tempo a fronte del pagamento di un corrispettivo periodico (canone) con la presenza in contratto di una opzione di acquisto del bene locato in favore dell'utilizzatore ad un

⁴⁶ Cfr. Circolare della Banca d'Italia n. 49 dell'8 febbraio 1989 “Manuale per la compilazione della matrice dei conti”, Avvertenze generali, paragrafo “Operazioni di leasing finanziario e di factoring”, nonché circolare n. 217 del 5 agosto 1996 “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'Elenco Speciale”, Avvertenze generali, paragrafo “Locazione finanziaria”.

prezzo contrattualmente predeterminato (c.d. opzione di riscatto). Il principio contabile internazionale IAS n. 17 relativo alla contabilizzazione delle operazioni di locazione definisce:

- *leasing finanziario*: la locazione in base alla quale vengono sostanzialmente trasferiti in capo all'utilizzatore tutti i rischi ed i benefici connessi alla proprietà del bene, ed in cui la stessa proprietà del bene al termine del periodo di locazione può essere trasferita o meno all'utilizzatore;
- *leasing operativo*: un contratto di locazione diverso da quello di leasing finanziario⁴⁷.

Da un punto di vista sostanziale, quindi, il leasing finanziario realizza una forma di finanziamento per l'uso di un bene, garantito dal mantenimento in capo al concedente della proprietà del bene stesso sino al momento del suo eventuale riscatto da parte del locatario. Occorre peraltro evidenziare che nella definizione di leasing finanziario lo IAS n. 17 non include come condizione determinante la presenza in contratto della opzione di riscatto⁴⁸.

Individuazione dei contratti di leasing finanziari

Come già precisato al precedente punto, allo stato attuale della giurisprudenza⁴⁹ e della prassi nazionale la definizione di "locazione finanziaria" non è coincidente con quella prevista dal citato IAS 17⁵⁰ e implicitamente richiamata nella disposizione in esame. Tenuto conto

⁴⁷ Un contratto di locazione che non possa definirsi finanziaria configura, quindi, una locazione operativa, in cui, sostanzialmente, il titolare del bene ne cede l'uso per un periodo di tempo ad un conduttore dietro il corrispettivo di un canone di affitto. Poiché il trattamento del leasing operativo non è stato interessato da variazioni normative, esso esula da questo Principio; tuttavia occorre notare che, ancorché la normativa vigente non dia, allo stato, espressa regolamentazione della materia, appare opportuno ai fini della chiarezza e trasparenza del bilancio che la Nota Integrativa fornisca informazioni sufficienti a valutare l'esposizione dello stesso in termini di impegni assunti e della loro rilevanza. In particolare, il punto 9 dell'art. 2427 richiede: "gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società".

⁴⁸ Si ricordano in proposito la definizione di locazione finanziaria riportata all'art. 17, comma 2 della L. 2 maggio 1976, n. 183 e nella Circolare Banca d'Italia n. 217 del 5 agosto 1996 (confermata anche nell'ultimo aggiornamento della stessa in data 30 gennaio 2004), nonché quanto riportato nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 175/E del 12 agosto 2003 in merito al carattere discriminante per l'identificazione di un'operazione di locazione finanziaria della presenza dell'opzione finale di acquisto del bene.

⁴⁹ Ex pluribus: Cassazione, Sez. Un., sentenza n. 65 del 7 gennaio 1993, Cass. Civile, sentenza n. 6034 del 4 luglio 1997, Cass. Civile, sentenza n. 4855 del 14 aprile 2000, Cass. Civile, sentenza n. 1715 del 7 febbraio 2001 e Cass. Civile, sentenza n. 18229 del 28 novembre 2003. In tali sentenze il Supremo Collegio opera la distinzione tra leasing traslativo e leasing di godimento. Precisa come "Nell'ambito del leasing finanziario sono ...individuabili due tipi di leasing: il primo (leasing di godimento), pattuito con funzione di finanziamento, rispetto a beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto e dietro canoni dei beni stessi; il secondo (leasing traslativo), pattuito con riferimento a beni atti a conservare a quella scadenza un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione e dietro canoni che scontano anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto...Per stabilire se si sia in presenza di leasing di godimento o di leasing traslativo, occorre accertare la volontà delle parti trasfusa nelle clausole contrattuali. In particolare, ricorre la figura del leasing di godimento allorché l'insieme dei canoni è inferiore, in modo consistente, alla remunerazione del capitale investito nell'operazione di acquisto e concessione in locazione del bene, lasciando non coperta una parte non irrilevante di questo capitale, mentre il prezzo pattuito per l'opzione è di corrispondente altezza. Per contro, ricorre la figura del leasing traslativo se l'insieme dei canoni remunera interamente il capitale impiegato, ed il prevedibile valore del bene alla scadenza del contratto sopravanza in modo non indifferente il prezzo di opzione, con ciò dimostrando che i canoni hanno incluso non solo il corrispettivo per l'uso ma anche gran parte del prezzo del bene." (sentenza 7 febbraio 2001, n. 1715)

⁵⁰ Secondo lo IAS 17, un contratto di leasing viene definito *finanziario* quando trasferisce al locatario sostanzialmente tutti i rischi ed i benefici derivanti dalla proprietà del bene locato. La classificazione di un'operazione di leasing, dunque, dipende dal contenuto sostanziale dell'operazione piuttosto che dalla forma contrattuale. Coerentemente con le indicazioni fornite dal citato principio contabile internazionale n. 17, si ritiene che utili

della particolarità della situazione italiana e considerato che la questione potrà essere affrontata nel prossimo futuro in sede di recepimento della citata direttiva n. 51, sembra ragionevole considerare, in linea generale, quale condizione preliminare per l'applicazione dell'obbligo informativo riportato nel nuovo punto 22 dell'articolo 2427 del codice civile la formale presenza nel contratto di leasing dell'opzione finale di acquisto. In tale ottica, eventuali operazioni di leasing classificabili ai sensi dello IAS 17 quali leasing finanziari (ad esempio operazioni di locazione operativa c.d. "full pay out") ma contrattualmente prive dell'opzione di riscatto potrebbero non rientrare nell'obbligo di indicare in nota integrativa le informazioni richieste. Ciò in quanto, non essendo contrattualmente prevista l'opzione, potrebbe non essere certo che la proprietà giuridica del bene locato si trasferisca in capo all'utilizzatore del bene.

Occorre, quindi, soffermarsi sul successivo ulteriore requisito indicato al n. 22 dell'articolo 2427 del codice, ovvero sia "*che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni*". Sulla base di tale disposizione, l'informativa va senz'altro fornita nel caso in cui sia ragionevole prevedere l'esercizio dell'opzione di riscatto quale conseguenza della fissazione di un prezzo per l'eventuale acquisto finale significativamente inferiore al presumibile valore di mercato del bene alla data in cui l'opzione sarà esercitabile. Tuttavia, l'informativa richiesta al n. 22 dell'art. 2427 deve essere comunque fornita qualora le condizioni che contraddistinguono l'operazione, indipendentemente dalla presenza dell'opzione di riscatto, determinino, nella sostanza, il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni.

Nelle citate situazioni occorre classificare le operazioni di leasing come finanziarie e produrre l'informativa richiesta dall'art. 2427, n. 22 c.c..

Pertanto, va evidenziato che la disciplina prevista dal legislatore riguarda solo l'informativa che il locatario deve fornire in nota integrativa. Non trova pertanto applicazione relativamente a discipline o finalità diverse da quelle ivi statuite.

Effetti sul bilancio della nuova normativa

Con il novellato articolo 2424 il legislatore ha voluto esplicitare che anche le società locatrici che redigono il bilancio secondo il Codice Civile⁵¹ devono fornire, tra le immobiliz-

indicatori per la classificazione di un contratto di leasing come finanziario possano essere rappresentati alternativamente dai seguenti elementi:

- il contratto prevede il trasferimento della proprietà del bene al locatario al termine del contratto di leasing;
- il locatario ha l'opzione di acquisto del bene ad un prezzo che ci si attende sia sufficientemente inferiore al fair value alla data in cui si potrà esercitare l'opzione, cosicché, all'inizio del contratto di leasing, è ragionevolmente certo che essa sarà esercitata;
- la durata del contratto di leasing copre la maggior parte della vita economica del bene anche se la proprietà non viene trasferita;
- all'inizio del contratto il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing equivale almeno al fair value del bene locato;
- i beni locati sono di natura così particolare che solo il locatario può utilizzarli senza dover apportare loro importanti modifiche.

⁵¹ Rientrano in questa fattispecie le società finanziarie che svolgono la loro attività unicamente nei confronti delle società del gruppo di appartenenza, salvo che quest'ultimo non includa anche banche e/o intermediari finanziari esercenti la propria attività nei confronti del pubblico (cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992, paragrafo 1 "Destinatari delle disposizioni"). Tali società finanziarie sono iscritte in apposita sezione ex articolo 113 del Testo Unico Bancario. Con riferimento alle società finanziarie che esercitano l'attività di locazione finanziaria nei confronti del pubblico, si veda il paragrafo "Lessor istituzionale" in questo stesso capitolo.

zazioni iscritte nell'attivo dello Stato Patrimoniale, specifica evidenza di quelle concesse in locazione finanziaria. Nulla è stato previsto come informativa aggiuntiva da inserire in Nota Integrativa.

Con riferimento ai locatari, invece, il legislatore ha confermato la rappresentazione di tali operazioni secondo il *metodo patrimoniale*, in linea con l'attuale prassi, ed ha ritenuto opportuno integrare l'informativa complementare da fornire nella nota integrativa, aggiungendo all'art. 2427 c.c. il n. 22 relativo alla rappresentazione dei contratti di leasing finanziario secondo il *metodo finanziario*.

Si evidenzia che con il *metodo patrimoniale* il locatario (diversamente da quanto prevedono i principi contabili internazionali ed il postulato della prevalenza della sostanza sulla forma) non iscrive nel proprio stato patrimoniale le immobilizzazioni acquisite attraverso contratti di locazione finanziaria⁵². Infatti, tali immobilizzazioni e i relativi ammortamenti sono iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale del locatore, mentre nel bilancio del locatario confluiscono in conto economico i canoni corrisposti come costi di periodo.

Il citato principio contabile internazionale stabilisce modalità diverse di rappresentazione contabile a seconda che si tratti di leasing finanziario o di leasing operativo. Nel primo caso (leasing finanziario) è richiesta una rilevazione che rispecchi la sostanza del contratto piuttosto che la sua forma (*metodo finanziario*). In sintesi, ciò consiste nella contabilizzazione dell'operazione come l'acquisto di un bene, accompagnata dalla iscrizione di un debito verso il concedente, nonché il conseguente ammortamento del bene come previsto per le immobilizzazioni materiali, e l'iscrizione nel conto economico degli oneri finanziari rilevati per competenza. Nel secondo caso (leasing operativo) è richiesta la contabilizzazione prevista per i contratti di affitto (canone periodico imputato al conto economico).

Come si è detto, invece, secondo la normativa nazionale vigente i contratti di locazione finanziaria debbono essere rappresentati contabilmente applicando il citato *metodo patrimoniale*, cioè in base alla forma giuridica negoziale. Pertanto i beni oggetto di locazione rimangono iscritti tra le attività patrimoniali del concedente e da questo ammortizzati, mentre l'utilizzatore si limita a contabilizzare nel conto economico i canoni corrisposti.

L'applicazione di questo metodo di contabilizzazione per le operazioni di leasing finanziario produce effetti difformi rispetto a quelli previsti dalla citata metodologia finanziaria nella rappresentazione della situazione patrimoniale finanziaria e dei risultati economici, sia del locatore, sia del locatario, e non permette, quindi, una piena applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Pertanto, per ragioni di trasparenza informativa il legislatore ha espressamente previsto che il locatario nella nota integrativa dia specifiche informazioni sugli effetti dell'applicazione del *metodo finanziario*.

Peraltro, affinché una futura disciplina *a regime* della rappresentazione in bilancio delle operazioni di locazione finanziaria possa consentire l'adozione del *metodo finanziario* nel bilancio del locatario, occorre che venga accompagnata da altre appropriate modifiche normative, riguardanti anche i risvolti tributari e concorsuali, volte a rendere neutrale la "migrazione" verso questa diversa metodologia di rappresentazione in bilancio, per i concedenti e per i conduttori.

È peraltro doveroso segnalare che recentemente lo Iasb ha in più occasioni anticipato la volontà di avviare una radicale revisione dello Ias 17, sostituendo all'attuale criterio dei "risks and rewards" quello dei "rights and obligations". Ciò comporterebbe: da un lato

⁵² È opportuno notare come in materia di trattamento contabile delle operazioni di locazione finanziaria si stia sviluppando giurisprudenza orientata al riconoscimento della prevalenza della sostanza sulla forma, anche a seguito del rapido evolversi delle normative nazionali ed internazionali. Si veda, ad esempio, la Suprema Corte, sezione tributaria, nella sentenza n. 8292 del 26 maggio 2003.

l'adozione di un unico metodo contabile per il leasing, senza distinzioni fra finanziario e operativo, spesso foriere di incertezze e discrezionalità applicative; dall'altro l'iscrizione nell'attivo dei bilanci degli utilizzatori del "diritto all'utilizzazione del bene" e nel passivo del "debito" in essere nei confronti della società di leasing proprietaria del bene oggetto di locazione.

Determinazione del valore attuale delle rate di canone non scadute

Quanto al richiesto contenuto della nota integrativa, occorre soffermarsi sulla determinazione del *valore attuale* delle rate di canone non scadute alla data di riferimento del bilancio. Tale determinazione presuppone infatti, come indicato dal citato articolo di legge, l'identificazione di un saggio di interesse che la norma definisce *effettivo*. Tale calcolo non è sempre di immediata effettuazione, a causa della varietà delle possibili formulazioni adottate in sede contrattuale tra le parti.

Nei contratti di locazione finanziaria, ancorché il saggio di interesse applicato possa essere esplicitamente indicato (e normalmente così avviene), non necessariamente tale valore rappresenta il tasso d'interesse effettivo⁵³, che invece è calcolato in funzione dei complessivi oneri finanziari che gravano sulla locazione e della durata del contratto in base ai diversi periodi di tempo intercorrenti dalla data di entrata in vigore del contratto sino a ciascuna scadenza periodica. Tali oneri finanziari complessivi sono pari alla differenza tra il valore corrente di mercato del bene oggetto di leasing alla data di stipulazione del relativo contratto (a tale importo lo IAS 17 prevede che si aggiungano gli eventuali "costi diretti iniziali del locatore") e l'ammontare complessivo delle somme (canoni anticipati e periodici) da corrispondersi. Qualora significativi, gli oneri accessori direttamente sostenuti per effettuare l'operazione sono considerati nel determinare il tasso d'interesse implicito.

Nota Integrativa del locatario (Lessee)

Ancorché la norma non lo richieda espressamente, appare tuttavia raccomandabile che nel bilancio del locatario siano fornite in Nota Integrativa, se d'importo apprezzabile, informazioni circa gli effetti che si sarebbero prodotti sul Patrimonio Netto e sul Conto Economico rilevando le operazioni di locazione finanziaria con il metodo finanziario rispetto al criterio patrimoniale dell'addebito al Conto Economico dei canoni corrisposti. Infatti, in parte tali effetti sono richiamati dalla norma più sopra riportata (ammortamenti, rettifiche, riprese di valore), ma vi sono tuttavia ulteriori effetti indiretti (ad esempio: quello sulle imposte sul reddito anticipate e differite) di cui è necessario tenere conto per determinare l'effetto netto complessivo.

A chiarimento di quanto richiesto dalla norma, nella Nota Integrativa delle società che acquisiscono beni in leasing finanziario è quindi necessario rilevare, se di importo apprezzabile:

- il valore del bene locato (che secondo il *metodo finanziario* sarebbe stato iscritto tra le immobilizzazioni). Tale valore corrisponde al minore tra il teorico prezzo del bene per il suo acquisto in contanti e il valore attuale dei canoni di locazione comprensivo del valore

⁵³ Per tasso d'interesse effettivo (o implicito) lo IAS 17 così si esprime: "Il tasso di interesse implicito del leasing è il tasso di attualizzazione che, all'inizio del leasing, fa sì che il valore attuale complessivo di (a) i pagamenti minimi derivanti dal leasing e (b) il valore residuo non garantito sia uguale alla somma di (i) il fair value (valore equo) del bene locato e (ii) gli eventuali costi diretti iniziali del locatore."

attuale del prezzo di riscatto pattuito; il valore del bene locato è esposto al netto degli ammortamenti che sarebbero stati stanziati applicando aliquote di ammortamento rappresentative della stimata vita utile del bene e di eventuali rettifiche e riprese di valore;

- il debito implicito verso il locatore (che sarebbe stato iscritto tra le passività), originariamente pari al valore del bene (come definito nel punto che precede) e progressivamente ridotto in base al piano di rimborso delle quote di capitale incluse nei canoni contrattuali;
- l'onere finanziario di competenza dell'esercizio, che è ottenuto attraverso la scomposizione dei canoni di locazione tra interessi passivi e quota capitale in base al tasso di interesse implicito nei contratti; qualora significativi, gli oneri accessori direttamente sostenuti per effettuare l'operazione sono considerati nel determinare il tasso di interesse implicito;
- le quote di ammortamento relative ai beni in locazione di competenza dell'esercizio;
- il relativo effetto fiscale;
- l'effetto sul risultato dell'esercizio e quello complessivo sul Patrimonio Netto che si otterrebbero applicando il metodo finanziario⁵⁴.

Le tabelle esemplificative⁵⁵ che seguono possono essere usate per fornire tali informazioni (ove opportuno in considerazione della rilevanza del fenomeno) analizzate seguendo la ordinaria classificazione delle immobilizzazioni materiali in bilancio:

	Importo
Attività:	
a) Contratti in corso:	
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente, al netto degli ammortamenti complessivi pari a €.. alla fine dell'esercizio precedente	
+ Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio	
- Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio ⁵⁶	
- Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio	
+/- Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario	
Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio, al netto degli ammortamenti complessivi pari a €..	
b) Beni riscattati	
Maggior valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell'esercizio	
	Importo

⁵⁴ Visto il carattere meramente informativo della disposizione in esame, lo spirito della nuova formulazione del codice civile sembra inoltre voler far emergere l'eventuale riserva latente intrinseca nel diritto all'opzione di riscatto finale; riserva che risulterà, al momento della regolare conclusione del contratto, pari alla eventuale differenza fra il prezzo contrattualmente previsto per l'acquisto finale del bene ed il presumibile valore di mercato del bene in quel momento.

⁵⁵ Aggiornano le equivalenti tabelle esemplificative presentate nel Principio contabile OIC 1.

⁵⁶ Rappresenta l'eliminazione dall'elenco dei beni utilizzati in leasing dell'esercizio precedente, a seguito della definitiva acquisizione del bene medesimo (riscatto) e sua contestuale iscrizione contabile tra le immobilizzazioni cui il bene compete.

c) Passività⁵⁷

Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente
(di cui scadenti nell'esercizio successivo €.., scadenti da 1 a 5 anni €.. e €.. scadenti oltre i 5
anni)

+ Debiti impliciti sorti nell'esercizio

- Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio

Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio
(di cui scadenti nell'esercizio successivo €.., scadenti da 1 a 5 anni €.. e €.. scadenti oltre i 5
anni)

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a+b-c)

e) Effetto fiscale

f) Effetto sul Patrimonio Netto alla fine dell'esercizio (d-e)

L'effetto sul Conto Economico può essere così rappresentato:

Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario⁵⁸

Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario

Rilevazione di quote di ammortamento⁵⁹

Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario

Effetto sul risultato prima delle imposte

Rilevazione dell'effetto fiscale

Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing
con il metodo finanziario

Nota Integrativa del locatore (Lessor)

Lessor istituzionale

Le banche e gli enti finanziari (diversi da quelli non istituzionali di cui al successivo paragrafo) che esercitano l'attività di leasing sono tenute a redigere il bilancio in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia.

In particolare, per le banche e i gruppi bancari la Circolare n. 166 del 30 luglio 1992⁶⁰ "I bilanci delle banche: schemi e regole di compilazione" prevede che:

- l'importo dei beni dati in (e di quelli in attesa di) locazione finanziaria sia registrato tra le immobilizzazioni immateriali o tra quelle materiali a seconda del tipo di bene locato, inserendo appositi "di cui" nelle voci 90 e 100 dell'attivo;
- nella nota integrativa: a) siano indicati, se di importo apprezzabile, i proventi per canoni di locazione maturati durante l'esercizio, i proventi e gli oneri per riscatti intervenuti nel medesimo esercizio, nonché le rettifiche di valore effettuate sui beni locati; b) siano for-

⁵⁷ Nel presente prospetto esemplificativo, i debiti impliciti sono considerati al netto dell'eventuale canone corrisposto anticipatamente (cosiddetto maxicanone), riscantato secondo il metodo patrimoniale.

⁵⁸ Inclusivi delle quote di competenza dell'ammortamento del maxicanone.

⁵⁹ Inclusive dell'ulteriore quota per rettificare l'ammortamento rilevato in bilancio sul valore di riscatto del bene e calcolato, secondo la metodologia finanziaria, sul suo costo storico.

⁶⁰ Analoghe disposizioni sono stabilite per gli enti ed i gruppi finanziari; al riguardo si veda il Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992.

nite le informazioni necessarie a stimare gli effetti che deriverebbero sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico dall'applicazione del cd. metodo finanziario ai contratti di locazione, quando il valore di tali contratti sia apprezzabile.

Inoltre, le esposizioni derivanti da operazioni di leasing finanziario formano oggetto di rilevazione nelle tabelle di nota integrativa relative ai "crediti dubbi" tenendo conto della solvibilità del debitore, alla "distribuzione dei crediti verso clientela per principali categorie/settori di attività economica dei debitori", alla "distribuzione territoriale e temporale delle attività". I beni dati in (e quelli in attesa di) locazione finanziaria devono formare oggetto di apposita evidenza, se di importo apprezzabile, nella tabella concernente le variazioni annue delle immobilizzazioni materiali/immateriali.

Lessor non istituzionale

Con il termine "lessor non istituzionale" si intendono gli enti finanziari, che, pur esercitando l'attività di leasing non applicano l'anzidetta disciplina di bilancio prevista per gli enti finanziari istituzionali (ad esempio, le imprese *captive* che concedono beni in leasing unicamente ad altri soggetti del medesimo gruppo non finanziario). Pur in assenza di esplicite prescrizioni da parte della normativa civilistica, si ritiene opportuno che tali imprese riportino nella nota integrativa l'informativa sui crediti e sugli interessi impliciti nei contratti di locazione, nonché più in generale gli effetti che deriverebbero dall'applicazione del *metodo finanziario* sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

Analogamente, quindi, a quanto indicato per la nota integrativa che deve predisporre il locatario, le tabelle che seguono possono esemplificare l'informativa dovuta dal locatore non istituzionale, con le seguenti precisazioni:

- al punto A) sono riportate le rettifiche che sarebbero necessarie per eliminare le immobilizzazioni materiali concesse in leasing iscritte in bilancio secondo la metodologia patrimoniale;
- al punto B) vengono indicati gli importi che sarebbero rilevati come crediti "impliciti", rappresentati dalla quota in conto capitale dei canoni a scadere, e corrispondenti al valore residuo delle relative immobilizzazioni materiali nel contesto di un piano di ammortamento finanziario, tenuto conto della solvibilità del debitore;
- al punto C) e D) sono rilevati rispettivamente gli effetti sul patrimonio netto e sul conto economico conseguenti alle rilevazioni indicate in A) e B), nonché la diversa rappresentazione degli effetti economici dell'operazione sulle diverse voci di conto economico.

	Importo
Attività:	
A) Storno delle immobilizzazioni materiali/immateriali, rappresentate da:	
Beni concessi in leasing finanziario al termine dell'esercizio precedente	
+ Beni concessi in leasing finanziario nel corso dell'esercizio	
- Beni riscattati dal locatario nel corso dell'esercizio	
- Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio	
+/- Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario	
Valore netto contabile dei beni concessi in leasing finanziario al termine dell'esercizio	
B) Rilevazione dei crediti impliciti, rappresentati da:	
Crediti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente	
+ Crediti impliciti sorti nell'esercizio	
- Riscossione delle quote capitale	
- Svalutazioni per inesigibilità	
Crediti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio	
Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (B-A)	
C) Effetto fiscale	
Effetto sul Patrimonio Netto alla fine dell'esercizio (B-A-C)	
D) L'effetto sul Conto Economico può essere così rappresentato:	
Eliminazione di:	
- ammortamenti dell'esercizio delle immobilizzazioni concesse in leasing finanziario	
- proventi per canoni di leasing rilevati nell'esercizio	
Rilevazione dei proventi finanziari, per quote interesse implicito	
Rettifiche/riprese di valore su beni concessi in leasing finanziario	
Effetto sul risultato prima delle imposte	
Rilevazione dell'effetto fiscale	
Effetto sul risultato d'esercizio della rilevazione delle operazioni di leasing con il metodo finanziario	

Operazioni di compravendita e retrolocazione finanziaria (Sale/Lease Back)

L'operazione di vendita (*sale*) e concomitante operazione di leasing finanziario (*lease back*) per il "riacquisto" - attraverso un contratto di leasing - del bene originariamente di proprietà, normalmente costituisce da un punto di vista sostanziale una operazione di finanziamento.

Poiché una operazione di *sale/lease back* comprende una operazione di locazione, occorre valutare se ricorrano le condizioni per la classificazione di quest'ultima come leasing finanziario oppure, in più rari casi, operativo⁶¹.

Nel caso si definisca la retrolocazione come finanziaria è necessario rilevare contabilmente la vendita in quanto il sottostante negozio giuridico non può essere ignorato. L'eventuale plusvalenza (differenza positiva tra il prezzo della vendita originaria ed il valore netto contabile dello stesso bene alla data dell'operazione) che si dovesse determinare è rilevata in conto economico secondo il criterio della competenza. Ciò comporta, in ottemperanza al dettato dell'ultimo comma dell'art. 2425-*bis* c.c., l'iscrizione della plusvalenza tra i risconti passivi e la sua imputazione graduale tra i proventi del conto economico, in base alla durata del contratto di leasing⁶². Per tale parte dell'operazione sono quindi applicate le medesime previsioni in materia di informativa da fornire nella nota integrativa previste dal n. 22 dell'art. 2427 del novellato codice civile (informativa circa gli effetti sul risultato dell'esercizio e sul patrimonio netto che sarebbero derivati dall'applicazione della metodologia finanziaria). In aggiunta a queste informazioni, sarà illustrata la metodologia adottata per il risconto della plusvalenza originariamente determinatasi e l'effetto determinato dal complesso di tali appostazioni sul risultato netto dell'esercizio e sul patrimonio netto.

Il legislatore non ha invece disciplinato la minusvalenza derivante dalla vendita del bene oggetto di successiva retrocessione in leasing da parte dell'acquirente.

Il silenzio legislativo si spiega dal momento che la soluzione contabile non è, in via generale, analoga a quella delle plusvalenze. Se la compravendita e il leasing non sono effettuati a condizioni di mercato, la minusvalenza, fino a concorrenza della differenza tra il valore contabile ed il minor valore di mercato al momento della stipulazione dell'operazione, è interamente imputata al conto economico dell'esercizio. La residua minusvalenza viene imputata ai conti economici in proporzione ai canoni stessi, lungo il periodo di durata del contratto, a condizione che: a) il prezzo di vendita sia inferiore al valore di mercato al momento della vendita, e b) tale residua minusvalenza sia compensata dai futuri pagamenti di canoni inferiori a quelli di mercato⁶³.

Si noti come la soluzione indicata va applicata a prescindere dalla tipologia di leasing utilizzata per retrocedere il bene, e quindi vuoi nel caso di leasing finanziario, vuoi nel caso del leasing operativo. La tipologia di leasing utilizzata non incide sulla natura della perdita, la quale è a tutti gli effetti – se le due collegate operazioni (*sale and lease back*) sono condotte a condizioni di mercato – realizzata e come tale va rilevata nel conto economico.

Se la compravendita e il leasing sono effettuati a condizione non di mercato, e più precisamente se la minusvalenza è correlata al pagamento di canoni inferiori a quelli di mercato, in tal caso essa va differita, imputandola nei conti economici in proporzione ai canoni stessi, lungo la durata del contratto.

⁶¹ Così anche nello IAS 17.

⁶² L'imputazione al conto economico della plusvalenza avviene con il metodo lineare, sia ai fini della contabilizzazione in bilancio che ai fini dell'informativa da fornire in nota integrativa degli effetti del metodo finanziario. In sede di prima applicazione, tali precetti andranno applicati prospetticamente. Ciò significa che tale metodo di contabilizzazione si applica a partire dalle operazioni concluse dal 2004.

⁶³ Per esempio, valore contabile 100, fair value-valore di mercato 70, prezzo di vendita 60: la differenza tra 100 e 70 (30) deve essere immediatamente riconosciuta a conto economico nell'esercizio della vendita; la differenza tra 70 e 60 (10) deve essere differita lungo la durata del contratto di leasing a condizione che sia compensata da canoni futuri inferiori al mercato, altrimenti anch'essa deve essere imputata a conto economico in unica soluzione.

APPENDICE 3

INFORMATIVA PER AREA GEOGRAFICA

In materia di informazioni da fornire nella Nota Integrativa, il numero 6 dell'articolo 2427 c.c. stabilisce che debba essere indicato *“distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche”*.

La richiesta di indicazione della ripartizione geografica si aggiunge al previgente disposto. Essa risponde ad esigenze di trasparenza relativamente al rischio che corre la società nello svolgimento della sua attività in diverse aree geografiche. Infatti, tanto più è completa l'informativa sull'operatività svolta in certe aree tanto più il lettore di bilancio è in grado di valutare la possibile incidenza del cosiddetto rischio paese, sull'andamento economico e sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società. Coerentemente con la sua funzione informativa, e nonostante il non chiaro riferimento del testo aggiunto, deve ritenersi che la richiesta in argomento riguardi tutti i crediti e i debiti della società; respingendo così una interpretazione volta a limitare tale informativa ai crediti e debiti di durata superiore a cinque anni o, in termini ancora più circoscritti, ai soli debiti assistiti da garanzie reali. In questo senso depone anche la relazione di accompagnamento allorché individua le ragioni di tale integrazione nell'esigenza di fornire un'informazione sul rischio di controparte ai fini della corretta valutazione dei crediti⁶⁴. Tale conclusione è infine avvalorata dal principio di chiarezza il quale impone che le informazioni da fornire in bilancio siano complete e non fuorvianti.

Per le imprese la cui attività è caratterizzata da una intensa operatività internazionale la ripartizione per aree geografiche può essere fornita attraverso una tabella da cui si evincono gli importi dei crediti o dei debiti raggruppati per aree geografiche o per paesi più significativi. Nel caso delle imprese multinazionali il riferimento può essere fatto anche a livello di continente. Conseguentemente, tenuto conto che il legislatore già richiedeva l'informativa secondo area geografica dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (art. 2427, n° 10 c.c.), a titolo esemplificativo una tabella dei crediti, dei debiti e dei ricavi di una società multinazionale potrebbe essere così redatta:

⁶⁴ Nella relazione di accompagnamento è scritto che: “tenuto conto che nella valutazione dei crediti la capacità di rimborso da parte del debitore può essere anche condizionata dal servizio di rimborso del paese estero e non solo dalla valuta di regolamento, si è prevista la seguente modifica:

Art. 2427 6): tenuto conto che la valutazione dei crediti (c.d. rischio paese) è fortemente condizionata non solo dalle valute di regolamento, ma anche dal paese della controparte, è stata introdotta una specifica indicazione di tali poste suddivise per aree geografiche”.

Composizione e schemi del bilancio d'esercizio

	Italia	Altri paesi U.E.	Resto d'Europa	Totale
Crediti:						
Verso clienti						
Verso imprese controllate						
Verso collegate						
Verso controllanti						
Verso altri						
totale						
Debiti (la suddivisione per ciascuna voce di debito per la richiesta analisi per area geografica si ritiene che sia dovuta quando la stessa è significativa in relazione all'ammontare dovuto ai creditori non nazionali)						
Ricavi (la ripartizione per area geografica si ritiene che sia dovuta quando la stessa è significativa in relazione all'ammontare complessivo dei ricavi)						

APPENDICE 4

ANALISI DEI MOVIMENTI NELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO

Il numero 4 dell'articolo 2427 c.c. prevede che *“le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del Patrimonio Netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni”*, mentre il successivo numero 7-bis stabilisce che *“le voci di Patrimonio Netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi”*.

Le disposizioni danno attuazione all'art. 6, lett. b) della legge delega ove si richiedeva l'introduzione di *“una regolamentazione delle poste del Patrimonio Netto che ne assicuri una chiara e precisa disciplina in ordine alla loro formazione e al loro utilizzo”*.

Anzitutto il legislatore ha chiesto una informativa sulle variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto nel corso dell'esercizio oggetto di rappresentazione in bilancio.

A ciò va aggiunta la richiesta dell'analisi della composizione del patrimonio netto con riferimento alla disponibilità e distribuibilità. Il distinguo è necessario poiché la nozione di distribuibilità della riserva può non coincidere con quella di disponibilità. Se la disponibilità riguarda la possibilità di utilizzazione della riserva (ad esempio per aumenti gratuiti di capitale), la distribuibilità riguarda invece, la possibilità di erogazione ai soci (ad esempio sotto forma di dividendo) di somme prelevabili in tutto o in parte dalla relativa riserva.

Pertanto, disponibilità e distribuibilità possono coesistere o meno; infatti una riserva può essere disponibile per l'aumento di capitale, ma non distribuibile (ad esempio la riserva da soprapprezzo azioni sinché la riserva legale non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale).

Nel disciplinare gli aspetti informativi relativi alle voci di patrimonio netto l'art. 2427, n. 7-bis prevede l'indicazione analitica delle singole voci del patrimonio netto distinguendole in relazione alla disponibilità, alla loro origine ed infine alla loro avvenuta utilizzazione in precedenti esercizi.

La norma non indica il numero degli esercizi precedenti per i quali fornire l'informazione dell'avvenuta utilizzazione delle voci di patrimonio netto. La specificazione di tale lasso temporale deve avvenire in coerenza con l'impianto normativo in materia e, dunque, nel rispetto dei principi generali di bilancio. Tra i principi generali, occorre avere particolare riguardo al postulato della significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio, su cui si rinvia al Principio contabile 11. Analogo principio è statuito dallo Iasb nel par. 26 e seg. del quadro sistematico. Da questo principio si ritrae che un'eccessiva informazione di bilancio può rivelarsi, oltre che di scarsa utilità, in taluni casi addirittura fuorviante. È ragionevole assumere che un'informazione riferita agli utilizzi delle poste di patrimonio netto avvenuti negli ultimi tre esercizi possa di per sé essere sufficiente. Il termine indicato è anche in linea con i limiti temporali introdotti dalla riforma societaria riguardo all'azione di nullità delle deliberazioni (art. 2379 comma 1, cod. civ.). Qualora vi fossero particolari situazioni, è ragionevole includere un'informazione riferita a un numero di esercizi superiore ai tre indicati.

A titolo esemplificativo delle varie riserve che potrebbero interessare l'analisi di cui si parla, i dati richiesti dal legislatore possono essere riportati in un prospetto redatto (per sem-

Composizione e schemi del bilancio di esercizio

plicità espositiva, con riferimento ad alcune delle riserve che potrebbero essere indicate nello schema di stato patrimoniale ex art. 2424 c.c.)⁶⁵ come quello presentato nella tabella che segue:

Natura/descrizione	Importo	Possibilità di utilizzazione ⁶⁶	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi: ⁶⁷	
				per copertura perdite	per altre ragioni
Capitale	10.000				
Riserve di capitale:					
Riserva per azioni proprie	100	---	---		
Riserva per azioni o quote di società controllante	100	---	---		
Riserva da soprapprezzo azioni	2.000	A, B, C	2.000 ⁶⁸		
Riserva da conversione obbligazioni	2.000	A, B, C	2.000 ⁶⁸		
...					
Riserve di utili:					
Riserva legale	2.000	B	---		
Riserva per azioni proprie	50				
Riserva da utili netti su cambi	400	A, B	400		
Riserva da valutazione delle partecipazioni con il metodo del Patrimonio Netto	100	A, B	100		
Riserva da deroghe ex comma 4 dell'art. 2423	100	A, B	100		
...					
Utili portati a nuovo	700	A, B, C	700		
Totale			5.300		
Quota non distribuibile ⁶⁹			1.800		
Residua quota distribuibile			3.500		

Legenda:

A: per aumento di capitale

B: per copertura perdite

C: per distribuzione ai soci

⁶⁵ La corretta ed analitica classificazione delle riserve secondo la loro disponibilità e distribuibilità potrebbe infatti essere modificata da particolari clausole statutarie o specifiche deliberazioni assembleari.

⁶⁶ Salvo ulteriori vincoli derivanti da disposizioni statutarie, da esplicitare ove esistenti.

⁶⁷ Le utilizzazioni sono state fornite dall'anno xxxx, in assenza dei dati necessari per periodi precedenti.

⁶⁸ Ai sensi dell'art. 2431 c.c., si può distribuire l'intero ammontare di tale riserva solo a condizione che la riserva legale abbia raggiunto il limite stabilito dall'art. 2430 c.c..

⁶⁹ Rappresenta l'ammontare della quota non distribuibile per effetto: della riserva da utili netti su cambi (400), della riserva da valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto (100), della riserva da deroghe ex comma 4 dell'art. 2423 (100) e della parte destinata a copertura dei costi pluriennali non ancora ammortizzati ex art. 2426, n. 5 (1.200).

Analisi dei movimenti nelle voci di patrimonio netto

Infine, la rappresentazione dei movimenti intervenuti nelle voci di patrimonio netto⁷⁰ può fornirsi con un prospetto così redatto:

	Capitale sociale	Riserva Legale	Riserve ⁷¹	Risultato dell'esercizio	Totale
All'inizio dell'esercizio precedente					
Destinazione del risultato dell'esercizio:					
- Attribuzione di dividendi (€.. per azione)					
- Altre destinazioni					
Altre variazioni:					
...					
Risultato dell'esercizio precedente					
Alla chiusura dell'esercizio precedente					
Destinazione del risultato dell'esercizio:					
- Attribuzione di dividendi (€.. per azione)					
- Altre destinazioni					
Altre variazioni:					
...					
Risultato dell'esercizio corrente					
Alla chiusura dell'esercizio corrente					

Ovviamente le informazioni che riguardano l'esercizio si desumono dalla delibera di approvazione del bilancio e in cui si decide sulle utilizzazioni delle poste di patrimonio netto dell'esercizio (distribuzione del dividendo, aumenti di capitale ed altro).

⁷⁰ Il D.Lgs. 310/04 ha aggiunto all'art. 2504-*bis* quanto segue: "Se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri". L'avanzo manifesta la presenza di un valore di libro della partecipazione dell'incorporante nella società incorporata (ovvero di un valore del capitale emesso dall'incorporante al servizio del concambio delle azioni/quote della incorporata) di importo inferiore al valore della corrispondente quota del patrimonio netto contabile della incorporata medesima. Quando tale "avanzo" è originato dalla previsione di futuri risultati economici sfavorevoli della incorporata, esso deve essere allocato a un "fondo oneri futuri", utilizzabile a fronte delle perdite attese. Quando, all'opposto, in assenza di prospettive di risultati economici sfavorevoli dell'incorporata, tale avanzo rappresenta la conseguenza di un'acquisizione ben negoziata ("buon affare"), esso deve essere imputato ad una specifica riserva del patrimonio netto della società risultante dalla fusione. Il trattamento contabile previsto è analogo a quello adottato per la rilevazione delle differenze negative (avanzo) di consolidamento di cui all'art. 33 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127. Poiché le tabelle sopra esposte sono solo esemplificative, per semplicità in esse non si sono esposte le voci in questione.

⁷¹ Indicare in colonne distinte le diverse riserve, come da prospetto esemplificativo precedente.

APPENDICE 5

OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE

La norma novellata disciplina per la prima volta il trattamento contabile delle operazioni di vendita con obbligo di retrocessione con gli articoli 2424-*bis* e 2425-*bis* del Codice Civile, i quali stabiliscono per tali operazioni che: “*Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello Stato Patrimoniale del venditore*” (art. 2424-*bis*), e che “*I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell'esercizio*” (art. 2425-*bis*).

Infine, in termini di informativa in nota integrativa la nuova norma prevede che venga illustrata “*distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine*” (art. 2427, n. 6-*ter*).

Si ha una operazione di vendita con obbligo di retrocessione allorché il contratto o la pattuizione stipulati tra le parti comportino il riacquisto da parte del venditore della cosa originariamente venduta ad una certa data e per un certo prezzo e quando tale pattuizione rende obbligatorio il riacquisto⁷².

In termini generali, poiché le pattuizioni tra le parti potrebbero assumere una varietà di forme, occorre determinare in concreto in quali casi la nuova norma debba essere applicata. Il principio guida è quello secondo cui, indipendentemente dalle modalità contrattuali prescelte e tenendo conto di eventuali negozi collegati, l'operazione di cessione a pronti deve essere seguita da un'operazione a termine in senso inverso nella quale quantità, prezzo e data sono stabiliti ex ante.

Il trattamento previsto dalla norma novellata rappresenta una applicazione del postulato della prevalenza della sostanza sulla forma: mantenere il bene “venduto” tra le attività del venditore è infatti il riconoscimento che non di vera e propria cessione si è trattato, ma di una temporanea perdita della titolarità del bene da parte del venditore.

Effetti sul bilancio del venditore “a pronti” (alias: acquirente “a termine”)

Regole particolari concernono le operazioni su attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine in cui i proventi e gli oneri rivenienti da tali operazioni, ivi compresa la differenza tra il prezzo a pronti e quello a termine, devono essere iscritti nel bilancio per la parte di competenza dell'esercizio.

È questa una delle innovazioni apportate dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Infatti con riferimento alle suddette operazioni, il novellato art. 2424-*bis*, comma 5, comporta che le attività rimangano iscritte come tali nello stato patrimoniale del venditore a “pronti”, con conseguente iscrizione nel bilancio dell'acquirente a “pronti” del credito corrispondente; mentre i relativi proventi ed oneri, comprensivi della differenza tra il prezzo a termine e il prezzo a

⁷² Rientrano nell'ambito di tale disciplina sia i pronti contro termine che le operazioni di prestito titoli. Di contro, non dovrebbe essere assoggettata alla presente regola un'operazione nella quale il prezzo a termine fosse quello corrente a quella data.

pronti, devono essere iscritti, per competenza, nel conto economico (art. 2425-bis, terzo comma) in particolare nelle voci 16 e 17. Qualora la natura dell'operazione non si configura come un finanziamento (ad es. prestito di un bene strumentale), né il bene è produttivo di proventi di natura finanziaria, la differenza tra i due prezzi va rilevata tra gli altri ricavi o gli oneri diversi di gestione (voci 5 e 14). In conseguenza di tale impostazione, gli ammontari ricevuti dal venditore a titolo di anticipazione, dovranno essere rilevati come entrate di cassa con relativa contropartita ad un conto di debito acceso tra le passività a favore dell'acquirente.

Tale contratto, nella sostanza, può configurare un'operazione di finanziamento con la cessione temporanea di un bene, ovvero un "prestito" di un bene dietro deposito a titolo cauzionale di una somma di denaro.

Nella prima ipotesi (finanziamento), il venditore, nella veste di soggetto che riceve il finanziamento, quale corrispettivo della somma ricevuta riconoscerà all'acquirente (finanziatore) sia i diritti patrimoniali derivanti dalla temporanea titolarità del bene (ad es. i frutti del bene di cui l'acquirente ha il godimento) che la differenza positiva tra prezzo a termine e prezzo a pronti. Nella seconda ipotesi (prestito del bene), il venditore, cioè il soggetto che presta il bene, riceve quale corrispettivo dell'"affitto" del bene la differenza positiva tra prezzo a pronti e prezzo a termine.

Ipotesi del finanziamento

Qualora l'operazione, nella sostanza, costituisca un finanziamento, il venditore procederà all'iscrizione della somma ricevuta in sede di vendita tra i debiti del passivo dello stato patrimoniale. A fine esercizio, inoltre, rileverà un rateo passivo per la quota di competenza dell'esercizio degli oneri finanziari pattuiti per il finanziamento ricevuto, pari alla differenza tra prezzo a termine (maggiore) e prezzo a pronti (minore). Attraverso il rateo si fa concorrere alla determinazione del reddito, lungo la durata del contratto, la remunerazione pattuita a termine per il finanziamento ricevuto.

Nella normalità dei casi, la ripartizione della differenza tra i prezzi a pronti e prezzo a termine avviene *pro-rata temporis*; tuttavia possono verificarsi casi in cui tale metodo non sia adeguato.

Ad esempio, se il bene oggetto dell'operazione è uno strumento finanziario fruttifero, le componenti che influenzano la determinazione del prezzo a termine comprendono anche la valutazione dei frutti che tale bene produrrà durante il periodo contrattuale, e i frutti potrebbero essere di entità variabile di esercizio in esercizio.

Ipotesi del prestito di un bene

Qualora l'operazione, nella sostanza, costituisca un prestito di un bene, il corrispettivo ricevuto dal venditore in sede di vendita iniziale è ripartito nelle due sue componenti:

- una parte, corrispondente al prezzo pattuito per il futuro riacquisto, che è iscritta al passivo patrimoniale e classificata tra gli altri debiti, con indicazione dell'importo esigibile oltre l'esercizio o meno a seconda della durata contrattualmente pattuita, e
- una parte, corrispondente al corrispettivo ricevuto per il godimento temporaneo del bene concesso all'acquirente (pari alla differenza tra il prezzo pattuito per la "vendita" e quello pattuito per la retrocessione) che è iscritta tra i risconti passivi e ripartita nei diversi esercizi in base al principio della competenza temporale e/o economica, e le quote così risultanti imputate al conto economico del venditore.

Poiché l'attività oggetto della vendita con retrocessione rimane iscritta nel bilancio del venditore, nei casi in cui tale attività è costituita da un bene ammortizzabile, nel bilancio del venditore continueranno ad essere stanziati gli ordinari ammortamenti.

Pertanto, il prezzo di retrocessione terrà conto degli ammortamenti che dovranno essere stanziati durante tale periodo, così come se il bene in oggetto è un bene tangibile che produce frutti, di tali frutti si sarà tenuto conto nella determinazione del prezzo a termine. Iscrivendo nel bilancio del venditore le quote di competenza del provento o dell'onere derivante dal contratto di vendita con retrocessione, ne consegue che:

1. tali quote saranno un valore netto derivante da tutte le componenti di costo e di ricavo considerate nella determinazione dei prezzi, e quindi la loro classificazione nel conto economico sarà diversa da quella che si sarebbe avuta se il contratto in oggetto non fosse stato stipulato;
2. tali quote non necessariamente sono costanti nel tempo, ma sono determinate in base alle specificità del contratto che le ha generate.

Effetti sul bilancio dell'acquirente "a pronti" (alias: venditore "a termine")

Le operazioni ed i valori che sono iscritti nel bilancio dell'acquirente sono, per quanto possibile, simmetrici rispetto al trattamento contabile previsto per il venditore. L'operazione è infatti speculare a quella del venditore.

Con riferimento all'ipotesi del finanziamento, l'acquirente procederà all'iscrizione della somma corrisposta in sede di acquisto iniziale tra i crediti dell'attivo dello stato patrimoniale. A fine esercizio, inoltre, rileverà un rateo attivo per la quota di competenza dell'esercizio dei proventi finanziari pattuiti per il finanziamento concesso, pari alla differenza tra i due prezzi pattuiti. Attraverso il rateo si fa concorrere la remunerazione pattuita a termine per il finanziamento concesso alla determinazione del reddito, lungo la durata del contratto.

Con riferimento all'ipotesi del prestito del bene, le rilevazioni contabili dell'acquirente sono le seguenti:

- i mezzi finanziari utilizzati per l'acquisto iniziale saranno iscritti come crediti e classificati tra le attività del circolante o tra quelle immobilizzate in base alla durata contrattuale, limitatamente alla parte corrispondente al prezzo pattuito per la futura retrocessione del bene;
- la parte corrisposta al venditore in relazione al godimento temporaneo del bene è iscritta tra i risconti attivi ed addebitata gradualmente in funzione della competenza economica, ovvero pro-rata temporis, al conto economico;
- i frutti eventualmente derivanti dal bene sono rilevati nel conto economico secondo il principio della competenza e classificati in base alla loro natura.

Nota Integrativa

Sia nella nota integrativa al bilancio del cedente che in quella del cessionario è illustrata l'operazione di vendita con obbligo di retrocessione ed i termini contrattuali relativi. Come indicato all'inizio di questo capitolo, la norma novellata si limita a richiedere espressamente che sia indicato "*distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine*". Tuttavia, si ritiene che tale informativa non sia esauriente ai fini della chiarezza e trasparenza del bilancio. Si raccomanda quindi che la nota integrativa riporti anche le seguenti informazioni:

- il trattamento contabile adottato per rappresentare l'operazione di compravendita con clausola di retrocessione, specificando che l'operazione comporta l'obbligo di retrocedere il bene;
- la natura del bene oggetto della vendita con retrocessione;
- i principali termini contrattuali (prezzo di vendita, prezzo di retrocessione, durata del contratto, eventuali altre clausole rilevanti);
- gli ammontari iscritti per la rilevazione dell'operazione nello stato patrimoniale e nel conto economico, distintamente per ciascuna voce di tali prospetti.

Infine, se l'operazione ha comportato significative variazioni nella classificazione dei costi e dei proventi, tali effetti saranno anch'essi oggetto di illustrazione.

APPENDICE 6

INFORMATIVA SULL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETÀ

Il D.Lgs. n. 6/2003 nel modificare la disciplina delle società introduce una specifica normativa in tema di gruppi attraverso l'inserimento di un nuovo capo IX al Titolo V del Libro V del c.c., rubricato "Direzione e coordinamento di società" (artt. 2497 - 2497-septies).

Con queste previsioni si dà attuazione alla lettera h) dell'art. 2, comma 1, della legge delega, ove fra i principi generali cui è ispirata la riforma in materia di società di capitali si richiedeva di "*disciplinare i gruppi di società secondo i principi di trasparenza e di contemperamento degli interessi coinvolti*", e al successivo art. 10, ove tra i criteri direttivi in tema di gruppi si indicava di:

- a) *prevedere una disciplina del gruppo secondo principi di trasparenza e tale da assicurare che l'attività di direzione e di coordinamento contemperino adeguatamente l'interesse del gruppo, delle società controllate e dei soci di minoranza di queste ultime;*
- b) *prevedere che le decisioni conseguenti ad una valutazione dell'interesse del gruppo siano motivate;*
- c) *prevedere forme di pubblicità dell'appartenenza al gruppo;*
- d) *individuare i casi nei quali riconoscere adeguate forme di tutela al socio al momento dell'ingresso e dell'uscita della società dal gruppo, ed eventualmente il diritto di recesso quando non sussistono le condizioni per l'obbligo di offerta pubblica di acquisto.*

La normativa introdotta in attuazione di questi criteri non reca alcuna definizione di gruppo, evitando così di ancorare tale nozione a parametri destinati ad essere superati dall'incessante evoluzione della realtà sociale, economica e giuridica e di moltiplicare le nozioni di gruppo esistenti, in quanto trattasi di concetto variabile funzionale nelle diverse normative ai problemi specifici per cui è enunciata.

Quanto all'ambito di applicazione della disciplina, esso viene determinato dall'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento di società. Al fine dell'individuazione del soggetto che esercita in concreto tale attività il legislatore si è limitato a introdurre delle presunzioni *iuris tantum*, sul presupposto che l'attività di fatto può essere esercitata da altro soggetto sulla base di un diverso titolo, ovvero può anche non essere affatto esercitata. In proposito, mentre l'art. 2497-sexies prevede che "*Ai fini di quanto previsto nel presente capo, si presume salvo prova contraria che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque li controlla*", l'art. 2497-septies stabilisce che "*Le disposizioni del presente capo si applicano altresì alla società o all'ente che, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 2497-sexies, esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti*".

Le previsioni dell'art. 2497 e seguenti nella loro strutturazione sono impiegate sul problema della responsabilità della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento per il danno che tale attività, se non correttamente esercitata, può recare agli interessi dei soci e dei creditori delle singole società appartenenti al gruppo. L'art. 2497 infatti stabilisce che "*Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al*

valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.

Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.

Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento.

Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario”.

La disciplina, dunque, mira a garantire la trasparenza nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento per mettere i soci e i creditori sociali nelle condizioni di essere tutelati nei propri interessi contro l'eventuale pregiudizio che tale attività reca alla società del gruppo. Al riguardo, assume una importanza fondamentale l'informativa desumibile sia dalla Nota Integrativa che dalla relazione sulla gestione giacché è attraverso essa che il lettore acquisisce gli elementi per valutare in concreto l'eventuale sussistenza dell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento e, conseguentemente, se e in che termini tale esercizio ha pregiudicato la redditività ed il valore della partecipazione sociale ovvero cagionato nocumento all'integrità del patrimonio della società. La valutazione, come precisa la norma, non deve riguardare la singola operazione, bensì il risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento tenendo anche conto di eventuali operazioni volte a compensare il danno subito dalla società. D'altro canto, come scritto in un passo della relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 6/03 *“solo la conoscenza delle ragioni economiche ed imprenditoriali di un'operazione può consentire un giudizio sulla correttezza di questa, può cioè consentire di valutare se la apparente diseconomicità di un atto, isolatamente considerato, trova giustificazione nel quadro generale dei costi e dei benefici derivanti dall'integrazione di un gruppo oppure no”.*

Gli artt. 2497-bis e 2497-ter disciplinano la pubblicità e l'informativa contabile da fornire con riferimento all'attività di direzione e coordinamento a cui è assoggettata la società, nonché alle motivazioni delle decisioni prese per effetto dell'esercizio di tale attività.

In tema di pubblicità, il primo comma dell'art. 2497-bis, stabilisce che *“La società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui al comma successivo”.*

In generale lo scopo della pubblicità di cui all'art. 2497-bis è quello di rendere conoscibile la soggezione (e il suo venir meno) di una società all'altrui attività di direzione e coordinamento, in modo da informare i soci di minoranza, i creditori ed altri soggetti interessati circa il profilo di rischio dell'appartenenza di quella società a quel determinato gruppo.

In tema di informativa contabile sull'attività di direzione e coordinamento di società, l'art. 2497-bis prevede, al comma 4, che *“La società deve esporre, in apposita sezione della Nota Integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento”* e, al comma 5, che *“Parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e*

sui suoi risultati”, mentre l'art. 2497-ter, relativo alla motivazione delle decisioni, dispone che “Le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, quando da questa influenzate, debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato adeguato conto nella relazione di cui all'art. 2428”.

Nel particolare, la richiesta in apposita sezione della nota integrativa dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento risponde all'esigenza di conoscenza dei soci e dei creditori sociali su quello che è il valore e la composizione del patrimonio a garanzia della responsabilità del soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. Il riferimento è dunque all'ultimo bilancio di esercizio approvato in quanto è l'ultimo documento ufficiale da cui si evince il patrimonio posto a garanzia di tale responsabilità.

Poiché l'informazione richiesta è di sintesi, essa non può che vertere sui dati più significativi per il lettore di bilancio e, dunque, sui principali totali degli schemi di bilancio. I dati che presumibilmente sono da riportare nel caso di una società di capitali sono i totali delle voci indicate con lettere maiuscole dello stato patrimoniale e del conto economico.

A titolo esemplificativo una impresa industriale, commerciale o di servizi di dimensioni medie o grandi può esporre quali dati essenziali dell'ultimo bilancio della società di capitali che esercita attività di direzione e coordinamento i seguenti:

Bilancio di esercizio della società/ente alla data dell'ultimo esercizio chiuso

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO:

- A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
- B) Immobilizzazioni
- C) Attivo circolante
- D) Ratei e risconti
- Totale attivo

PASSIVO:

- A) Patrimonio Netto:
 - Capitale sociale
 - Riserve
 - Utile (perdita) dell'esercizio
- B) Fondi per rischi e oneri
- C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
- D) Debiti
- E) Ratei e risconti
- Totale passivo

GARANZIE, IMPEGNI E ALTRI RISCHI

CONTO ECONOMICO

- A) Valore della produzione
- B) Costi della produzione
- C) Proventi e oneri finanziari
- D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
- E) Proventi e oneri straordinari
- Imposte sul reddito dell'esercizio
- Utile (perdita) dell'esercizio**

Allorché l'attività di direzione e coordinamento è esercitata da più di un soggetto, la società è tenuta a riportare i dati essenziali del bilancio di ciascuno di questi soggetti. Può infatti accadere che la società risponda nell'esercizio di alcune attività (per ipotesi attività di natura commerciale) ad un soggetto e per altre (per ipotesi nella gestione della tesoreria) ad un diverso soggetto del gruppo.

Sebbene non richiesto dal legislatore, per completezza di informazione è opportuno segnalare a livello informativo se la società di cui si riportano i dati redige il bilancio consolidato.

L'informativa della relazione sulla gestione serve a consentire al lettore di bilancio di valutare nel complesso l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento e la rispondenza di tale esercizio all'interesse della società.

Nella relazione sulla gestione gli amministratori sono tenuti a indicare i rapporti intercorsi sia con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento che con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati. Al riguardo, si raccomanda l'indicazione, distinta per soggetto, della natura dei rapporti instaurati, nonché della tipologia delle operazioni più rilevanti e del valore di tali rapporti. Considerati gli interessi tutelati dalla norma, si deve esplicitare se le operazioni sono effettuate a condizioni di mercato, cioè alle condizioni che si sarebbero applicate fra parti indipendenti. Nel caso in cui le operazioni non fossero effettuate a condizioni di mercato, la relazione deve indicare gli effetti prodotti da tali operazioni e le motivazioni sottostanti.

In particolare, gli amministratori hanno l'obbligo di motivare nel libro dei verbali del consiglio ogni decisione assunta anche in considerazione dell'interesse del gruppo di appartenenza. Nella motivazione devono essere indicate in modo puntuale le ragioni e gli interessi, la cui valutazione ha influenzato o determinato la decisione stessa. Ciò significa che in tale libro gli amministratori devono esplicitare i processi decisionali che hanno indotto loro ad uniformarsi alla direttiva ricevuta, indicando qual è l'interesse per la società di appartenersi.

Poiché si deve consentire al lettore di avere una visione complessiva e dinamica nel tempo dell'influenza del gruppo sulle vicende societarie, la relazione sulla gestione deve "dare conto" che ci sono state decisioni influenzate dall'attività di direzione e coordinamento, e che tali decisioni sono state motivate. Stante l'importanza dell'informazione, l'indicazione è da fornire anche sulle operazioni per le quali la società ha fruito di un beneficio a seguito dell'appartenenza al gruppo.

Per un'adeguata evidenziazione dei principali rapporti instaurati con altri soggetti del gruppo è opportuno avvalersi di tabelle di sintesi, come ad esempio quelle di seguito riportate:

Informativa sull'attività di direzione e coordinamento

Rapporti commerciali e diversi

Denomina-	Esercizio ...				Esercizio ...					
	Crediti	Debiti	Garanzie	Impegni	Costi			Ricavi		
					Beni	Sevizi	Altro	Beni	Servizi	Altro

Rapporti finanziari

Denominazione	Esercizio...				Esercizio ...	
	Crediti	Debiti	Garanzie	Impegni	Oneri	Proventi

APPENDICE 7

INFORMATIVA SULLE PARTI CORRELATE

L'art. 12 del Decreto ha introdotto nella Sezione VI-bis del Codice Civile, "Dell'amministrazione e del controllo", il nuovo articolo 2391-*bis* in tema di operazioni con parti correlate.

L'unica previsione normativa fino ad oggi presente nel nostro ordinamento che si occupa di parti correlate era l'art. 71-*bis* del Regolamento Emittenti, il quale impone agli emittenti con azioni quotate di rendere noti gli elementi fondamentali delle operazioni con parti correlate contestualmente alla loro realizzazione⁷³.

Quale strumento per la diffusione delle informazioni richieste viene individuato un apposito documento informativo o, in alternativa, il comunicato diffuso ai sensi dell'art. 66 del citato Regolamento.

Il comma 3 dell'art. 71-*bis* fa rinvio ad una separata determinazione della Consob da assumere "tenendo anche conto dei principi contabili riconosciuti in ambito internazionale".

In virtù di questa previsione la Consob nella comunicazione n. 2064231 del 2002⁷⁴ ha disciplinato la definizione di parti correlate, che si riallaccia alla definizione dello IAS 24, *Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate*, adattandola comunque alla realtà giuridica italiana.

Dell'argomento, la stessa Consob se ne era già occupata già nelle Comunicazioni n. 97001574 del 1997 e n. 98015375 del 1998, prevedendo una specifica informativa in tema di parti correlate.

Ora per effetto dei recenti sviluppi normativi in tema di principi contabili internazionali la Consob è tornata sull'argomento con il "Documento di consultazione - principi contabili internazionali: rendicontazioni periodiche - prospetti di sollecitazione/quotazione - definizione della nozione di parti correlate", datato 17 febbraio 2005 (documento ancora non definitivo e che comunque non può che trovare applicazione dai bilanci che iniziano dal 2005).

Il documento, preso atto del fatto che la nozione di parti correlate riportata nella comunicazione del 2002 si distacca, anche se marginalmente dal modello definito nel Principio contabile internazionale di riferimento, il quale è stato nel frattempo modificato⁷⁵, ha provveduto ad aggiornare la nozione di parti correlate.

⁷³ Si confronti sull'argomento il Codice di Autodisciplina delle società quotate, edizione 2002, ove l'art. 11 prevede che:

"Le operazioni con parti correlate rispettano criteri di correttezza sostanziale e procedurale.

Nelle operazioni con parti correlate gli amministratori che hanno un interesse, anche potenziale o indiretto, nell'operazione:

- a) *informano tempestivamente ed in modo esauriente il consiglio sull'esistenza dell'interesse e sulle circostanze del medesimo;*
- b) *si allontanano dalla riunione consiliare al momento della deliberazione.*

Ove la natura, il valore o le altre caratteristiche dell'operazione lo richiedano, il consiglio di amministrazione, al fine di evitare che per l'operazione siano pattuite condizioni diverse da quelle che sarebbero state verosimilmente negoziate tra parti non correlate, cura che l'operazione venga conclusa con l'assistenza di esperti indipendenti ai fini della valutazione dei beni e della consulenza finanziaria, legale o tecnica."

⁷⁴ Si ricorda che la comunicazione Consob n. 2064231 del 2002 è riportata nel testo del Principio contabile OIC 1.

⁷⁵ Da ultimo con il progetto *Improvements*, approvato dallo Iasb il 18 dicembre del 2003, omologato dalla Commissione Europea e pubblicato con il Regolamento del 29 dicembre 2004 n. 2238, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 394 del 31 dicembre 2004.

In particolare nel documento è scritto che “In considerazione del nuovo quadro normativo di riferimento introdotto dai principi contabili internazionali, si ritiene opportuno uniformare la definizione di parte correlata, utile per l’adempimento da parte degli emittenti di tutti gli obblighi informativi, con quella prevista per il bilancio consolidato, facendo esplicito riferimento a quanto stabilito dallo IAS 24”⁷⁶.

Ora, in questo contesto normativo, l’art. 2391-bis prevede che:

*“Gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell’operazione. I principi di cui al primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. L’organo di controllo vigila sull’osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all’assemblea”*⁷⁷.

La norma si differenzia da quella attualmente esistente (art. 71-bis, Regolamento Emittenti) sia in termini di fonte normativa (primaria e non più secondaria), sia in termini di ambito di applicazione (ricomprende anche le società con titoli diffusi presso il mercato e non solo le società quotate) sia lo stesso contenuto della disciplina.

La norma assolve ad una funzione di trasparenza ed è uno strumento di controllo sull’operato degli amministratori.

Le ragioni della disciplina possono sintetizzarsi nei seguenti punti:

- le parti correlate potrebbero concludere con l’impresa operazioni che altri soggetti non correlati non avrebbero concluso o avrebbero concluso a condizioni economiche differenti;

⁷⁶ Lo IAS 24 definisce le parti correlate come segue:

“Parte correlata: Una parte è correlata a un’entità se:

- (a) *direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari, la parte:*
 - (i) *controlla l’entità, ne è controllata, oppure è soggetta al controllo congiunto (ivi incluse le entità controllanti, le controllate e le consociate);*
 - (ii) *detiene una partecipazione nell’entità tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultima; o*
 - (iii) *controlla congiuntamente l’entità;*
- (b) *la parte è una società collegata (secondo la definizione dello IAS 28 Partecipazioni in società collegate) dell’entità;*
- (c) *la parte è una joint venture in cui l’entità è una partecipante (vedere IAS 31 Partecipazioni in joint venture);*
- (d) *la parte è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità o la sua controllante;*
- (e) *la parte è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui ai punti (a) o (d);*
- (f) *la parte è un’entità controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad influenza notevole da uno dei soggetti di cui ai punti (d) o (e), ovvero tali soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa di diritti di voto ; o*
- (g) *la parte è un fondo pensionistico per i dipendenti dell’entità, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.”*

⁷⁷ Il testo di legge pare viziato da un refuso di scritturazione dal momento che sembra logico che gli organi di amministrazione rendano noti nella relazione sulla gestione le regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e non certo i principi indicati dalla Consob. Pertanto, nel primo comma dell’art. 2391-bis si ritiene che la locuzione “li rendono noti” debba più correttamente essere intesa alla stregua di “le rendono note”.

- il risultato economico e la posizione finanziaria di un'impresa potrebbero essere influenzate da relazioni con parti correlate anche se non intervengono operazioni con le suddette parti correlate;
- la conoscenza delle operazioni con parti correlate, i relativi saldi economici e patrimoniali e le relazioni con le parti correlate possono influenzare la valutazione dell'attività dell'impresa da parte degli utilizzatori del bilancio, ivi inclusa la valutazione dei rischi e delle opportunità che l'impresa deve fronteggiare.

Considerata tale *ratio* e tenuto conto del quadro normativo in cui la previsione si colloca appare ragionevole attendersi che la Consob, all'atto di indicare i principi generali volti ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, faccia ancora una volta riferimento alla nozione di parte correlata individuata dallo Iasb nel principio contabile internazionale n. 24, mantenendo così una univoca definizione a fronte di discipline tutte accomunate dall'interesse degli *stakeholders* ad una corretta informazione.

Un cenno va poi fatto sul documento prescelto dal legislatore per fornire l'informativa sulle parti correlate.

L'art. 2391-*bis* individua nella relazione sulla gestione il documento di bilancio ove rendere note determinate notizie concernenti le operazioni con parti correlate. La scelta operata è coerente con l'impianto normativo introdotto con il D.Lgs. 127/91. Va, in proposito, ricordato come a giustificazione della configurazione data all'impianto normativo, in un passo della Relazione al D.Lgs. 127/91, si afferma che "la scelta di collocare le informazioni sui rapporti di gruppo – in assenza di previsioni della Direttiva – nella relazione sulla gestione anziché nella nota integrativa si giustifica con l'attinenza di queste notizie più all'informazione sulla gestione che all'illustrazione di bilancio".

Si noti invece, come diversamente i principi contabili internazionali richiedano che l'informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate sia fornita nelle note al bilancio (cioè sull'equivalente alla nostra nota integrativa). Pertanto, le società che applicheranno i principi contabili internazionali sono tenute a dare tale informativa in un documento che è parte integrante al bilancio (le note) piuttosto che in un documento che si limita a corredare il bilancio (la relazione sulla gestione).

Società ABC
ESEMPLIFICAZIONE
DETERMINAZIONE DELLE VARIAZIONI
NELLA CONSISTENZA DELLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ
(Migliaia di euro)

	Anno corrente	Anno precedente	Incrementi (Decrementi)
ATTIVITÀ			
Cassa e banche	250	100	150
Crediti verso clienti	500	400	100
Rimanenze	700	600	100
Risconti attivi	10	20	(10)
Attività correnti (A)	<u>1.460</u>	<u>1.120</u>	<u>340</u>
Immobilizzazioni tecniche	1.650	1.000	650
Meno - Fondi ammortamento	400	300	100
	<u>1.250</u>	<u>700</u>	<u>550</u>
	<u>2.170</u>	<u>1.820</u>	<u>890</u>
PASSIVITÀ			
Conti bancari passivi	350	150	200
Fornitori per forniture d'esercizio	400	285	115
Fornitori per immobilizzazioni tecniche	300	50	250
Ratei passivi	50	25	25
Fondo imposte	50	40	10
Quota corrente mutui passivi	50	50	-
Passività correnti (B)	<u>1.200</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
Mutui passivi	450	350	100
Fondo trattamento fine rapporto	60	50	10
Patrimonio netto:			
Capitale sociale	850	700	150
Riserve	100	80	20
Utile netto d'esercizio	50	40	10
	<u>2.710</u>	<u>1.820</u>	<u>890</u>
Capitale circolante netto (A) - (B)	<u>260</u>	<u>520</u>	<u>(260)</u>

Società ABC
DATI ESSENZIALI DEL CONTO ECONOMICO
PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE [anno corrente]
(Migliaia di euro)

<i>Valore della produzione</i>		1.510
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.450	
Incremento rimanenze prodotti finiti (*)	50	
Altri ricavi e proventi (proventi da cessione di macchinari)	10	
<i>Costi della produzione</i>		(1.360)
Materie prime	450	
Servizi	350	
Personale:		
Salari e stipendi	450	
Quota trattamento fine rapporto	30	
Ammortamenti	130	
Incremento rimanenze materie prime	(50)	
<i>Differenza tra valore e costi produzione</i>		150
Oneri finanziari		(50)
Risultato prima imposte		100
Imposte afferenti l'esercizio		(50)
<i>Utile dell'esercizio</i>		50

(*) Si è supposto che l'incremento del magazzino (di 100) sia determinato per 50 da aumento di prodotti finiti e per 50 da aumento di materie prime.

Società ABC
ANALISI DI ALCUNI CONTI
(Migliaia di euro)

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	
Saldo al 31 dicembre [anno precedente]	1000
Acquisti	710
Alienazioni	(60)
Saldo al 31 dicembre [anno corrente]	1650
FONDI AMMORTAMENTO:	
Saldo al 31 dicembre [anno precedente]	300
Quota ammortamento esercizio [anno corrente]	130
Storno ammortamento relativo a cespiti alienati	(30)
Saldo al 31 dicembre [anno corrente]	400
FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO:	
Saldo al 31 dicembre [anno precedente]	50
Quota dell'esercizio	30
Pagamenti	(20)
Saldo al 31 dicembre [anno corrente]	60
MUTUI PASSIVI:	
Saldo al 31 dicembre [anno precedente]	350
Nuovi mutui assunti	150
Quota da rimborsarsi entro un anno riclassificata tra le passività a breve	(50)
Saldo al 31 dicembre [anno corrente]	450
UTILE DELL'ESERCIZIO [anno precedente]	
Saldo al 31 dicembre [anno precedente]	40
Pagamento dividendi	(20)
Assegnato a riserve	(20)
Saldo al 31 dicembre [anno corrente]	
RISERVE:	
Saldo al 31 dicembre [anno precedente]	180
Quota utile [anno corrente] assegnata a riserva	20
Saldo al 31 dicembre [anno corrente]	100

Società ABC
**RENDICONTO FINANZIARIO IN TERMINI DI VARIAZIONI
 DI CAPITALE CIRCOLANTE NETTO PER L'ESERCIZIO CHIUSO
 AL 31 DICEMBRE [anno corrente]**

FONTI DI FINANZIAMENTO:

Utile netto di esercizio	50
Rettifiche in più (meno) relative alle voci che non hanno determinato movimento di capitale circolante netto:	
Quota ammortamento	130
Quota indennità fine rapporto	30
Capitale circolante netto generato dalla gestione reddituale	210
Assunzione nuovi mutui	150
Aumento capitale	150
Valore netto contabile cespiti venduti	30
	540

IMPIEGHI:

Acquisti immobilizzazioni tecniche	710
Trasferimento quote correnti dei mutui ai debiti a breve	50
Pagamento indennità fine rapporto	20
Pagamento dividendi	20
	800
DIMINUZIONE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	260

DETERMINATO DA:

Attività a breve:

	Aumento (Diminuzione)
Cassa e banche	150
Crediti verso clienti	100
Rimanenze	100
Risconti attivi	(10)
	340

Passività a breve:

Conti bancari passivi	200
Fornitori (forniture d'esercizio e immobilizzazioni)	365
Ratei passivi	25
Fondo imposte	10
Quota corrente mutui passivi	-
	600
DIMINUZIONE	260

Società ABC
**RENDICONTO FINANZIARIO CHE ESPONE LE VARIAZIONI
 NELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA
 IN TERMINI DI LIQUIDITÀ PER L'ESERCIZIO
 CHIUSO AL 31 DICEMBRE [anno corrente]**

Tenendo come base i dati dell'Allegato I, Fogli 1, 2, 3 si propone un'esemplificazione di rendiconto finanziario che espone le variazioni nella situazione patrimoniale e finanziaria in termini di liquidità.

FONTI DI FINANZIAMENTO:

Liquidità generata dalla gestione reddituale dell'esercizio:	
Utile netto d'esercizio	50
Rettifiche in più (meno) relative a voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:	
Ammortamento dell'esercizio	130
Aumento crediti verso clienti	(100)
Aumento rimanenze	(100)
Diminuzione risconti attivi	10
Aumento fornitori	115
Aumento ratei passivi	25
Aumento fondo imposte	10
Indennità di anzianità dell'esercizio:	
Quota	30
Pagamenti	(20)
Aumento dei conti bancari passivi	200
Liquidità generata dalla gestione reddituale	350
Aumento debiti verso fornitori, pagabili entro dodici mesi, per immobilizzazioni	250
Assunzione nuovi mutui	150
Aumento capitale	150
Valore netto contabile cespiti venduti	30
	930
IMPIEGHI DI LIQUIDITÀ:	
Acquisti cespiti patrimoniali	710
Pagamento mutui	50
Pagamento dividendi	20
	780
AUMENTO DI LIQUIDITÀ	150
LIQUIDITÀ ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	100
LIQUIDITÀ ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	250

**ESEMPLIFICAZIONE DI RENDICONTO FINANZIARIO
DI FLUSSI DI DISPONIBILITÀ LIQUIDE**

Tenendo a fondamento i dati dell'allegato I, foglio 1, 2 e 3, relativi alla situazione patrimoniale iniziale e finale, al conto economico e alle informazioni specifiche su alcuni conti, si propone un'esemplificazione di rendiconto finanziario di flussi di liquidità.

Operazioni di gestione reddituale	
Utile di esercizio	50
Ammortamenti	130
Accantonamento fondo trattamento di fine rapporto	30
Plusvalenze	(10)
Indennità pagate	(20)
Aumento crediti verso clienti	(100)
Aumento rimanenze	(100)
Diminuzione risconti attivi	10
Aumento fornitori	115
Aumento ratei passivi	25
Aumento fondo imposte	10
	<hr/> 140 <hr/>
<i>Attività d'investimento</i>	
Acquisto di cespiti	(710)
Debiti aumentati nei confronti di fornitori di impianti	250
Vendite di cespiti (prezzo realizzo)	40
	<hr/> (420) <hr/>
<i>Attività di finanziamento</i>	
Incremento debiti a breve vs banche	200
Accensione mutui	150
Rimborso mutui	(50)
Dividendi pagati	(20)
Aumento di capitale	150
	<hr/> 430 <hr/>
Flusso di cassa complessivo	150
Cassa e banche iniziali	100
Cassa e banche finali	<hr/> 250 <hr/>